



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 21 del 05 Giugno 2013

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Salaria Antica est n° 27
- edificio B2 -
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364221- 364211
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 28.05.2013, n. 12

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico..... 7

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 22.04.2013, n. 295

L.R. 11 agosto 2011 n.29 "Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo", Art.5, comma 4. Trasferimento alla Regione Abruzzo dell'elenco dei procedimenti pendenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria e facenti capo alla disciolta ARSSA..... 12

DELIBERAZIONE 22.04.2013, n. 309

Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale" - Opere in Finanza di Progetto. Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, Misura 1.1. Progetto preliminare approvato con D.G.R. n. 207, del 05/03/2007. Fase esecuzione lavori. Art. 9 della Convenzione Rep. 2961/2008 di progettazione, realizzazione e gestione delle opere interportuali. Realizzazione Svincolo autostradale di collegamento dell'Interporto con l'autostrada A25 Torano-Pescara. Perizia di variante n. 2. Approvazione. 61

DELIBERAZIONE 06.05.2013, n. 337

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i. Previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico potabile di emergenza. Approvvigionamento idrico di emergenza, mediante utilizzo delle acque superficiali del fiume Trigno in località "Traversa di S.Giovanni Lipioni". 67

DELIBERAZIONE 06.05.2013, n. 341

D.G.R. 11.6.2012, n. 364 "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - Piano Operativo 2012-2013:Approvazione" - Integrazione: Progetto Speciale "Alta Formazione, Lavoro e Ricerca in campo medico-veterinario". 68

DECRETI

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.05.2013, n. 32

Decreto Commissariale n. 13/2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012" - Rettifica ed integrazione allegato "A" 73

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA**

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 16.05.2013, n. 238/12

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14/12 del 07/07/2006, modificata dall'AIA n. 182/12 del 21/02/2011. DITTA: Ardagh Group Italy s.r.l. ex Abruzzo Vetro s.r.l. Sede impianto: Zona Industriale S.S. Trinità - Montorio al Vomano (TE). Attività svolta: produzione di bottiglie in vetro colorato; Codice IPPC: 3.3 "Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno"..... 76

DIRIGENZIALI

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA**

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DA13/80

Progetto Alterenergy Energy Sustainability for Adriatic Small Communities - Programma IPA Adriatico. Approvazione Bando pubblico per la presentazione di domande di partecipazione dei Comuni della Regione con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti per lo sviluppo di modelli di gestione sostenibile dell'energia. 79

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO**

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DH36/117

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94752007552. DITTA: SILVESTRI MATTEO nato il 06/05/1984 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via TIZIANO Comune di S. BENEDETTO DEL TRONTO Prov. AP Codice fiscale SLVMTT84E06L103N part. IVA 01736040674. Opere: ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURA . Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/53 del 30/05/2011..... 99

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DH36/118

P.S.R. 2007/2013 - Asse 4 (Approccio Leader) - misura 4.3.1. Liquidazione 2° acconto del contributo in conto capitale concesso in favore del GAL "SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -." Partita IVA n. 01491620678, domanda pagamento n. 94751909030. 100

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/120

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta D'ADDAZIO GINO residente a CASTILENTI (TE) - CUA DDGNI68A17Z133Y Domanda n. 94750851621. Concessione contributo in conto capitale..... 102

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/121

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta FLARA' MONICA residente a CASTEL CASTAGNA (TE) - CUA FLRMNC72R42L103Q Domanda n. 94750847835. Concessione contributo in conto capitale..... 104

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/122

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta GASPERI SANDRA residente a ASCOLI PICENO (AP) - CUA GSPSDR73D46A4620 Domanda n. 94750846878. Concessione contributo in conto capitale..... 106

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/123

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole – Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta SANSONETTI ANTONIETTA residente a MONTORIO V. (TE) - CUA SNSNNT63A56L103Q Domanda n. 94750854609. Concessione contributo in conto capitale..... 108

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/124

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole – Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta TARABORRELLI LORENZO residente a PESCARA (PE) - CUA TRBLNZ78H06G482Q Domanda n. 94750849625. Concessione contributo in conto capitale..... 110

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE**

DETERMINAZIONE 24.04.2013, n. DL30/24

Autorizzazione di concessione e pagamento del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori interessati – CICAS 20 marzo 2013..... 112

DETERMINAZIONE 24.04.2013, n. DL30/25

Autorizzazione di concessione e pagamento del trattamento di cassa integrazione in deroga in favore delle aziende interessate – CICAS 20 marzo 2013..... 115

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DL33/110

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – Associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO S.FILIPPO NERI ONLUS" – Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a). 116

**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

DETERMINAZIONE 15.05.2013, n. DG21/97

Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86. Assegnazione della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria..... 119

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DB8/68

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate..... 126

DETERMINAZIONE 20.05.2013, n. DB8/70

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate..... 129

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DI8/30

Cava di gesso in località "Colle Dello Zingaro" dei Comuni di Scafa e Abbateggio(Provincia di Pescara). Ditta: FASSA SPA. (Partita Iva 02015890268). Autorizzazione subingresso..... 131

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

N. 117 Reg. Ordinanze 2013

Ordinanza del 19 Marzo 2013 emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile promosso da Angelone Giuliana c/ Regione Abruzzo..... 132

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 28.02.2013, N.8

Approvazione variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di sviluppo industriale di Sulmona – Piano d'area di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. Esame osservazioni e controdeduzioni..... 148

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

AVVISO DI PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Avviso al pubblico..... 148

COMUNE DI PIANELLA

Regolamento edilizio comunale . modifiche ed integrazioni per recepimento disposizioni legislative. conclusione del procedimento approvativo. art.16 l.u.r. 18/83 e s.m.i. 149

COMUNE DI PIANELLA

Proposta di progetto d'area ad iniziativa privata localita' capoluogo - via aldo moro - ditta di gregorio vittorio. pratica v 192/2011. approvazione. variante al p.r.g. - art.21 l.u.r. 18/83 e s.m.i. approvazione. 149

COMUNE DI PIETRANICO

Avviso riferito alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N° 3 del 06.05.2013 149

COMUNE DI SILVI

AVVISO DI DEPOSITO

Piano di recupero per la riqualificazione dell'area occupata dall'ex segheria dei f.lli vallescura sita in SILVI alla Via Roma, incrocio Via Totaro..... 150

DITTA MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO & C. S.N.C.

Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Avviso al pubblico..... 151

RICICLO S.R.L.

AVVISO DI PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Richiesta di autorizzazione per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi 152

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI

- Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina elettrica di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente La Collina S.n.c. nel Comune di Loreto Aprutino (PE)..... 152

- Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato ed aereo della lunghezza complessiva di circa m. 200 e cabina elettrica di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente G.G. S.r.l. nel Comune di Pianella (PE)..... 153

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

LEGGE REGIONALE 28.05.2013, n. 12

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie")

1. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della L.R. 15/2003 è sostituito dal seguente: "2 bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all'erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile."

Art. 2

(Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del

Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative")

1. Al comma 1, dell'articolo 3, della L.R. n. 10/2013, dopo le parole "Allegato 3.1", è aggiunto il seguente periodo: "Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell'anno 2012."

Art. 3

(Modifiche alla L.R. 41/2011)

1. L'articolo 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione sostiene il Comune di L'Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria.
2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L'Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione.
3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalità che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo.
4. La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell'intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell'istruttoria al trasferimento dell'anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6.
5. L'ulteriore venti per cento è trasferito su richiesta del Comune di L'Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle

spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell'opera.

6. Per l'intervento di cui al presente articolo è finalizzato l'importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo articolo 11."

Art. 4

(Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.
2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.
3. L'onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa di nuova istituzione denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino - consolidamento Trabocco Punta Turchino.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;
 - b) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.002-11623 denominato "Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00;
 - c) lo stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino", è incrementato di € 40.000,00.

Art. 6

(Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.
2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l'abbattimento e l'espianto di:
 - a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;
 - b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;
 - c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
3. L'abbattimento e l'espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

Art. 7

(Contributo al CIAPI e al COTIR)

1. All'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI, al fine di sopperire a parte delle passività pregresse nonché per le funzioni di supporto alle province, è concesso per il solo anno 2013 un contributo straordinario rispettivamente di € 500.000,00 e € 50.000,00.
2. Al Consorzio Divulgazione Sperimentazione Tecniche Irrigue (COTIR) per l'esercizio finanziario 2013 è assegnata la somma

complessiva di € 400.000,00 per le attività di ricerca e sperimentazione agraria ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della L.R. 53/1997.

3. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
 - a) in diminuzione del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale", per € 950.000,00;
 - b) in aumento del capitolo di spesa 11.01.003-51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2.11.1994, n. 74", per € 500.000,00;
 - c) in aumento del capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. 11.01.003 denominato "Contributo alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento", per € 50.000,00;
 - d) in aumento del capitolo di spesa 07.02.011-102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agro alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53" per € 400.000,00.

Art. 8

(Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico)

1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2013, la spesa complessiva di € 50.000,00.
2. Al bilancio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
 - capitolo n. 61637, U.P.B. 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63": in aumento € 50.000,00;
 - capitolo n. 11442 U.P.B. 02.01.008 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di Servizi e pubblicazioni giornalistiche" in diminuzione € 50.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 maggio 2013

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

TESTI

DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 15

"Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie"

DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2013, N. 10

"Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013

(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6

dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28.05.2013, N.12

"Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della

Struttura del Servizio Cooperazione territoriale
IPA Adriatico"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L.R. 23 ottobre 2003, n. 15

Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione delle misure di interventi previste dall'art. 2 della presente legge, è istituito un fondo comune denominato "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo" nella UPB 07 02 009 denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio regionale per l'esercizio 2003 con dotazioni pari ad Euro 500.000,00.
 2. La dotazione del fondo è ripartita tra i capitoli di spesa 82409 e 102419, di nuova istituzione ed iscrizione, gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere a), c) ed i) e dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere b), d), e), f), g) e h).
- 2-bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all'erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.**
3. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e dei capitoli di spesa indicati nel precedente comma 2 è determinata dalle leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 di contabilità.
 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2003 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

(Omissis)

L.R. 24 aprile 2013, n. 10

Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi

comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)")

1. L'Allegato 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)" è integrato con il prospetto "Allegato 3.1". **Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell'anno 2012.**

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale)

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza

storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno

2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2
(Ricerca e sperimentazione)

1. La Regione riconosce quali Centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.).
2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo, della pesca marittima e l'acquacoltura e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici.
3. La Giunta regionale, anche tramite l'A.R.S.S.A., può finanziare progetti di ricerca e sperimentazione da affidare ai Centri di cui al comma 1 del presente articolo che abbiano particolare competenza nei settori specifici di attività.

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 22.04.2013, n. 295
L.R. 11 agosto 2011 n.29 "Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo", Art.5, comma 4. Trasferimento alla Regione Abruzzo dell'elenco dei procedimenti pendenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria e facenti capo alla disciolta ARSSA.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

- che con la L.R. 11-08-2011, n. 29, recante: "Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo", è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo e previsto che tutte le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo attribuite all'ARSSA siano trasferite alla Giunta Regionale;
- che l'art.5 della stessa norma dispone che il Commissario liquidatore provveda, tra l'altro, a redigere un elenco dei procedimenti in corso dinanzi l'Autorità giudiziaria, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'atto della soppressione dell'ARSSA;

DATO ATTO che con propria deliberazione 31/10/2012, n. 321 il Commissario Liquidatore ha provveduto ad approvare l'elenco dei procedimenti in corso dinanzi l'Autorità giudiziaria alla data di adozione del medesimo atto deliberativo;

CONSIDERATO che la fase di liquidazione prevista dall'art. 4 della L.R. 11-08-2011, n. 29 si è conclusa alla data del 31.12.2012 e, pertanto, a far data dal 01.01.2013 la Regione Abruzzo è subentrata nei rapporti giuridici riconducibili alla disciolta ARSSA, ivi compresi quelli di natura processuale ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria;

RILEVATO che in ragione dell'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo ed in ossequio a quanto disposto dalla della L.R. 11-08-2011, n. 29, i singoli rapporti giuridici devono essere trasferiti alle diverse strutture regionali in ragione delle proprie competenze istituzionali;

RILEVATO altresì che, nel rispetto del principio che postula riparto delle competenze *ratione materiae*, i procedimenti di natura processuale ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria debbano essere trasferiti all'Avvocatura regionale;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ricognizione, all'approvazione ed al trasferimento all'Avvocatura regionale dell'elenco e dei fascicoli relativi ai procedimenti di natura processuale ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria;

DATO ATTO che il formale e materiale trasferimento all'Avvocatura regionale del predetto elenco e dei relativi fascicoli avverrà dalla data di notifica, alla medesima articolazione regionale, dell'odierno atto deliberativo;

PRECISATO

- che all'esito della formale presa in carico degli atti processuali soprarichiamati l'Avvocatura Regionale assicurerà sia la difesa diretta per i giudizi nei quali si era costituito l'Ufficio Legale della disciolta Agenzia che all'attività di coordinamento e di raccordo per le controversie nelle quali la tutela degli interessi regionali è stata affidata all'Avvocatura erariale;
- che la cura dei procedimenti stragiudiziali precedentemente affidati all'Ufficio Legale della disciolta Agenzia vengono trasferiti alla Direzione Politiche Agricole, che sarà onerata di tutti gli incumbenti necessari allo scopo;

RITENUTO che, al fine di procedere all'utile ed efficace trasferimento della funzione di tutela legale già esercitata dall'Ufficio Legale della disciolta Agenzia, si rende necessaria l'approvazione dell'elenco dei contenziosi pendenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria ed aggiornato alla data del 28.02.2013, corredato dei relativi verbali di udienza (allegato B) e di esaustiva relazione (allegato C) contenente l'indicazione delle parti, l'oggetto del contenzioso, le domande spiegate, le eccezioni sollevate, le eventuali domande riconvenzionali proposte, l'attività istruttoria svolta, l'articolazione dei mezzi di prova, il valore economico della controversia, la prognosi sul possibile esito del giudizio ed ogni altro elemento necessario alla migliore difesa degli interessi regionali;

PRECISATO che il predetto elenco, la precitata relazione relativa ai contenziosi ancora pendenti e la copia dei verbali di udienza sono stati predisposti/collazionati dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione che, tal fine, si è avvalsa del contributo istruttorio del funzionario già incardinato presso l'Ufficio Legale della disciolta Agenzia;

CONSIDERATO che appare necessario che nelle more della definizione dei giudizi ancora pendenti presso gli Uffici Giudiziari di Avezzano gli uffici della Direzione Politiche Agricole ubicati nella predetta sede continuino ad assicurare tutti i necessari incumbenti- non riconducibili

all'esercizio dello jus postulandi- presso le Cancellerie dei medesimi uffici giudiziari;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con la Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale;

DATO ATTO altresì che il Direttore delle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha attestato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento mediante la sottoscrizione dello stesso;

VISTA la L.R. 11-08-2011, n. 29;

VISTA la L.R. 14-02-2000, n. 9

VISTA la L.R. 14-09-1999, n. 77;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. **di dare atto** che la fase di liquidazione prevista dall'art. 4 della L.R. 11-08-2011, n. 29 si è conclusa alla data del 31.12.2012 e, pertanto, a far data dal 01.01.2013 la Regione Abruzzo è subentrata nei rapporti giuridici conducibili alla disciolta ARSSA, ivi compresi quelli di natura processuale ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria;
2. **di stabilire** che in ragione dell'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo ed in ossequio a quanto disposto dalla della L.R. 11-08-2011, n. 29, i singoli rapporti giuridici devono essere trasferiti alle diverse strutture regionali in ragione delle proprie competenze istituzionali;
3. **di statuire** che, nel rispetto del principio che postula riparto delle competenze *ratione materiae*, i procedimenti di natura processuale ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria debbano essere trasferiti all'Avvocatura regionale;
4. **di stabilire** che la cura dei procedimenti stragiudiziali precedentemente affidati all'Ufficio Legale della disciolta Agenzia siano trasferiti alla Direzione Politiche Agricole, che viene onerata di tutti gli incumbenti necessari allo scopo;
5. **di stabilire** che nelle more della definizione dei giudizi ancora pendenti presso gli Uffici Giudiziari di Avezzano gli uffici della Direzione Politiche Agricole ubicati nella predetta sede continuino ad assicurare tutti i necessari

- incombenti- non riconducibili all'esercizio dello jus postulandi- presso le Cancellerie dei medesimi uffici giudiziari;
6. **di dare atto** di aver proceduto alla ricognizione ed all'approvazione dell'elenco (Allegato A) relativo ai fascicoli relativi ai procedimenti di natura processuale riconducibili alla disciolta ARSSA ed ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria, così come predisposto l'Ufficio Legale della disciolta Agenzia ed aggiornato alla data del 28.02.2013;
 7. **di dare altresì atto** che tale elenco e gli allegati contraddistinti dalle lettere "B" e "C" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 8. **di notificare** il presente provvedimento, corredato degli allegati contraddistinti dalle lettere "A", "B" e "C" alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale;
 9. **di statuire** che, contestualmente alla notifica della presente deliberazione, siano trasferiti alla Struttura Speciale di Supporto Avvocatura Regionale i fascicoli relativi ai procedimenti di natura processuale riconducibili alla disciolta ARSSA ed ancora pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria;
 10. **di disporre**, a cura della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

Seguono allegati

Allegato A)

Elenco contenziosi ARSSA pendenti, redatto a norma dell'art. 5, 4° comma, L. R.
11 agosto 2011, n. 29

1. numero di pratica interno 1209: Istituto Cinema & Industria/ERSA - E' stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila, in cui l'Agenzia ERA rimasta soccombente, che aveva disposto il risarcimento dei danni conseguenti ad un incarico di (mancata) *sponsorizzazione* conferito all'Istituto Cinema & Industria con delibera del Presidente dell'ARSSA nel 1994, benché tale delibera non sia mai stata ratificata del Consiglio di Amministrazione. Con recente sentenza n. 20517/2011 la Suprema Corte ha accolto le tesi dell'Avvocatura Generale dello Stato, accogliendo il ricorso dell'Agenzia; si è chiesto pertanto il recupero di quanto versato all'Istituto Cinema & Industria in adempimento della sentenza d'appello, sempre tramite l'Avvocatura erariale. CT n. 171/95 Avv. Pardi.
2. numero di pratica interno 1338: ARSSA / Sorgi Fabio - E' stato portato a termine il giudizio di rilascio dell'azienda agricola assegnata al sig. Fabio Sorgi a norma della legge n. 590/65, a causa dell'inadempimento dell'assegnatario agli obblighi di versamento delle rate di ammortamento. E' in atto il rilascio dell'immobile a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Avezzano, con rinvio per il prosieguo dell'esecuzione al 2 settembre 2013: pratica in carico all'Ufficio legale interno (che ha seguito l'esecuzione) e all'Avvocatura dello Stato: CT n. 2485/97 Avv. Lucci.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 295 del 22 APR 2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(lett. Walter Geriani)

Walter Geriani



3. *numero di pratica interno 1360: CITRA / ARSSA / Regione Abruzzo* - Pende ricorso del Consorzio CITRA dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Abruzzo n. 537/07, che ha respinto il ricorso del Consorzio avverso il mancato finanziamento di un'iniziativa del Consorzio da parte dell'Agenzia. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila ha in carico la pratica contenziosa : CT n. 3474/98 Avv. Lucci.

4. *numero di pratica interno 1374: Cafarella Giovanni / ARSSA* - Pende ricorso del Cafarella avanti al TAR Abruzzo L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento - da parte del medesimo TAR - di una deliberazione dell'Agenzia, in data 2001, di nomina dei componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila ha in carico la pratica contenziosa : CT n. 3095/08 Avv. Lucci.

5. *numero di pratica interno 1405: ARSSA / ENEA* - Si è avviata un'azione di recupero di parte delle somme a suo tempo anticipate all'ENEA per un progetto pilota nel settore pataticolo, progetto ad avviso dell'Agenzia parzialmente inattuato. L'azione è stata esperita dinanzi al Tribunale di Avezzano nonostante le perplessità manifestate dall'ufficio legale dell'Agenzia, che ha rilevato la difficoltà di provare l'assunto. Comunque sono state espletate le prove testimoniali e all'udienza del 19 dicembre 2012 la causa è stata rimessa in decisione. L'ufficio legale interno ha in carico la pratica contenziosa, poichè l'Avvocatura dello Stato difende l'ENEA e vi è dunque conflitto, risolto in favore dell'Ente parastatale.



6. *numero di pratica interno 1408: Spera Ferdinando / ARSSA* - Pende ricorso dello Spera avanti al TAR Abruzzo L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento - da parte del medesimo TAR - di una deliberazione dell'Agenzia, in data 2001, di nomina dei componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti. Trattasi di contenzioso "gemello" a quello di Cafarella Giovanni, e anche in questo caso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila ha in carico la pratica contenziosa : CT n. 1765/08 Avv. Lucci.
7. *numero di pratica interno 1448: ARSSA / Panella Roberto e Domenico* - Siamo in presenza di un'azione di risoluzione contrattuale, relativa alla cessione di un'azienda agricola *ex lege* n. 590/65 per la formazione della piccola proprietà contadina, per l'inadempimento degli assegnatari Panella all'obbligo del versamento delle rate di ammortamento. Il Tribunale di Avezzano ha recentemente emesso sentenza - n. 442/2011 - sfavorevole all'Agenzia; si è proposto appello per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, che ha in carico la pratica contenziosa : CT n. 5180/04 Avv. Urbani Neri.
8. *numero di pratica interno 1487: ARSSA / Società Irrigazione Piana del Fucino / Consorzio di Bonifica ed altri* - Causa articolata, legata alla realizzazione di una società consortile per la gestione degli impianti irrigui del Fucino e all'invocato difetto di rappresentanza dell'Organo politico preposto a sovrintendere alle operazioni di costituzione della società. Difesa interna, anche la Regione si è costituita con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1575/09 Avv. Buscemi). Successivamente alla proposizione del giudizio, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2010 è stato nominato un Commissario *ad acta* che ha provveduto ad annullare la delibera di Giunta




n. 1265/2003 - la quale indicava la procedura per la selezione del socio privato di un'istituenda società consortile p.a., a cui sarebbe stata affidata la realizzazione delle vasche di accumulo e degli impianti irrigui fucensi - e dei conseguenti atti di gara. Ciò nonostante la causa è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice dr. Corasaniti - ed è stata rinviata al 16 ottobre 2013 per il completamento della prova testimoniale.

9. *numero di pratica interno 1493: Del Prete Gaetano / ARSSA ed altri* - Il ricorrente impugnò dinanzi al TAR Abruzzo - L'Aquila un concorso interno per dirigenti bandito nel 2004 dall'ARSSA. Con una recente sentenza del 2011 il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, ma per un profilo - relativo alla legge regionale in base alla quale venne bandita la selezione - ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, che ha successivamente dichiarato incostituzionale la norma in base alla quale era stato bandito il concorso. Difesa interna. Sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale sono state travolte le posizioni di tutti i quattro dirigenti nominati all'esito del concorso interno, fatti salvi gli effetti *medio tempore* prodotti. I dirigenti ancora in servizio, retrocessi al grado di funzionario con provvedimento della competente Direzione Risorse Umane della Giunta, hanno attivato ulteriori rimedi giurisdizionali che sono curati dall'Avvocatura Regionale.

10. *numero di pratica interno 1503: Ciulli Martino Carlo/ ARSSA* - E' in fase d'appello una sentenza del Tribunale di Avezzano del 2010 che rigetta la richiesta - avanzata dal Ciulli - di usucapione di un terreno su cui ancora insiste il vincolo di riservato dominio dell'Agenzia, in quanto il fondo fu a suo tempo oggetto di assegnazione a manuale coltivatore della terra. Prossima udienza in Corte al 26 febbraio 2014 per la precisazione delle conclusioni; l'Agenzia è costituita in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 940/2011 Avv. Borgoni).




11. *numero di pratica interno 1526: **Fallimento Agricola Fracassi / ARSSA + 1***
- Si tratta di un giudizio fra vari contraddittori, finalizzato all'acquisizione da parte del Fallimento di un terreno a suo tempo assegnato dall'ARSSA alla sig.ra Maria Assunta Pandoli. L'Agenzia è stata evocata in causa per la cancellazione *ex officio* del riservato dominio, ormai scaduto poiché è decorso un trentennio dall'assegnazione; ma va rilevato come tale cancellazione sia dalla legge prevista solo ad istanza di parte. L'udienza di precisazione conclusioni dinanzi al Tribunale di Avezzano è fissata per il giorno 11 luglio 2013; la dell'ARSSA era affidata all'Ufficio legale interno.
12. *numero di pratica interno 1548: **Carboni Annarita / ARSSA*** - E' una causa di lavoro, intentata davanti al Tribunale di Pescara da una dipendente dell'Agenzia che - lamentando un sostanziale demansionamento - chiede il reintegro nelle mansioni con conseguenti danni. L'ultima udienza si è tenuta il 9 ottobre 2012; l'Agenzia è costituita in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1103/2011 Avv. Simeoli).
13. *numero di pratica interno 1551: **MELIORBANCA / ARSSA / Soc. Coop.va ABC*** - Siamo in presenza di una richiesta pre-contenziosa di pagamento relativa a una fideiussione dell'Agenzia rilasciata nel 1988, a favore di Meliorbanca, per un mutuo concesso alla Coop.va ABC - Valfino di Bisenti (TE). Dinanzi al mancato versamento delle rate di ammortamento la Banca ha avviato l'esecuzione immobiliare in danno della Cooperativa, conclusa nel 2010; chiede ora all'ARSSA il pagamento di interessi maturati sulla somma ottenuta in assegnazione dal Giudice. Le presenti condizioni dell'Agenzia non consentono di far fronte al richiesto pagamento, soprattutto in difetto di un vaglio giudiziale che verifichi le pretese creditorie della Banca creditrice azionate a così lunga distanza - oltre




venti anni - dalla prestata obbligazione di garanzia. E' quindi assai probabile l'insorgenza di un prossimo contenzioso ad opera di Meliorbanca, che vedrà l'inevitabile coinvolgimento della Regione (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA ex art. 6 della novella n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall'allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle leggi regionali nn. 38/88 e 91/91 di sostegno agli organismi cooperativi ed alle imprese agricole.

14. numero di pratica interno 1552: **MELIORBANCA / ARSSA / Azienda Agricola Colle Cerri** - Siamo in presenza di una richiesta pre-contenziosa di pagamento relativa a tre fideiussioni rilasciate dall'Agenzia - fra il 1984 e il 1988 - a favore di Meliorbanca, per altrettanti mutui concessi all'Azienda Agricola Colle Cerri di Arsita (TE). Dinanzi al mancato pagamento delle rate la Banca ha avviato l'esecuzione immobiliare in danno della Cooperativa, conclusasi con un nulla di fatto per incapienza della debitrice. La Banca escute ora l'ARSSA per le garanzie a suo tempo accordate all'Azienda Colle Cerri, chiedendo inoltre interessi e rivalutazione, ma le presenti condizioni dell'Agenzia non consentono di far fronte a tali pretese, soprattutto in difetto di un vaglio giudiziale che verifichi le istanze creditorie della Banca creditrice azionate a così lunga distanza - oltre venti anni - dalla prestata obbligazione di garanzia. E' dunque più che probabile l'insorgenza di un prossimo contenzioso ad opera di Meliorbanca, che vedrà l'inevitabile coinvolgimento della Regione (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA ex art. 6 della novella n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall'allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle leggi regionali nn. 38/88 e 91/91 di sostegno agli organismi cooperativi ed alle imprese agricole.



15. numero di pratica interno 1557: ARSSA / Pansini Vitangelo ed altri - I ricorrenti, tutti dirigenti ex ARSSA, hanno convenuto l'Agenda dinanzi al Giudice del Lavoro di Avezzano per ottenere il pagamento di differenze retributive legate alla reggenza ad *interim* di alcuni servizi, per il periodo 2005-2008. Prossima udienza il 10 febbraio 2015, con patrocinio affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1283/2012 Avv. Buscemi) e domiciliatario esterno - Avv. Patrizia Coletta del Foro di Avezzano.
16. numero di pratica interno 1558: ARSSA / Caroselli Erminio - Il convenuto Caroselli ha a suo tempo ottenuto l'assegnazione di un'azienda agricola a norma della legge n. 590/65, per la formazione della piccola proprietà contadina. Resosi inadempiente agli obblighi di pagamento delle rate di ammortamento, ha subito alcune lettere di diffida ad adempiere da parte dell'Agenda, la quale, in difetto di riscontro, ha successivamente deliberato il giudizio di risoluzione affidandosi al patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CS n. 306/11 Avv. Pardi).
17. numero di pratica interno 1559: ARSSA / Fragassi Domenico - Causa "gemella" alla precedente. Il convenuto Fragassi ha a suo tempo ottenuto l'assegnazione di un'azienda agricola a norma della legge n. 590/65, per la formazione della piccola proprietà contadina. Resosi inadempiente agli obblighi di pagamento delle rate di ammortamento, ha subito alcune lettere di diffida ad adempiere da parte dell'Agenda, la quale, in difetto di riscontro, ha successivamente deliberato di avviare il giudizio di risoluzione con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato dell'Aquila (CS n. 1750/11 Avv. Pardi).



18. *numero di pratica interno 1563: Martinelli Alessio / ARSSA* - E' una causa di lavoro, azionata dal ricorrente - che ha un contratto di collaborazione con l'Agenzia - per ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro. La causa è in corso dinanzi al Tribunale di Avezzano, con udienza di *discussione* fissata *all'8 ottobre 2013*; l'Amministrazione è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila e la domiciliazione esterna dell'avv. Patrizia Coletta di Avezzano (CT n. 584/11 Avv. Pardi).
19. *numero di pratica interno 1572: SGA - Società Gestione Attività / ARSSA* - Pende dinanzi al Tribunale di Avezzano un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da SGA a danno dell'ARSSA, in dipendenza di una fideiussione rilasciata anni addietro dall'allora ERSA a favore della Nuova Saccarifera Meridionale, poi fallita. SGA è succeduta *ex lege* al Banco di Napoli quale creditore fallimentare della NUSAM. La difesa dell'Amministrazione è affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, (CT n. 1348/2011 Avv. Di Leo) domiciliatario esterno l'avv. Vitangelo Pansini del foro di Avezzano. *Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato immediatamente esecutivo* dal Tribunale di Avezzano e SGA ha notificato atto di precetto il 23.1.2013; la prossima udienza è fissata per il 19 aprile 2013.
20. *numero di pratica interno 1573: Amicone Franco / ARSSA* - Il dr. Amicone, già Direttore Amministrativo dell'Agenzia di nomina esterna, ha impugnato il "licenziamento" intimato in data 5 agosto 2009, chiedendo il reintegro nelle mansioni. Si tratta in realtà di una revoca dell'incarico fiduciario precedentemente conferitogli *ex art. 11 bis* della legge regionale n. 29/96, che disciplina(va) l'organizzazione dell'ARSSA. Il ricorrente ha convenuto l'Agenzia dinanzi al Giudice del Lavoro di Avezzano, prossima udienza il 12 giugno 2013; la difesa è in mano all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT. n. 342/2012 Avv. Di Leo).



21. *numero di pratica interno 1575: SGA – Società Gestione Attività / Regione Abruzzo / ARSSA* - La Società di Gestione Attività, che succede *ex lege* al Banco di Napoli, ha escusso dinanzi al Tribunale dell'Aquila (la prima udienza si è tenuta il 28 dicembre 2011) la Regione Abruzzo e l'ARSSA per le fidejussioni a suo tempo prestate in favore di tre imprese agricole, a norma delle leggi regionali di settore nn. 38/88 e 91/91. L'Agenzia ha dedotto che le tre posizioni sono di esclusiva competenza regionale, che provvede fra l'altro ad istruire le pratiche di finanziamento: l'ARSSA figura in tali vicende come semplice "agente pagatore". La difesa dell'Amministrazione (e della Regione, che in ogni caso succederà *ex lege* nella causa) è affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1746/2011 Avv. Di Leo).
22. *numero di pratica interno 1577: Silveri Donato / ARSSA* - E' un dipendente che ha subito - in servizio - pochi mesi orsono un grave incidente stradale, che vede coinvolto un mezzo dell'Agenzia ed un terzo. Il dr. Silveri ha inviato ad oggi - tramite legale di fiducia - un atto stragiudiziale di denuncia del sinistro e contestuale richiesta di risarcimento danni. Non c'è attualmente un vero e proprio contenzioso che coinvolga l'Agenzia, ma è già in piedi un procedimento penale relativo alle lesioni riportate dal funzionario e dall'altra persona coinvolta nello scontro.
23. *numero di pratica interno 1580: Del Rosario Maria Franca + 2 / ARSSA* - La nominata in oggetto, unitamente ad altre due *ex colleghe*, ha impugnato stragiudizialmente - a mezzo raccomandata a. r. - il termine apposto al contratto a tempo determinato a suo tempo stipulato con l'Agenzia per il servizio di portierato. Le ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Avezzano, la causa verrà decisa




all'udienza del 20 gennaio 2015. In primo grado difesa interna *ex art. 417 bis c.p.c.*, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila - che ha comunque in carico la pratica - per l'eventuale fase d'appello (CT n. 1042/2012 Avv. Di Leo).


24. *numero di pratica interno 1582*: Chafik Malika/ARSSA - La nominata ha convenuto giudizialmente l'Agenzia al fine di accertare l'usucapione di un fabbricato sito a Celano, nel Borgo "8000" del Fucino. Come noto, il Borgo rurale è stato trasferito *ex lege* al Comune di Celano (L.R. n.91/2000) e dunque l'Agenzia non ha più legittimazione passiva all'azione. Ciò nonostante si è costituita in giudizio per prendere contezza della decisione del Tribunale. L'udienza di discussione della causa si terrà il 30 maggio 2013. Difesa affidata all'Ufficio Legale interno.

25. *numero di pratica interno 1584*: Collegio Revisori / ARSSA - Trattasi di un ricorso al TAR proposto dal Collegio sindacale, "congelato" dal Commissario Liquidatore in assenza di disposizioni contenute nella legge n. 29/2011, con la quale è stata soppressa l'ARSSA. E' stata avanzata istanza di sospensiva del provvedimento, *non accolta*, con prosecuzione del giudizio per il merito. Il patrocinio è affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CS n. 3000/2011 - parere - Avv. Di Leo; CT n. 868/2012 - contenzioso TAR - Avv. Di Leo).

26. *numero di pratica interno 1590*: Di Meo Ada / ARSSA - Trattasi di un'azione per usucapione svolta nei confronti di un terzo in cui l'Agenzia è stata chiamata per integrare il contraddittorio, in quanto intestataria catastale dei terreni in discussione. L'ARSSA in liquidazione si è costituita, chiedendo l'estromissione dal giudizio in quanto non più



interessata alla sorte dei fondi, passati nella disponibilità degli originari assegnatari per il combinato del trentennio dalla data del provvedimento concessorio unito al pagamento delle annualità di riscatto. La difesa è stata svolta dall'Ufficio legale interno, prossima udienza al 16 maggio 2013.



Allegato C

Relazione per l'Avvocatura Regionale in ordine ai contenziosi ex ARSSA pendenti.

Istituto Cinema & Industria / ERSA (poi ARSSA)

(Procedimento civile - recupero somme)

E' un giudizio definito, conclusosi con sentenza n. 20517/2011 resa dalla Corte di Cassazione che ha rigettato la domanda di risarcimento danni, avanzata dall'Istituto Cinema & Industria, conseguenti ad un presunto incarico di *sponsorizzazione* conferito con delibera del Presidente dell'ARSSA nel 1994, delibera peraltro mai ratificata del Consiglio di Amministrazione dell' Agenzia.

All'esito della sentenza definitiva l'ARSSA ha chiesto all'Avvocatura erariale di recuperare quanto versato all'Istituto Cinema & Industria in adempimento della sfavorevole sentenza d'appello, poi riformata in Cassazione.

Con nota 1° febbraio 2012 n. 3616 P l'Avvocatura dello Stato ha diffidato l'Istituto Cinema & Industria e la Video Comunicazione s.r.l. alla restituzione in favore dell'ARSSA, per i titoli di cui sopra, della complessiva somma di € 98.790,96 oltre agli interessi legali dal giorno dell'effettiva percezione (28 dicembre 2005) sino al giorno dell'effettiva restituzione, pena il ricorso all'azione giudiziaria di recupero con conseguente aggravio economico a carico degli intimati.

Per questa fase accessoria del giudizio, riferita all'azione esecutiva in danno dell'Istituto Cinema & Industria e Video Comunicazione per il recupero di quanto versato dall'ARSSA, l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 171/95 Avv. Pardi.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **295** del **22 APR 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garfani)

Walter Garfani

1



ARSSA / Sorgi Fabio**(Esecuzione forzata in sede civile)**

E' stato portato a termine il giudizio di rilascio dell'azienda agricola assegnata a norma della legge n. 590/65, che disciplina(va) l'assegnazione dei terreni provenienti dalla Riforma fondiaria, in ragione dell'inadempimento dell'assegnatario sig. Sorgi Fabio agli obblighi di versamento delle rate di ammortamento.

Il giudizio si è concluso con sentenza 24 febbraio 2010 n. 150 emessa dal Tribunale di Avezzano, trascritta presso la Conservatoria dei RR. II. dell'Aquila in data 2 dicembre 2010.


E' in atto il rilascio dell'immobile a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario di Avezzano, con rinvio per il prosieguo dell'esecuzione al 2 settembre 2013; l'attività di esecuzione è stata seguita *in loco* dall'Ufficio legale dell'ARSSA sino al 31 dicembre 2012, giorno in cui ha avuto luogo la definitiva soppressione dell'Agenzia.

Si allegano alla presente relazione (*sub All. B*) i verbali dell'ultimo rinvio dell'esecuzione disposto dall'Ufficiale Giudiziario di Avezzano il giorno 17 dicembre 2012; in tale occasione il debitore esecutato ha provveduto al versamento di € 11.500,00.

Da rilevare che la procedura esecutiva è stata rinviata diverse volte per dar modo all'assegnatario Sorgi Fabio di versare parte del debito accumulato, pari a circa € 70.000,00, fermo rimanendo che la procedura medesima è tuttora in piedi e non ha subito interruzioni di sorta; inoltre il titolo (la sentenza di rilascio) è stato emesso nel 2010 e dunque non vi è alcun pericolo di prescrizione.

La presente fase esecutiva - come detto - è stata finora seguita dall'Ufficio legale interno, ma la procedura contenziosa è comunque in carico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 2485/97 Avv. Lucci.



CITRA / ARSSA / Regione Abruzzo
(Procedimento amministrativo in appello)

Con sentenza n. 537/07 il TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara ha respinto il ricorso del CITRA avverso il mancato finanziamento di un'iniziativa del medesimo Consorzio da parte dell'ARSSA, come da deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia n. 26 del 15 maggio 1998 recante l'esecuzione del Piano operativo intersettoriale per l'assistenza finanziaria alle strutture collettive.

Il Giudice Amministrativo ha inoltre condannato il Consorzio alla refusione delle spese di giudizio.

Contro tale sentenza pende ricorso del CITRA dinanzi al Consiglio di Stato (Num. Reg. Gen. 3006/2008) e, ad oggi, non si ha contezza dell'udienza di discussione del ricorso, nella quale la difesa ARSSA è svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Il valore economico della controversia è quantificabile in lire 1.711.304.550 (attualmente € 883.815,04), pari al contributo richiesto da Consorzio e ritenuto non finanziabile dall'ARSSA con la ricordata delibera CdA n. 26/1998, ma la perspicua sentenza di primo grado - che ha analiticamente confermato le valutazioni tecniche operate dalla Commissione tecnica dell'ARSSA e trasfuse in delibera, relativamente alla mancanza dei presupposti contabili per accedere al finanziamento da parte del CITRA - lasciano presupporre un esito favorevole anche della sentenza d'appello.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'Avvocatura Distrettuale con nota 7 aprile 2008 n. 3756 P ha inviato all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma la sentenza ed il fascicolo di primo grado, oltre al ricorso in appello.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 3474/98 Avv. Lucci.



Cafarella Giovanni/ARSSA**(Procedimento amministrativo - risarcimento danni)**

Con sentenza n. 196/07 il TAR Abruzzo - L'Aquila ha accolto il ricorso proposto dal dr. Cafarella, il quale aveva partecipato alla selezione indetta dall'Agenzia per la designazione dei componenti il Nucleo di valutazione dei dirigenti, annullando la Deliberazione del C.d.A. ARSSA 28.12.2001, n. 68 con la quale venivano nominati i membri dell'Organo con esclusione del ricorrente.

Dopo che l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 28.9.2007, ha espresso parere negativo all'impugnazione, la sentenza è passata in giudicato e sono state liquidate le spese di giudizio alla parte ricorrente.

Con un nuovo ricorso al TAR L'Aquila notificato in data 28 ottobre 2008 il dr. Giovanni Cafarella, in relazione al precedente giudizio di annullamento della delibera di nomina dei componenti l'organismo di valutazione, ha chiesto - con motivazioni da valutare esclusivamente in diritto - il risarcimento dei danni assertamente subiti per effetto dell'annullato provvedimento, quantificati complessivamente in € 90.000,00: nello specifico le cifre richieste dal ricorrente vengono parametrize alla retribuzione annua lorda (€ 25.000,00) dei membri del Nucleo di valutazione per un triennio, ammontante a € 75.000,00 - oltre a € 15.000,00 per danno morale e in più il c. d. danno da perdita di *chance*.

Visto il tenore della prima sentenza, che costituisce il presupposto dell'odierna richiesta risarcitoria, non può fondatamente escludersi un esborso a danno dell'Amministrazione, seppure in dimensioni inferiori a quanto *ex adverso* richiesto. Anche in questa ulteriore fase di giudizio la difesa dell'Amministrazione è svolta dall'Avvocatura Distrettuale che è in possesso di tutta la documentazione di causa; pertanto per la presente causa l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 3095/08 Avv. Lucci.



ARSSA/ENEA**(Procedimento civile - recupero anticipazione)**


Con atto di citazione del 14 febbraio 2007 dinanzi al Tribunale di Avezzano l'ARSSA avviò un'azione nei confronti dell'Ente per le nuove tecnologie, energia ed ambiente - ENEA, finalizzata al recupero di parte delle somme a suo tempo anticipate per un progetto-pilota nel settore pataticolo, deliberato nell'ambito del Programma Quadro - primo sportello deliberato dalla Giunta Regionale (Del. n. 2188/96) a sua volta attuativo dei Programmi Operativi Abruzzo disciplinati dalla L. R. n. 32/95.

Tale progetto ad avviso dei tecnici dell'Agenzia era rimasto parzialmente inattuato, visto il mancato conseguimento della finalità principale del progetto, con ammissione al contributo della sola metà della somma rendicontata dall'ENEA e la conseguente decisione di recuperare parte delle somme anticipate dall'ARSSA, per l'importo di € 120.784,99.

L'azione è stata esperita nonostante le perplessità dell'Ufficio legale interno, che a suo tempo rappresentò agli Organi di direzione dell'Agenzia la difficoltà di provare l'assunto - fondato su una semplice quanto stringata relazione del Servizio Assistenza Tecnica - ragion per cui appare difficile che il Giudice adito possa condannare l'ENEA alla restituzione della somma reclamata dall'ARSSA.

Comunque il procedimento è stato istruito, sono state espletate le prove testimoniali, è stata redatta la comparsa conclusionale ed il Tribunale di Avezzano ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 19 dicembre 2012; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Come detto l'Ufficio legale interno aveva in carico la pratica contenziosa, poichè l'Avvocatura dello Stato ha difeso l'ENEA e vi era dunque conflitto, risolto *ex lege* in favore dell'Ente parastatale; ad ogni buon conto si indica il numero di identificazione del contenzioso dell'Avvocatura Distrettuale per l'attività svolta in favore dell'ENEA: CT n. 924/07 Avv. Buscemi.



Spera Ferdinando/ARSSA**(Procedimento amministrativo - risarcimento danni)**

Con sentenza n. 197/07 il TAR Abruzzo - L'Aquila ha accolto il ricorso proposto dal dr. Spera, il quale aveva partecipato alla selezione indetta dall'Agenzia per la designazione dei componenti il Nucleo di valutazione dei dirigenti, annullando la Deliberazione del C.d.A. ARSSA 28.12.2001, n. 68 con la quale venivano nominati i membri dell'Organo con esclusione del ricorrente.

Dopo che l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 28.9.2007, ha espresso parere negativo all'impugnazione, la sentenza è passata in giudicato e sono state liquidate le spese di giudizio alla parte ricorrente.

Con un nuovo ricorso al TAR L'Aquila notificato il 24 luglio 2008 il dr. Ferdinando Spera, in relazione al precedente giudizio di annullamento della delibera di nomina dei componenti l'organismo di valutazione, ha chiesto - con motivazioni da valutare esclusivamente in diritto - il risarcimento dei danni assertamente subiti per effetto dell'annullato provvedimento, quantificati nella somma complessiva di € 73.734,26, di cui: € 38.734,26 per danno patrimoniale, € 25.000,00 per danno da perdita di *chance* ed € 10.000,00 per danno all'immagine, alla professionalità, all'immagine ed alla personalità.

Visto il tenore della prima sentenza, che costituisce il presupposto dell'odierna richiesta risarcitoria, non può fondatamente escludersi un esborso a danno dell'Amministrazione, seppure in dimensioni inferiori a quanto *ex adverso* richiesto. Anche in questa ulteriore fase di giudizio la difesa dell'Amministrazione è svolta dall'Avvocatura Distrettuale che è in possesso di tutta la documentazione di causa; pertanto per la presente causa l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1765/08 Avv. Lucci.



ARSSA / Panella Roberto e Domenico**(Procedimento civile in appello - risoluzione contrattuale)**

Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2005 l'ARSSA conveniva in giudizio Domenico e Roberto Panella per sentir dichiarare la risoluzione di un contratto di cessione - effettuata nel 1998 in favore degli stessi - di un'azienda agricola *ex lege* n. 590/65 (formazione della piccola proprietà contadina), a seguito dell'inadempimento dell'obbligo di versare le rate di ammortamento, ammontanti a € 22.580,60 all'epoca dell'atto di citazione.

Inopinatamente il Tribunale di Avezzano ha emesso una sentenza, n. 442 del 2011, sfavorevole all'Agenzia, accogliendo l'eccezione di competenza proposta dai sigg.ri Panella e ritenendo la competenza funzionale della sezione specializzata agraria, con ciò discostandosi da analoghe sentenze di risoluzione contrattuale, per inadempimento agli obblighi imposti dalla Legge n. 590, rese nel tempo dal medesimo Tribunale.

Sembra pertanto trattarsi di una pronuncia gravemente errata, come detto senza precedenti specifici, in quanto la *res* contenziosa esula dalla materia dei contratti agrari e ricade in tema di inadempimento contrattuale, non essendo state proposte questioni relative all'esistenza, validità ed efficacia di un contratto agrario - che agrario non è, trattandosi di semplice vendita - come ha invece ritenuto il Giudice di prime cure.

Sulla base di tali convincimenti l'ARSSA, con nota 23.11.2011, ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, che ha seguito il giudizio di primo grado, di spiegare appello innanzi alla Corte competente.

Ciò detto, per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 5180/04 Avv. Urbani Neri.



ARSSA / Società Irrigazione Piana del Fucino / Consorzio di Bonifica /
S.A.F.A.B. / Consorzio di Bonifica Ovest / Regione Abruzzo
(Procedimento civile - risarcimento danni)


Con deliberazione n. 1265 del 30.12.2003 la Giunta Regionale d'Abruzzo indiceva una "Procedura ad evidenza pubblica per la costituzione di una società consortile per azioni, di scopo, finalizzata alla gestione degli impianti irrigui ad uso agricolo della Piana del Fucino, esistenti e da realizzare".

Nel dispositivo la Giunta Regionale indiceva la procedura negoziata per la costituzione della suddetta Società consortile, cui avrebbero dovuto partecipare il Consorzio di Bonifica Ovest Liri Garigliano, con una quota pari al 20%, l'A.R.S.S.A., con una quota pari al 10%, e la parte privata individuata a mezzo della procedura negoziata per il 70%.

Con il medesimo provvedimento si dava mandato al Componente la Giunta con delega al Settore Agricoltura di sovrintendere a tutte le attività necessarie per lo svolgimento della procedura negoziata e per la costituzione della suddetta Società di scopo.

A mezzo delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 46 del 25 giugno 2004 l'Agenzia prendeva atto di quanto disposto dalla Giunta, "demandando al Presidente dell'ARSSA ogni successivo adempimento per la costituenda Società consortile".

Nel rogito per Notaio Schiavone di Trasacco del 16 marzo 2005, rep. n. 1166, con cui si costituiva la Società consortile, interveniva l'assessore *pro tempore* addetto al Settore Agricoltura della Regione Abruzzo in rappresentanza - oltre che della Regione - del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano e contemporaneamente dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, A.R.S.S.A., con espressa menzione del fatto che a ciò fosse stato autorizzato dalla menzionata deliberazione della Giunta Regionale n. 1265/2003.




La Società, denominata "IRRIGAZIONE PIANA DEL FUCINO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", veniva iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. dell'Aquila in data 1° aprile 2005.

L'atto costitutivo appare viziato da difetto di rappresentanza da parte del Componente la Giunta che è intervenuto alla stipula dell'atto, in quanto la Legge Regione Abruzzo 1° giugno 1996, n. 29, istitutiva dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, all'art. 1 prevedeva che l'Agenzia avesse personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria; all'art. 8 disponeva che il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia.

Come noto, l'ARSSA è stata soppressa dalla Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 29. Ma all'epoca, data l'autonomia amministrativa riconosciuta all'Agenzia, di cui il Presidente era legale rappresentante *pro-tempore*, il Componente la Giunta Regionale con delega all'Agricoltura non aveva alcun potere per intervenire alla stipula dell'atto costitutivo della Società consortile prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1265/2003: insomma, ai sensi degli artt. 1398 e segg. cod. civ., l'atto costitutivo della società "Irrigazione Piana del Fucino Società Consortile per Azioni" appariva inefficace nei confronti dell'A.R.S.S.A., trattandosi di contratto concluso da rappresentante senza potere.

L'inefficacia poteva essere fatta valere dall'Agenzia con una semplice comunicazione al legale rappresentante della Società, come tale risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio: a tale scopo venne inviata una lettera, il 16 dicembre 2005, per denunciare l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'A.R.S.S.A., riscontrata dalla Società consortile in data 13 febbraio 2006.

Analizzando infine i contenuti della delibera di Giunta regionale n. 1265 del 30.12.2003 nonché della delibera del Consiglio d'amministrazione ARSSA n. 46 del 25.6.2004, si rileva come nessuno dei due provvedimenti conferisse alcuna procura, se è vero che la Deliberazione regionale n. 1265/2003 affidava al Componente di Giunta semplicemente il compito di *sovrintendere* alla costituzione della Società, cosa diversa dal conferimento di un potere rappresentativo.



Nè è sostenibile che un qualsivoglia potere rappresentativo fosse stato conferito all'Assessore con la delibera del C.d.A. ARSSA n. 46/2004, la quale conteneva una mera presa d'atto dei contenuti della Delibera di Giunta, demandando "al Presidente dell'ARSSA ogni successivo adempimento per la costituenda Società Consortile".


In conclusione l'Assessore regionale, nel momento in cui partecipò alla costituzione della Società in nome e per conto dell'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, agì quale *falsus procurator*, con la conseguente impossibilità di attribuire gli effetti del negozio costitutivo all'ARSSA che ne era rimasta estranea.

Ciò premesso, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2009 il Consorzio di Bonifica Ovest citava dinanzi al Tribunale di Avezzano la Società "Irrigazione Piana del Fucino" e la Regione Abruzzo al fine di sentir dichiarare la nullità dell'atto costitutivo della Società convenuta, stipulato con il menzionato rogito notar Schiavone del 2005; nelle more del giudizio interveniva la SAFAB, in proprio e quale mandataria dell'ATI raggruppante tutti i soci privati della Irrigazione, che a sua volta chiamava in giudizio l'ARSSA, il notaio Schiavone e l'Assessore del tempo, dr. Francesco Sciarretta; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Successivamente, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2010, pubblicato sul BURA del 22 giugno 2011, è stato nominato un Commissario *ad acta* che ha provveduto ad annullare la delibera di Giunta n. 1265/2003 - la quale, come detto, indicava una procedura per la selezione del socio privato di un'istituenda società consortile p.a., a cui sarebbe stata affidata la realizzazione delle vasche di accumulo e degli impianti irrigui fucensi - e dei conseguenti atti di gara.

Ciò sembrerebbe determinare il venir meno della *causa petendi*; la causa tuttavia è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice dr. Corasaniti, rinviata al 16 ottobre 2013 per il completamento della prova testimoniale - in quanto le Società Irrigazione e SAFAB hanno avanzato in riconvenzionale richieste risarcitorie, derivanti dalla mancata esecuzione della delibera n. 1265/2003, pari ad € 20.024.000,00.

* * * *




Data la complessità della vicenda giudiziaria sopra descritta, la molteplicità di parti in causa e la pluralità dei profili giuridici trattati appare difficile formulare una prognosi dell'esito finale di causa, atteso che l'annullamento della delibera regionale di costituzione della Società irrigua non preclude ed anzi presuppone la richiesta di danni *ex adverso* avanzata, sia pure in dimensioni francamente eccessive.

Comunque le difese di Regione, ARSSA e Consorzio di Bonifica cospirano a dimostrare l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla Società consortile e dal Socio privato, per difetto di un legittimo affidamento circa il perfezionamento della procedura di gara e/o del lamentato pregiudizio per la mancata operatività del nuovo soggetto.

La difesa dell'ARSSA era assicurata dall'Ufficio legale interno, essendovi conflitto con la Regione, a norma dell'art. 43, R. D. 30.10.1933, n. 1611.

La Regione Abruzzo si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila (CT n. 1575/09 Avv. Buscemi).



Del Prete Gaetano / ARSSA ed altri(Procedimento amministrativo - declaratoria illegittimità costituzionale)


Con ricorso notificato il 21 marzo 2006 il dr. Gaetano Del Prete convenne in giudizio l'Agenda dinanzi al TAR Abruzzo per ivi sentir dichiarare l'annullamento della delibera C.d.A. n. 86 del 31.12.2002, con la quale si indiceva un concorso interno a n. 5 posti di dirigente nel ruolo del personale dell'Agenda e veniva contestualmente revocato un concorso pubblico, precedentemente deliberato dall'ARSSA, a n. 6 posti di dirigente in vari profili professionali e a cui il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione.

L'ARSSA si costituì in giudizio con l'assistenza dell'Ufficio Legale interno in persona dell'avv. Vitangelo Pansini, mentre la Regione ha resistito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila.

Con sentenza n. 276/2011 il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, ma per un profilo - relativo alla legge regionale in base alla quale venne bandita la selezione - ha rimesso con separata ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale, che ha successivamente dichiarato incostituzionale la norma in base alla quale era stato bandito il concorso.

Sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale, che come noto ha efficacia *ex tunc* ed opera *erga omnes*, sono state travolte le posizioni di tutti i quattro dirigenti nominati all'esito del concorso interno, fatti salvi ovviamente gli effetti irrevocabilmente prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale.

All'esito del concorso interno furono nominati quattro dirigenti; i due ancora in servizio (uno è in quiescenza, l'altro in esonero), retrocessi al grado di funzionario con provvedimento della competente Direzione Risorse Umane della Giunta, hanno attivato ulteriori rimedi giurisdizionali che sono curati dall'Avvocatura Regionale.



Ciulli Martino Carlo/ARSSA

(Procedimento civile in fase d'appello - usucapione)

E' in fase d'appello una sentenza del Tribunale di Avezzano del 2010 che ha rigettato la richiesta - avanzata dal Ciulli - di usucapione di un terreno su cui ancora insiste il vincolo di riservato dominio dell'Agenzia, con conseguente condanna al rilascio del fondo in favore dell'ARSSA.

In particolare dinanzi al Tribunale l'Agenzia, difesa dall'Ufficio legale interno, ha invocato la non usucapibilità del fondo, in quanto destinato a fini di pubblica utilità.


Inoltre, per difetto di subentro nel rapporto di assegnazione da parte degli eredi dell'originario assegnatario Di Mattia Flavio, nei cui confronti - oltre che dell'Agenzia - l'attore aveva spiegato domanda d'usucapione, non s'è compiuta la procedura di assegnazione ed il compendio è tornato nella disponibilità dell'Agenzia.

L'attore ha frapposto gravame avverso la sfavorevole sentenza; dopo la prima udienza del 28 marzo 2012 è stata fissata udienza in Corte al 26 febbraio 2014 per la precisazione delle conclusioni.

Il valore della controversia è pari all'incirca a € 25.000,00 e la prognosi di soccombenza nel giudizio di secondo grado, in cui l'Agenzia è costituita con l'Avvocatura dello Stato, appare piuttosto remota.

Per quanto sopra l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: (CT n. 940/2011 Avv. Borgoni).



Fallimento Agricola Fracassi / ARSSA + 1
(Procedimento civile - cancellazione vincolo)

Si tratta di una causa fra vari contraddittori, finalizzato all'acquisizione da parte del Fallimento di un terreno a suo tempo assegnato dall'ARSSA alla sig.ra Maria Assunta Pantoli.

Con atto di citazione notificato il 9.7.2008 la Curatela del Fallimento "Agricola Fracassi di Pantoli Maria Assunta e C. s.a.s" evocava in giudizio l'Agenzia, per ivi sentir ordinare la cancellazione d'ufficio del riservato dominio imposto a suo tempo dall'Ente Fucino (cui è succeduta l'ARSSA) su un terreno, assegnato con atto notarile del 1974 alla citata sig.ra Pantoli.


Il vincolo, da tempo scaduto per il decorso del trentennio dall'assegnazione, non è stato formalmente rimosso in quanto tale adempimento non è mai stato richiesto dall'ex assegnataria.

Infatti va rilevato come tale cancellazione sia prevista ad istanza di parte, quale fattispecie di completamento della procedura di riscatto del fondo, riscatto in ogni caso avvenuto (come nel caso di specie) con la conduzione del fondo e con il pagamento delle trenta annualità di ammortamento.

Poiché si verte in materia di un semplice quanto eventuale adempimento amministrativo, nel caso il Tribunale decida di imporre coattivamente la cancellazione del vincolo (che ha in ogni caso mero valore dichiarativo di un effetto già prodotto per legge) ad opera dell'amministrazione regionale, non si dà conto di alcun valore economico.

L'udienza di precisazione delle conclusioni, dinanzi al Tribunale di Avezzano, è fissata per il giorno 11 luglio 2013; si allegano (*sub All. B*) i verbali di udienza per opportuna conoscenza da parte dell'Avvocatura Regionale.

La difesa dell'Amministrazione era affidata all'Ufficio legale interno; trattandosi di procedimento di natura processuale ancora pendente il medesimo viene trasferito all'Avvocatura Regionale, che assicurerà la tutela degli interessi regionali.



Carboni Annarita / ARSSA
(Procedimento civile - lavoro)


Con ricorso notificato il 2 maggio 2011 la dipendente a tempo indeterminato Annarita Carboni ha adito il Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro per sentir condannare l'Agazia al reintegro nelle mansioni, con risarcimento dei danni patiti e quantificati in circa € 20.000,00 - danni conseguenti ad un presunto demansionamento *ex art. 2103 cod. civ.*, oltre alla corresponsione dell'indennità di trasferta per un supposto comando presso un ufficio ARSSA (Cepagatti) diverso da quello di originaria assegnazione (Enoteca di Ortona).

In realtà la Carboni - assegnata dall'origine al Servizio valorizzazione dei prodotti con sede a Villanova di Cepagatti (Pescara), di cui l'Enoteca è un semplice sportello sul territorio - fino al 2009 venne distaccata temporaneamente presso l'Enoteca di Ortona a titolo di mera agevolazione, in quanto la Carboni era lì residente; successivamente la dipendente fu invitata a rientrare presso il Servizio e la sede *di appartenenza* a Pescara, in quanto la sede dell'Enoteca - Palazzo Corvo - veniva interessato da lavori di ristrutturazione, ultimati nel 2011.

Quanto al preteso *demansionamento*, dalla relazione del dirigente del Servizio emerge come la Carboni sia stata sempre invitata di volta in volta a collaborare nell'esecuzione delle pratiche di istituto; il dirigente peraltro ha dichiarato che l'attività dell'Enoteca si era di molto ridotta per il venir meno dei finanziamenti.

E' stata svolta l'istruttoria dibattimentale e la causa è andata in decisione: si allega (*sub AII. B*) uno stralcio dei verbali di udienza. Pochi giorni orsono è intervenuta la sentenza del Giudice del Lavoro di Pescara, n. 3054/13, che ha riconosciuto alla dipendente la sola indennità di trasferta, pari a € 8.941,26 oltre interessi e rivalutazione, e parte delle spese legali (€ 1.600,00 + IVA e CAP).

L'Agazia è costituita in giudizio con l'Avvocatura erariale, pertanto per eventuali iniziative giudiziarie relative all'appello l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali. Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1103/2011 Avv. Simeoli.



MELIORBANCA/ARSSA/Soc. Coop.va ABC
(Richiesta stragiudiziale - escussione fideiussione)


Si è in presenza di una richiesta *stragiudiziale* di pagamento di una fideiussione dell'Agazia rilasciata nel 1988, a favore di Meliorbanca, per un mutuo concesso alla Cooperativa ABC - Valfino di Bisenti (TE).

Dinanzi al mancato versamento delle rate di ammortamento la Banca ha avviato l'esecuzione immobiliare in danno della Cooperativa, conclusa nel 2010, da cui ha ricavato la somma di € 258.742,24 - pari all'intera sorte capitale e a parte degli interessi.

Con lettera 23 luglio 2011 l'avv. Paolo Canonaco, per conto di Meliorbanca, ha chiesto all'ARSSA il pagamento degli interessi a suo dire rimanenti - pari a € 179.524,14 - sul credito originariamente vantato; all'esito di una successiva corrispondenza ha proposto di chiudere transattivamente alla cifra di € 140.000,00.

A mezzo di varie note si è rappresentato al legale della Banca che le condizioni finanziarie dell'Agazia, peraltro in stato di Liquidazione, non consentivano di far fronte al richiesto pagamento, soprattutto in difetto di un vaglio giudiziale sulle pretese creditorie della creditrice, incentrate sul calcolo dei residui interessi ed azionate a così lunga distanza - oltre venti anni - dalla prestata obbligazione di garanzia.

E' quindi possibile l'insorgenza di un futuro contenzioso, minacciato da ultimo con lettera dell'avv. Canonaco del 6 luglio 2011, ad opera di Meliorbanca, contenzioso che vedrà legittimata passivamente la Regione Abruzzo (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA *ex art. 6* della L. R. n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall'allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle Leggi Regione Abruzzo nn. 38/88 e 91/91 che disponevano sostegno finanziario agli Organismi cooperativi ed alle Imprese agricole.



MELIORBANCA /ARSSA /Azienda Agricola Colle Cerri

(Richiesta stragiudiziale - escussione fideiussione)


Siamo in presenza di una richiesta *stragiudiziale* di pagamento relativa a tre fideiussioni rilasciate dall'Agenzia - fra il 1984 e il 1988 - a favore di Meliorbanca, per altrettanti mutui concessi all'Azienda Agricola Colle Cerri di Arsita (TE).

Dinanzi al mancato pagamento delle rate la Banca ha avviato l'esecuzione immobiliare in danno dell'Azienda, conclusasi con un nulla di fatto per incapacità della debitrice.

Con nota dell'avv. Paolo Canonaco in data 6 dicembre 2010 la Banca ha escusso l'ARSSA per la garanzia all' 80% accordata all'Azienda Colle Cerri a fronte di tre distinti mutui, nel periodo sopra indicato, per un totale di € 197.130,10; con un conteggio successivo, rimesso il 6 luglio 2011 a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia, il legale ha chiesto inoltre interessi e rivalutazione sulla sorte capitale per un ammontare complessivo di € 485.231,17.

Le condizioni finanziarie dell'Agenzia, peraltro in stato di Liquidazione, non consentivano di far fronte al richiesto pagamento, soprattutto in difetto di una adeguata verifica delle pretese creditorie della Banca creditrice, lievitate con il calcolo degli interessi moratori ed azionate a così lunga distanza - oltre venti anni - dalla prestata fideiussione, sia pure per rispettare i lunghi tempi della procedura esecutiva immobiliare condotta a danno dell'Azienda garantita.

E' quindi possibile l'insorgenza di un futuro contenzioso ad opera di Meliorbanca, contenzioso che vedrà legittimata passivamente la Regione Abruzzo (che succede ai rapporti attivi e passivi facenti carico alla disciolta ARSSA ex art. 6 della L. R. n. 29/2011) e nel cui interesse, comunque, le fideiussioni venivano prestate dall'allora ERSA, divenuta poi ARSSA, in ossequio alle Leggi Regione Abruzzo nn. 38/88 e 91/91 che disponevano sostegno finanziario agli Organismi cooperativi ed alle Imprese agricole.




ARSSA / Pansini Vitangelo ed altri**(Procedimento civile - lavoro)**

Con ricorso notificato il 16 marzo 2012 il dr. Vitangelo Pansini ed altri dirigenti *ex* ARSSA, oggi tutti ricorrenti, hanno convenuto l'ARSSA dinanzi al Tribunale del Lavoro di Avezzano per sentirla condannare al pagamento delle differenze retributive relative al calcolo dell'indennità di reggenza di servizi *ad interim* per gli anni 2005-2008, con interessi legali e rivalutazione monetaria: il tutto per un ammontare complessivo di € 146.116,77.

La doglianza comune è che l'Amministrazione, nel calcolare l'importo dell'indennità di reggenza *ad interim* di uffici dirigenziali vacanti di titolare, abbia adottato fino all'anno 2008 un metodo ritenuto arbitrario, in quanto difforme dai criteri adottati dalla Regione, con conseguente illegittimità delle deliberazioni ARSSA nn. 24/1999 e 39/2001, le quali stabilivano il trattamento economico di posizione dei dirigenti correlato alla direzione dei servizi.

La sostanza economica risiede nella rivendicazione di un'indennità di reggenza pari al 50% dell'indennità di posizione per gli anni considerati, anziché del 10% quale è quella corrisposta effettivamente dall'Agenzia ai propri dirigenti.

A tale riguardo basterà considerare come l'ARSSA, finché è stata in vita, ha goduto di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto alla Regione Abruzzo, di cui era Ente strumentale; ciò è tanto vero che con la censurata delibera-madre n. 24, adottata dal Consiglio d'Amministrazione il 24 giugno 1999, peraltro *mai impugnata dagli interessati*, l'Organo deliberativo provvide a fissare autonomamente il trattamento economico di posizione e l'indennità di reggenza da corrispondere ai dirigenti titolari di servizi, senza che dal plesso normativo richiamato da parte ricorrente si possa ora o si potesse allora inferire un qualsivoglia obbligo, da parte dell'Agenzia, di uniformarsi al più favorevole trattamento previsto dalla Regione per i propri dirigenti.



Di più, argomentando *a contrario*, proprio le recenti vicissitudini di tutti i dipendenti già in forza all'ARSSA, inseriti *ex lege* nei ruoli regionali dal 1° gennaio 2012 per effetto della soppressione, testimoniano come sino alla fine dello scorso anno il personale dell'Agenzia formasse un ruolo del tutto distinto da quello regionale, con differenze di trattamento retributivo rispetto ai dirigenti, ai funzionari titolari di ufficio e finanche rispetto al fondo incentivante spettante ai restanti lavoratori, fondo meno generoso se paragonato a quello previsto per il personale regionale.

Da quanto precede sembrerebbe che la pretesa giudizialmente avanzata dai dirigenti ex ARSSA non sia meritevole di accoglimento, anche se non si può con sicurezza escludere che il Giudice del Lavoro riconosca loro alcune somme a titolo di differenze retributive, sia pure – presumibilmente – per importi inferiori a quelli reclamati.

Essendo una causa documentale non vi è stata attività istruttoria; dopo la prima udienza del 19 giugno 2012 è stata fissata quella di discussione per il giorno 10 febbraio 2015, con il patrocinio affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila e con domiciliatario esterno, nella persona dell'avv. Patrizia Coletta del Foro di Avezzano; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1283/2012 Avv. Buscemi.



ARSSA / Caroselli Erminio

(Procedimento civile - risoluzione contrattuale)

L'A.R.S.S.A. vendette con patto di riservato dominio all'agricoltore Caroselli Erminio di Celano vari terreni situati nei comuni di Avezzano, San Benedetto dei Marsi e Celano per complessivi ha 4.24.19 ad un prezzo di lire 172.200.000 (pari ora a € 88.933,88), giusta atto del 14 giugno 2000 rep. n. 195056 per notar Arturo Di Giovanni di Avezzano; tutto ciò ai sensi delle leggi nazionali nn. 590/65 e 817/71 finalizzate alla formazione della piccola proprietà contadina.

Con tale atto il sig. Caroselli Erminio si impegnava ad estinguere il prezzo di vendita, oltre gli interessi, in trenta annualità, con pagamento di rate di lire 9.958.343 (in valuta corrente € 5.143.05) ciascuna a far data dal 31 ottobre 2001.


Il predetto acquirente non ha però pagato le rate di ammortamento concordate, né sono valsi gli inviti dell'Agenzia a regolarizzare la situazione: ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del contratto, nel caso di mancato pagamento di due sole rate la vendita si intende risolta di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate vengono acquisite dall'Agenzia a titolo di indennizzo.

A fronte della persistente morosità dell'acquirente (€ 39.244,40 al 31.10.2010 + interessi di mora del 5% ex art. 7 del contratto) l'Agenzia ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, al fine di ottenere l'integrale restituzione del bene libero da persone e cose, avanzando nel contempo istanza di pagamento dei ratei maturati a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione e sfruttamento del bene nonché di risarcimento dei danni ex art. 1453 codice civile.

Il giudizio di risoluzione contrattuale, il cui esito appare abbastanza scontato, è stato affidato al patrocinio all'Avvocatura erariale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'attuale numero di identificazione della pratica è: CS n. 1750/11 Avv. Pardi.



ARSSA / Fragassi Domenico
(Procedimento civile - risoluzione contrattuale)

L'A.R.S.S.A., ai sensi delle leggi nn. 590/65 e 817/71 sulla formazione della piccola proprietà contadina, vendette con patto di riservato dominio all'agricoltore Fragassi Domenico un'azienda agricola con annessi fabbricati rurali situata in Comune di Città Sant'Angelo, (Pescara), Contrada Acquatina, per complessivi ha 60.60.98 ad un prezzo di € 990.580,24 - giusta atto del 20 gennaio 2005 rep. n. 203234 per notar Pasquale Rozzi di Pescara.

Con tale atto il sig. Fragassi Domenico si impegnava ad estinguere il prezzo di vendita, oltre gli interessi, in trenta annualità, con pagamento di rate di € 47.327,59 ciascuna a far data dal 31 ottobre 2004.


Il predetto acquirente non ha pagato le rate di ammortamento concordate né sono valsi gli inviti dell'Agenzia a regolarizzare la situazione: ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del contratto, nel caso di mancato pagamento di due sole rate la vendita si intende risolta di pieno diritto e le quote annuali eventualmente versate vengono acquisite dall'Agenzia a titolo di indennizzo.

A fronte della persistente morosità dell'acquirente (€ 189.310,36 al 31.10.2010 + interessi di mora del 5% *ex art. 8* del contratto) l'Agenzia si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, al fine di ottenere l'integrale restituzione del bene libero da persone e cose, avanzando nel contempo istanza di pagamento dei ratei maturati a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione e sfruttamento del bene nonché di risarcimento dei danni *ex art. 1453* codice civile.

Il giudizio di risoluzione contrattuale, il cui esito non dovrebbe riservare sorprese, è stato affidato al patrocinio dell'Avvocatura erariale, ricollegandosi fra l'altro la fattispecie in esame ad altra precedentemente trattata dal medesimo Ufficio.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà dunque l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

L'attuale numero di identificazione della pratica è: CS n. 306/11 Avv. Pardi.



Martinelli Alessio / ARSSA
(Procedimento civile - lavoro)

E' un procedimento di lavoro, azionato con ricorso del 20 gennaio 2011 dal sig. Martinelli Alessio - che intratteneva un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'Agencia, sede di lavoro presso il Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni, terminato il 30 giugno 2011 - per sentir ordinare la modifica del contratto a tempo indeterminato, dal 1° febbraio 2006 ad oggi, con conseguente risarcimento danni da liquidare in via equitativa.

Le norme che si assumono violate sono quelle della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) nonché quelle dei D. Lgs. n. 368/2001 e n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 133/2008.


Al ricorrente è stato opposto in giudizio il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., non avendo il Martinelli superato alcuna procedura concorsuale, necessaria in tema di stabilizzazione, che avrebbe comunque comportato la necessità di adire il Giudice amministrativo; in ogni caso l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande proposte, atteso che la normativa sulla stabilizzazione poteva applicarsi esclusivamente negli anni 2008 e 2009.

La causa è in corso dinanzi al Tribunale di Avezzano; con ordinanza del 22 giugno 2011, ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 8 ottobre 2013; la prognosi dovrebbe essere quella del rigetto delle istanze *ex adverso* avanzate.

L'Amministrazione è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila e la domiciliazione esterna dell'avv. Patrizia Coletta del Foro di Avezzano; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà pertanto l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 584/11 Avv. Pardi.



SGA - Società Gestione Attività / ARSSA**(Procedimento civile - giudizio monitorio)**

Pende dinanzi al Tribunale di Avezzano un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla SGA - Società Gestione Attività (subentrata al Banco di Napoli nella gestione dei crediti di difficile esazione) a danno dell'ARSSA, in dipendenza di una fideiussione rilasciata il 27 marzo 1991 dall'allora ERSA a favore della Nuova Saccarifera Meridionale - NUSAM, poi fallita.


La Società SGA è succeduta *ex lege* al Banco di Napoli quale creditore fallimentare della NUSAM ed è stata ammessa al passivo del Fallimento, dal quale ha ottenuto la somma di € 765.445,76; la differenza a carico dell'Agenzia per la fideiussione rilasciata è di € 598.130,81 che - sommati agli interessi legali dal 1991 - portano il credito vantato dalla SGA a complessivi € 1.207.036,17.

Con ordinanza del 22 novembre 2012 il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Avezzano e SGA ha notificato atto di precetto il 23 gennaio 2013, da onorare entro 120 giorni dalla data di notifica; la prossima udienza di trattazione è fissata per il 19 aprile 2013; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

La difesa dell'Amministrazione è affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliatario esterno l'avv. Vitangelo Pansini del Foro di Avezzano.

Il procuratore della Società creditrice, avv. Gaetano Stornelli, ha formulato una proposta transattiva consistente nel pagamento della metà della somma portata in decreto; in considerazione dell'importante *alea* di giudizio, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato che come detto segue il giudizio, il Direttore delle Politiche Agricole - all'uopo interpellato dall'Avvocatura Regionale - con lettera prot. n. RA 58198 ha ritenuto l'opportunità di dar seguito al tentativo di definizione transattiva della vertenza con il supporto tecnico della medesima Avvocatura Regionale, la quale per il presente giudizio assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila a cui è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1348/2011 Avv. Di Leo.



Amicone Franco / ARSSA
(Procedimento civile - spoil system)

Con ricorso notificato il 10 gennaio 2012, preceduto da una raccomandata a.r. 22 giugno 2011 - di impugnazione del *licenziamento* dall'incarico - il dr. Franco Amicone, ex Direttore Amministrativo dell'Agenzia, ha convenuto la Scrivente dinanzi al Tribunale - Giudice del Lavoro di Avezzano per sentir dichiarare l'illegittimità del *licenziamento* intimato al ricorrente, con conseguente condanna dell'ARSSA al risarcimento dei presunti danni patiti per l'interruzione anticipata del rapporto, pari a € 107.283,67.


Tutto ciò previa sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Consulta per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 *bis* della L. R. n.29/96, istitutiva dell'ARSSA (ora soppressa).

Il dr. Franco Amicone rivestì la carica di Direttore amministrativo dell'ARSSA con contratto a termine stipulato il 15.11.2007 a seguito di nomina del Direttore Generale (delibera n. 147 del 30.10.2007).

L'art. 11 *bis* della legge istitutiva prevedeva la facoltà per il Direttore Generale dell'ARSSA di nominare due Direttori di area, una tecnica e l'altra amministrativa, che lo coadiuvassero nello svolgimento delle funzioni; siffatti incarichi erano di natura assolutamente discrezionale, con durata variabile fra i tre e i cinque anni, e comunque cessavano con la decadenza del Direttore Generale che li aveva conferiti.

Ed in effetti, essendo decaduto il Direttore Generale il 4 agosto 2009, l'ARSSA comunicava al dr. Amicone, con lettera 5 agosto 2009 n. 678, la risoluzione del contratto di collaborazione in pari data, come previsto dal ricordato art. 11 *bis* L.R. n.29/96 nonché dall'art. 7 del contratto individuale sottoscritto dal dr. Amicone.

Per quanto riferito va ritenuto insussistente qualsiasi evento pregiudizievole patito dall'odierno ricorrente, trattandosi di semplice revoca di un incarico fiduciario precedentemente conferito: questo porta ragionevolmente a ritenere che le istanze *ex adverso* proposte verranno rigettate in sede giudiziaria.




La causa è in fase istruttoria e la prossima udienza è fissata per il 12 giugno 2013 onde terminare l'esame testimoniale; l'Agenzia è costituita in giudizio con l'Avvocatura erariale.

Si allega (*sub* **AII. B**) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT. n. 342/2012 Avv. Di Leo.



SGA - Società Gestione Attività / Regione Abruzzo / ARSSA**(Procedimento civile - escussione fideiussioni)**

Con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale dell'Aquila, notificato a Regione e ARSSA nel mese di agosto 2011, S.G.A. S.p.A ha chiesto il pagamento delle posizioni debitorie delle Cooperative APA e Solagna di Tanesi nonché della ditta Dario D'Angelo, tutte suppostamente garantite dall'ARSSA in uno con la Regione Abruzzo, per un importo complessivo di € 5.221.114,75, a fronte di contratti di mutuo concessi dal Banco di Napoli (cui SGA succede *ex lege*) e garantiti dalle convenute Amministrazioni pubbliche con fideiussioni prestate in favore delle tre imprese agricole, a norma delle leggi regionali di settore nn. 38/88 e 91/91, nel lontano 1989; la prima udienza si è tenuta il 28 dicembre 2011.

In effetti, con leggi regionali n. 38/88 e n. 91/91 furono disposti interventi finanziari in favore di Cooperative ed Imprese agricole, finalizzati alla ricapitalizzazione e all'abbattimento delle passività onerose.

L'istruttoria delle domande presentate dalle Cooperative venne affidata all'ERSA (poi ARSSA), mentre le domande presentate dagli Imprenditori furono istruite direttamente dagli uffici della Regione, come appunto quella in data 2.10.89 avanzata dalla ditta Dario D'Angelo, oggi evocata in giudizio; domande per le quali l'ERSA, a mezzo delibera C.d.A. n.123/89, approvata con provvedimento di Giunta regionale n. 7519 del 14.12.1989, ebbe a prevedere espressamente (punto 3 della parte dispositiva) la ricaduta di ogni conseguenza dell'impegno sul bilancio regionale, attesa la sostanziale estraneità dell'Ente stesso a qualunque attività valutativa dell'istanza di finanziamento.

Le due leggi nn. 38 e 91 prevedevano infatti che le operazioni di mutuo stipulate per le descritte finalità fossero assistite dalla garanzia fideiussoria dell'ERSA rilasciata in nome e per conto della Regione Abruzzo, la quale con delibere di Giunta n. 4166 del 6 luglio 1989 e n. 4734 del 27 luglio 1989 aveva stilato un programma di intervento relativo al consolidamento di passività onerose e successivamente comunicato all'ERSA, con nota 12.10.1989 prot. n. 20942/13315,



che "l'Ente in indirizzo, ai sensi della legge regionale in oggetto (la n. 38/88), rilascia fideiussioni in nome e per conto della Regione Abruzzo".

Si trattava - come poi ribadito dalla nota n. 22086/13547 del 30.10.1989 del II Dipartimento Agricoltura e Foreste, Servizio Cooperazione - di un compito che l'Ente era chiamato a svolgere "come atto dovuto in nome e per conto della Regione stessa al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, ma eseguendo un'attività vincolata i cui effetti giuridici, economici e finanziari dovranno ricadere nella sfera della Regione stessa". Nella medesima lettera inoltre si diceva che "il Consiglio d'Amministrazione di codesto medesimo Ente, nella sua azione, dovrà limitarsi a prendere atto dei singoli provvedimenti di concessione, senza procedere a ulteriore istruttoria, disponendo l'atto fideiussorio".

Furono così rilasciate dall'Agenzia n. 187 fideiussioni per un importo di lire 82.306.332.000, con integrale copertura del rischio a carico del bilancio regionale (cap. 312600).

Da allora i servizi dell'Agenzia seguirono lo svolgimento di tali rapporti ma fu sempre la Regione ad assumere direttamente le decisioni che andavano prese in merito, quali ad esempio la revoca dei benefici contributivi, tanto che nel 2001 l'ARSSA consegnò alla Direzione Agricoltura della Giunta Regionale i fascicoli delle fideiussioni rilasciate in nome e per conto della Regione Abruzzo, fra cui l'Associazione APA e Solagna di Tanesi, per cui è attualmente causa insieme alla ditta Dario D'Angelo.

Del resto anche scorrendo l'atto di *vocatio in jus* si ha contezza dell'occasionale coinvolgimento dell'Agenzia nei rapporti dedotti in giudizio, se è vero che l'ARSSA viene definita da SGA, unitamente alla Regione Abruzzo, genericamente debitrice nei confronti della società attrice, in forza di legge, di notevoli somme (pag. 5 atto di citazione).

Difficile definire una prognosi circa la fondatezza delle pretese *ex adverso* avanzate, e dunque sul (notevole) esborso cui sarebbe soggetta la Regione Abruzzo nel caso di soccombenza, incentrandosi l'indagine giudiziale sulla regolarità delle azioni esecutive intraprese dalla Banca creditrice nel rispetto dei termini e delle condizioni recati dagli artt. 1944 e 1957 del codice civile, e sulla successiva ritualità




delle procedure di insinuazione al passivo dei fallimenti degli organismi cooperativi.

La difesa dell'ARSSA (e della Regione, che in ogni caso è succeduta *ex lege* nella causa) è stata affidata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1746/2011 Avv. Di Leo.



Silveri Donato / ARSSA

(Fase stragiudiziale - risarcimento danni)

Il dr. Donato Silveri è un dipendente a tempo indeterminato ex ARSSA che ha subito - in servizio - un grave incidente stradale nei pressi di Pratola Peligna, in data 6 maggio 2001: mentre era alla guida di un'auto dell'Agenzia si scontrava con altro automezzo condotto dal sig. Pace Alfonso, dipendente del Ministero dell'Interno.


Con lettera del 30 agosto 2001 il legale di fiducia del dr. Silveri ha inviato all'Assicurazione di controparte (Aviva Italia Spa) un atto stragiudiziale di denuncia del sinistro e contestuale richiesta di risarcimento danni, partecipato all'Agenzia, all'INAIL e alla Unipol Sp.a. che assicurava la responsabilità civile dell'ARSSA per i sinistri occorsi ai dipendenti in missione.

D'altro canto, a mezzo nota 10 gennaio 2013 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, di cui è dipendente l'altra persona coinvolta nel sinistro, ha chiesto il rimborso degli stipendi erogati al sig. Pace Alfonso nel periodo di malattia, dal 6 maggio 2011 all'11 gennaio 2012, per un importo pari a € 26.219,56.

Inoltre pende dinanzi al Giudice di Pace di Pratola Peligna un procedimento penale relativo alle lesioni riportate dai conducenti, a cui l'Agenzia è estranea, nel quale sono state citate entrambe le Compagnie assicuratrici.

Da ultimo il *Broker* Mediass Spa di Pescara, che curava tutti i contratti assicurativi intrattenuti con le varie Compagnie per conto della soppressa Agenzia, ha comunicato che le Assicurazioni procederanno con la definizione delle posizioni afferenti le lesioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro nonché della rivalsa del datore di lavoro Vigili del Fuoco.

Ad oggi non vi è dunque alcuna posizione contenziosa riferita al sinistro stradale che veda coinvolta l'ex ARSSA; si è peraltro ritenuto opportuno segnalarla in caso insorgano iniziative giudiziarie a carico dell'Amministrazione regionale.



Del Rosario Maria Franca + 2 / ARSSA**(Procedimento civile - lavoro)**

Con ricorso notificato il 9 febbraio 2012, preceduto dalla raccomandata a.r. 27 ottobre 2011 di impugnazione del termine apposto al contratto, Bernardi Nadia, Del Rosario Maria Franca e Restaino Maria Rita hanno convenuto l'ARSSA dinanzi al Tribunale di Avezzano - Giudice del Lavoro, all'udienza del 26 giugno 2012, per sentir dichiarare l'illegittimità del *termine* apposto al contratto a tempo determinato e conseguentemente riassunzione in servizio; in via graduata per sentir condannare l'Agenzia al risarcimento del danno, parametrato in venti mensilità di retribuzione globale.

La doglianza prende origine dall'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 5 portieri addetti alla sede centrale per un periodo di 12 mesi, disposto con deliberazione del Commissario ARSSA n. 27 del 14 giugno 2010 e richiesto al Centro per l'impiego di Avezzano con nota 29 giugno 2010; riscontrato dal Centro medesimo il 9 agosto 2010 con l'indicazione di n. 5 nominativi di lavoratori aventi diritto secondo l'ordine in graduatoria.

A ciò faceva seguito la determinazione dirigenziale 13 agosto 2010 n. 84 di nomina della Commissione interna per la sperimentazione lavorativa e finalmente l'assunzione in servizio dei lavoratori presso l'ARSSA, all'esito di favorevole visita medica, assunzione disposta a mezzo determinazione dirigenziale 31.08.2010 n. 97. Con comunicazione 25 agosto 2010 n. 713 l'ARSSA comunicava al Centro per l'impiego l'assunzione dei cinque portieri a far data del 1° settembre 2010.

Infine venivano sottoscritti i contratti individuali di lavoro a tempo determinato fra l'Agenzia e Del Rosario Maria Franca, Bernardi Nadia e Restaino Maria Rita, con l'affidamento delle mansioni di portiere per le quali ciascuna lavoratrice era stata avviata all'impiego.

Insomma si trattava di una procedura di reclutamento a tempo determinato, con apposizione del termine di un anno specificamente indicato nell'art. 2 (Durata del rapporto) del contratto individuale stipulato con ciascuna prestatrice d'opera.



E' pertanto singolare come ad una selezione effettuata a chiamata diretta, tramite elenchi nominativi rimessi dal Centro per l'impiego, e conclusasi senza proroga alcuna faccia seguito una richiesta di stabilizzazione - ipotizzata in funzione della necessità di assicurare in via stabile e duratura la funzionalità lavorativa e la conseguente copertura di vuoti strutturali d'organico - così come pretenderebbero le parti ricorrenti.

Siffatte necessità, anche se per mera ipotesi esistenti, attengono alla esclusiva valutazione dell'Amministrazione regionale; inoltre per il servizio di portierato l'Agenzia, quando era in liquidazione, provvedeva a mezzo del proprio personale interno, utilizzando quelle figure professionali aventi mansioni ascrivibili ed equivalenti in base alla categoria di appartenenza (in sostanza la categoria B1), in mancanza di finanziamenti adeguati a sostenere un servizio di ricezione esterno.

Attualmente il personale ex ARSSA adibito al portierato, inserito nei ruoli regionali dal 1° gennaio 2012, assicura le attività di accoglienza e sorveglianza della Struttura ex ARSSA, ora dipendente dalla Direzione Politiche Agricole.

Per effetto di quanto sopra si ritiene che le pretese *ex adverso* avanzate non meritino accoglimento alcuno, anche in ordine agli insussistenti profili risarcitori lamentati.

L'Agenzia ha il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila per l'eventuale fase d'appello, come comunicato dall'Avvocatura - alla quale erano stati inviati gli atti di causa per la difesa erariale - con nota 10276 P del 4 aprile 2012.

In considerazione di quanto sopra dinanzi al Giudice di primo grado la difesa è stata assicurata dall'Ufficio legale interno *ex art. 417 bis c.p.c.*; in tale sede si è chiesto il totale rigetto delle domande avversarie.

Non è stata svolta istruttoria, in quanto la causa ha carattere documentale, e il ricorso verrà deciso all'udienza del 20 gennaio 2015; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.

Per il presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 1042/2012 Avv. Di Leo.



Chafik Malika/ARSSA

(Procedimento civile - usucapione)

Con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2012 la sig.ra Chafik Malika ha convenuto l'Agenzia dinanzi al Tribunale di Avezzano, ai fini dell'accertamento dell'usucapione di un fabbricato situato in territorio del Comune di Celano, località "Borgo 8000" del Fucino.


L'immobile fa parte di un complesso edilizio mai formalmente assegnato e realizzato negli anni '50 dall'Ente Fucino - a cui l'A.R.S.S.A. è succeduta *ex lege* - nella località "Borgo 8000" del Fucino, in territorio del Comune di Celano, per le esigenze abitative dei coloni e dei loro familiari.

Con il trascorrere degli anni si è venuta a determinare una situazione di incertezza normativa in ordine al Borgo, in quanto gli immobili ricadono nel territorio del Comune di Celano che ne governa gli assetti urbanistici; per sanare tale difficoltà intervenne la legge Regione Abruzzo 18 maggio 2000, n. 91 la quale autorizzò il trasferimento (*art. 1*) del Borgo "8000" dall'ARSSA al Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento dell'entrata in vigore della legge medesima (*art. 2*).

Inoltre, a mezzo delibera n. 34 del 14 maggio 2002, il Consiglio d'Amministrazione dell'ARSSA effettuò la ricognizione dei beni ed il contestuale trasferimento degli immobili al Comune di Celano, in esecuzione della citata L. R. n.91/2000.

Per quanto sopra, sin dall'anno 2000 la legittimazione passiva alla proposta azione di usucapione risiedeva non più in capo all'ARSSA bensì al Comune di Celano, successore *ex lege* nella titolarità del Borgo rurale; ciò nonostante l'Agenzia - ora soppressa - si è costituita, al pari del Comune di Celano, il quale da parte sua contesta l'avvenuto trasferimento dei beni in quanto, ad oggi, non ha ancora recepito la delibera ARSSA di trasferimento dei beni.

L'udienza di discussione della causa si terrà il 30 maggio 2013; la difesa è stata svolta dall'Ufficio Legale interno, che ha concluso per l'estromissione dell'Agenzia dal giudizio. Si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per conoscenza dell'Avvocatura Regionale.



Collegio Revisori / ARSSA
(Procedimento amministrativo - sospensiva)

Trattasi di un ricorso al TAR Abruzzo - L'Aquila proposto dal Collegio sindacale dell'ARSSA, notificato il 14 marzo 2012, avverso il provvedimento n. 9 del 4 gennaio 2012 con il quale il Commissario Liquidatore, in assenza di disposizioni contenute nella legge n. 29/2011 di soppressione dell'ARSSA, ha sospeso l'attività dei revisori alla data del 31 dicembre 2011.


I ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli art. 6 L. R. n. 29/96, istitutiva dell'ARSSA, nonché degli art. 2399 e 2400 codice civile; sostengono altresì che la revoca del Collegio avrebbe potuto esser disposta esclusivamente dal Consiglio Regionale.

E' stata avanzata istanza di sospensiva del provvedimento, istanza **non** accolta dal Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 101 depositata il 5 aprile 2012.

La motivazione dell'ordinanza di rigetto, nella quale si afferma espressamente come la cessazione dalla carica derivi direttamente dalla norma (o meglio dall'assenza di una norma che giustifichi la permanenza dell'Organo di controllo nella fase di liquidazione dell'Agenzia), induce a ritenere che i ricorrenti rinuncino alla prosecuzione del giudizio di merito.

La difesa è svolta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, ragion per cui nel presente giudizio l'Avvocatura Regionale assicurerà l'attività di coordinamento e di raccordo con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, alla quale è stata affidata la cura degli interessi regionali.

Il numero di identificazione della pratica è: CT n. 868/2012 - Avv. Di Leo.



Di Meo Ada / ARSSA
(Procedimento civile - usucapione)

Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2011 i sigg.ri Lieto Vincenzo e Novelli Maria Teresa hanno convenuto l'Agazia e gli eredi di Di Meo Donato dinanzi al Tribunale di Avezzano, ai fini dell'accertamento dell'usucapione di un fabbricato e di un terreno situati in territorio del Comune di Avezzano, località Fucino.

Gli immobili facevano parte di un'assegnazione a suo tempo disposta dall'Ente Fucino - cui infine successe l'A.R.S.S.A. - in favore di Di Meo Donato con atto 5.12.1958 rep. n. 330 per notaio dr. Corvisieri di Avezzano; l'atto di vendita, assistito da patto trentennale di riservato dominio, aveva decorrenza giuridica 1° novembre 1958 e compì i propri effetti in data 31 ottobre 1988.


In sostanza l'Agazia è stata chiamata per integrare il contraddittorio, in quanto intestataria catastale dei terreni in discussione.

Ciò premesso, si rende opportuno chiarire il quadro legislativo.

A norma delle leggi di riforma fondiaria, in caso di decesso dell'assegnatario prima del decorso di trenta anni dall'assegnazione e del pagamento integrale del prezzo gli eredi avrebbero dovuto richiedere all'Amministrazione il subentro nel rapporto, concordando contestualmente la persona del subentrante.

Tale subentro - disciplinato dapprima dall'art.19 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successivamente dall'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 - non è stato mai richiesto, benché l'originario assegnatario Di Meo Donato sia deceduto il 2 marzo 1986 in costanza del rapporto di assegnazione, sia pure in prossimità del trentennio. Ma le ricordate disposizioni disciplinanti la procedura di avvicendamento nel rapporto sono state entrambe abrogate dall'art. 24 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. taglia-leggi), dunque il subentro non è più necessario dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08 - come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 - ovvero dal 22 agosto 2008.

Anteriormente alla modifica legislativa il mancato completamento della fattispecie relativa al riscatto dei fondi assegnati (decorso del trentennio dall'assegnazione,



pagamento delle trenta annualità e designazione, da parte degli eredi, del subentrante all'assegnatario premorto) avrebbe comportato l'impossibilità giuridica di invocare l'usucapione, perchè gli immobili non erano mai usciti dal patrimonio dell'Agenzia.

Si ricorda, al riguardo, che per consolidata giurisprudenza i beni acquisiti al patrimonio degli Enti di riforma agraria, essendo destinati a pubblico servizio ai sensi della legge n.230/1950, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato e dunque sono insuscettibili di acquisto per usucapione.

Venuta però meno la norma di diritto singolare, che imponeva la procedura di subentro, riprende vigore l'ordinaria disciplina di circolazione dei beni: dunque in caso di premorienza dell'assegnatario rispetto al termine finale dell'assegnazione si deve ritenere che i diritti scaturenti dalla medesima ricadano in successione ereditaria, non essendo più contemplata la procedura di subentro nel rapporto, con l'ulteriore conseguenza che il decorso del trentennio nonché il pagamento delle annualità di riscatto integrano il passaggio dei beni nel patrimonio degli aventi causa dall'originario assegnatario.

Per quanto esposto, legittimati passivi dell'azione di usucapione si palesano gli eredi dell'assegnatario e l'ARSSA non appare più interessata alla sorte del bene, se è stato soddisfatto l'obbligo di pagamento delle 30 annualità ed è decorso il trentennio dall'assegnazione, come nel caso di specie provato *per tabulas*.

L'ARSSA in Liquidazione si è pertanto costituita chiedendo l'estromissione dal giudizio; il Presidente istruttore dr. Forgillo ha fissato la prossima udienza al 16 maggio 2013 per gli adempimenti previsti dall'art. 183, VI comma cod. proc. civile.

La difesa è stata svolta dall'Ufficio legale interno della soppressa ARSSA; si allega (*sub All. B*) il verbale d'udienza per opportuna conoscenza da parte dell'Avvocatura Regionale.

Franco Del Rio



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 22.04.2013, n. 309

Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale" - Opere in Finanza di Progetto. Doc.U.P. Abruzzo 2000-2006 - Obiettivo 2, Misura 1.1. Progetto preliminare approvato con D.G.R. n. 207, del 05/03/2007. Fase esecuzione lavori. Art. 9 della Convenzione Rep. 2961/2008 di progettazione, realizzazione e gestione delle opere interportuali. Realizzazione Svincolo autostradale di collegamento dell'Interporto con l'autostrada A25 Torano-Pescara. Perizia di variante n. 2. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis***DELIBERA**

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di dare atto che il progetto esecutivo di "Ampliamento dell'Interporto Chieti-Pescara ed Opere esterne di collegamento alla viabilità principale" - project financing per l'attuazione delle previsioni del DocUP Abruzzo 2000-2006, Asse 1, approvato con la determinazione dirigenziale DE3/20, del 06/05/2009, del Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali e Intermodali, presenta un quadro economico di spesa per complessivi € 85.570.322,59, di cui € 58.902.108,20 costo lavori e € 26.668.214,39 per somme a disposizione e prevede un ammontare di finanziamento in conto DocUP per complessivi € 52.244.461,53 con finanziamento privato su intervento pubblico per € 4.331.985,54;
2. di dare atto che alla data del 30/11/2012, risulta per la realizzanda opera interportuale in parola, emesso il SAL n. 39, prodotto con nota prot. 11411_1249, del 19/12/2012, dalla Direzione Lavori Ing. P. Mancini (della Soc. Proger S.p.a.), da cui si evince un costo di realizzazione complessivo degli interventi pari a € 58.389.659,86, di cui € 37.338.046,39, per cosiddetto intervento pubblico [area

intermodale scambio ferro-gomma e svincolo autostradale] e € 21.051.613,47 per cosiddetto intervento privato [area monomodale scambio gomma-gomma];

3. di dare atto della circostanza che nel corso dei lavori complessivi delle opere afferenti all'area interportuale (sia sull'intervento cosiddetto privato che su quello pubblico) sono stati realizzati migliorie/ottimizzazioni tecniche che hanno comportato maggiori costi di cui si è fatto carico lo stesso Concessionario regionale Soc. Intermodale srl, per circa € 70.000,00 per l'intervento privato e circa € 172.000,00 per l'intervento pubblico (in tal senso comprendendo addizioni ai lavori previsti in progetto per predisposizioni elettriche, impianti antincendio, di illuminazione, fornitura acqua, in ambito del piazzale ad est del magazzino ferro-gomma "M", per migliore fruibilità della infrastruttura), senza aggravio di costi per la Regione Abruzzo; delle indicate somme se ne terrà conto nel quadro economico finale di assestamento dei lavori dell'Interporto;
4. di dare atto della perizia di variante del realizzando svincolo autostradale sulla A25, di recepimento delle osservazioni, prescrizioni e adeguamenti, richiesti da "SdP spa", predisposto da Proger spa, sottoscritto dalla D.L. Ing. P. Mancini, da Soc. Intermodale e dal RUP della struttura regionale Ing. V. Battaglia, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, costituita:
 - dagli elaborati progettuali di cui di cui alla nota prot. TE/TE/DVG/tp/03, del 19/01/2012, della Soc. Intermodale, <n. 157 elaborati oltre agli allegati "A" (Allegati generali - Computo metrico estimativo svincolo autostradale a seguito delle prescrizioni di Strada dei Parchi) e "B" (Nota descrittiva dell'iter procedurale per il recepimento delle prescrizioni e osservazioni di Strada dei Parchi sul progetto dello svincolo)>;
 - dagli elaborati di cui alla nota prot. n. 10222_1244, del 15/11/2012, della D. L. in n. di 4 elaborati;
 per complessivi n. 163 elaborati, comportante un maggior costo di realizzazione dello svincolo pari a complessivi € 1.079.744,11, come ripartiti nel seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE AGGIORNATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DI STRADA DEI PARCHI			
IMPORTO IN CONTO LAVORI			
LAVORAZIONI INTERESSATE DA PRESCRIZIONI/OSSERVAZIONI DI STRADA DEI PARCHI	IMPORTO LAVORI		
	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO VARIATO	MAGGIORI / MINORI COSTI
QUADRO DI RAFFRONTO			
<u>Impianti</u>			
Impianti di esazione pedaggio;	€ 1.013.258,00	€ 1.198.612,00	€ 185.354,00
Ponte radio	€ -	€ 3.497,76	€ 3.497,76
Cablaggio strutturato	€ -	€ 2.869,75	€ 2.869,75
Impianto telefonico VOIP	€ -	€ 3.237,21	€ 3.237,21
Sistema di comunicazione interfonica	€ -	€ 1.965,00	€ 1.965,00
Rete di trasmissione dati (networking)	€ -	€ 199.724,08	€ 199.724,08
Impianti ausiliari	€ -	€ 24.297,00	€ 24.297,00
Impianti di depressurizzazione delle cabine di esazione	€ 258.608,41	€ 277.385,57	€ 18.777,16
Gruppo statico di continuità		€ 23.481,50	€ 23.481,50
Gruppo elettrogeno;	€ 81.289,74	€ 91.289,74	€ 10.000,00
Telecamere di itinere		€ 92.324,36	€ 92.324,36
Illuminazione a Led rampe di svincolo e sottopasso	€ 46.627,92	€ 93.044,91	€ 46.416,99
Ottimizzazione impianti interessati dalle prescrizioni/variazioni	€ 478.507,33	€ 482.926,69	€ 4.419,36
IMPORTO TOTALE VARIANTI			€ 616.364,17
<u>Lavori stradali</u>			
Segnaletica, portali, barriere di protezione	€ 4.004.695,55	€ 4.148.332,45	€ 143.636,90
<u>Lavori civili</u>			
Maggiore larghezza, cunicolo, pensilina, pensilina parcheggi	€ 576.706,13	€ 611.334,60	€ 34.628,47
Totale maggiore importo lavori (A)			€ 794.629,54
<u>SPESE TECNICHE</u>			
Maggiori spese tecniche per il progetto da rideterminare in relazione alle effettive variazioni (escluso impianti di esazione pedaggio). Si applica la percentuale del 3,74% in congruenza a quanto applicato nel quadro economico di progetto esecutivo		€ 1.230.354,12	€ 46.015,24
Maggiori spese tecniche per l'esecuzione dei lavori (in relazione al diverso importo lavori). Si applica la percentuale del 3,99% in congruenza a quanto applicato nel quadro economico di progetto esecutivo		€ 794.629,54	€ 31.705,72
Totale maggiori importi per spese tecniche			€ 77.720,96

TOTALE MAGGIORE IMPORTO (A+B)			€ 872.350,50
Per attività di supporto tecnici delegati ANAS			€ 20.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO - IVA esclusa			€ 892.350,50
IVA			€ 187.393,61
TOTALE QUADRO ECONOMICO - IVA inclusa			€ 1.079.744,11

5. di approvare, pertanto, l'indicata e allegata perizia di variante tecnica, del realizzando svincolo autostradale sulla A25, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta in recepimento delle

osservazioni, prescrizioni e adeguamenti richiesti da Strada dei Parchi Spa, costituita da complessivi n. 163 elaborati progettuali e con il seguente riformulato quadro economico di spesa:

AMPLIAMENTO DELL'INTERPORTO CHIETI- PESCARA ED OPERE ESTERNE DI COLLEGAMENTO ALLA VIABILITÀ PRINCIPALE				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA del PROGETTO ESECUTIVO (approvato con la determinazione DE3/20 del 06/05/2009)				
Rimodulato a seguito della perizia di variante, per i lavori dello svincolo autostradale sulla A25, secondo prescrizioni di Strada dei Parchi spa				
1	Lavori	Intervento Pubblico	Intervento Privato	Importi totali(Euro)
		Importi(Euro)	Importi(Euro)	
2	Svincolo casello e raccordo alla viabilità ordinaria	€ 8.863.116,59		€ 8.863.116,59
	Piazzale del magazzino T1 del centro autotrasporto			
	Piazzale del magazzino T2 del centro autotrasporto			
	Piazzale del magazzino T3 del centro autotrasporto			
3	Totale piazzali ferro-gomma T1-T2-T3		€ 5.672.038,41	€ 5.672.038,41
4	Magazzino gomma-gomma T1 del centro autotrasporto		€ 10.391.442,25	€ 10.391.442,25
5	Magazzino gomma-gomma T2 del centro autotrasporto		€ 2.835.428,54	€ 2.835.428,54
6	Magazzino gomma-gomma T3 del centro autotrasporto		€ 2.515.438,14	€ 2.515.438,14
7	Palazzina Direzionale	€ 2.979.456,98		€ 2.979.456,98
8	Piazzale Palazzina Direzionale	€ 188.850,37		€ 188.850,37
9	Piazzale ferro-gomma Magazzini M	€ 3.651.403,84		€ 3.651.403,84
10	Magazzini ferro-gomma M	€ 19.572.141,37		€ 19.572.141,37
11	Piazzale Containers	€ 3.027.421,25		€ 3.027.421,25
12	Totale Importo Lavori Incluso Oneri Sicurezza di tipo diretto e indiretto per complessivi € 2.448.668,91	€ 38.282.390,40	€ 21.414.347,34	€ 59.696.737,74
	Somme a disposizione (DPR 554/99)			
13	Lavori in economia			
14	Rilievi, accertamenti ed indagini			
15	Interferenze e allacci a pubblici servizi (*)	€ 1.481.597,92		€ 1.481.597,92
16.01	Imprevisti	€ 109.107,23		€ 109.107,23
16.02	Oneri vari: tasse per occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, tributi locali provinciali e regionali di ogni tipo; canoni	€ 20.000,00		€ 20.000,00

	per passaggi etc., oneri comunali riferiti ad interventi convenzionati, per l'assegnazione di terreni, oneri concessori comunali per il rilascio dei permessi a costruire, etc.			
17.01	Acquisizione aree e immobili e reiterazione vincoli (0)	€ 3.033.169,84		€ 3.033.169,84
17.02	Acquisizione aree di Interporto Val Pescara S.p.a.	€ 210.000,00		€ 210.000,00
18	Oneri per la bonifica dei terreni acquisiti (#) (da trasferire sia sulla contabilità della parte pubblica che sulla contabilità dell'intervento privato)	(&)		
19	Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, L. 109/94			
20	Corrispettivo di cui all'art. 18 ex L. 109/94 (**)	€ 304.343,75		€ 304.343,75
21	Spese per la predisposizione della proposta		€ 651.765,99	€ 651.765,99
22	<i>Spese tecniche fino al termine della fase di progettazione definitiva. Compensano la progettazione preliminare e definitiva, le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le conferenze dei servizi.</i>	€ 1.415.889,97	€ 787.077,45	€ 2.202.967,42
23.01 Fase Progettuale	<i>Spese Tecniche, dalla progettazione esecutiva fino alla collaudazione delle opere. Compensano la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza giornaliera e la contabilità, l'assicurazione dei dipendenti.</i>	€ 543.479,68	€ 279.185,78	€ 822.665,46
23.02 Fase Esecutiva		€ 1.494.020,53	€ 853.437,87	€ 2.347.458,40
24	<i>Spese per l'espletamento delle procedure espropriative - supporto tecnico amministrativo all'autorità espropriante.</i>	€ 140.406,23		€ 140.406,23
24 bis	Maggiori spese tecniche per il progetto di variante dello svincolo in relazione alla effettiva variazione (escluso impianti di esazione pedaggio). Si applica il valore 3.74% (di € 1.230.354,12) in congruenza a quanto applicato nel Q.E. del progetto esecutivo approvato	€ 46.015,24		€ 46.015,24
24 ter	Maggiori spese per l'esecuzione dei lavori (in relazione al diverso importo lavori). Si applica il valore 3.99% (di € 794.629,54) in congruenza a quanto applicato nel Q.E. del progetto esecutivo approvato	€ 31.705,72		€ 31.705,72
25	Spese per attività di consulenza e supporto			
26	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 28.853,22	€ 28.853,22
27	Spese per pubblicità	€ 9.251,75	€ 3.847,10	€ 13.098,85
28	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.			
29	Spese per Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	€ 264.290,06	€ 144.266,12	€ 408.556,18
30	Accantonamento di cui all'art. 12 del DPR			

	554/99			
30 bis	Spese attività di supporto, alle operazioni di constatazione di regolare esecuzione e collaudo dello svincolo, dei funzionari tecnici delegati da ANAS spa/"S.d.P." Spa	€ 20.000,00		€ 20.000,00
31	Totale somme a disposizione - IVA esclusa	€ 9.123.277,92	€ 2.748.433,53	€ 11.871.711,45
32	accantonamenti			
33	Totale Quadro economico - IVA esclusa	€ 47.405.668,32	€ 24.162.780,87	€ 71.568.449,19
34	IVA	€ 9.169.317,23	€ 4.832.556,17	€ 14.001.873,40
(\$) 35	Totale Quadro economico - IVA inclusa	€ 56.574.985,55	€ 28.995.337,04	€ 85.570.322,59

(0) quota imponibile soggetto ad IVA: € 1.474.087,66

(*) nell'importo sono compresi: costi per eliminazione interferenze manufatti Snam, Enel, fibra ottica autostradale di Telecom e di Strada dei Parchi, Consorzio di Bonifica Centro, delocalizzazione società presente in magazzino A, allacci a pubblici servizi;

(**) nell'importo sono compresi: corrispettivo per l'attività dell'Organismo esterno di Supporto al RUP; corrispettivo per attività del RUP e relativa struttura di collaborazione; oneri per la vigilanza di cui all'art. 11 della Convenzione 2961/2008.

(#) negli oneri sono compresi: i costi per sondaggi e pozzetti ambientali, analisi di laboratorio e restituzioni risultati (come da prog. def.), quelli dovuti all'attività realizzata dall'ARTA (area monomodale e intermodale), giusta determinazione DE3/31 del 19/06/2008, quelli relativi all'attività di supporto ed assistenza all'ARTA ecc. A tali costi stimati in € 500.000,00, si fa fronte con la prevista disponibilità somma di € 501.461,53, quale ulteriore apporto finanziario a valere sulle risorse del programma DocUP Abruzzo 2000-2006, giusta comunicazione nota prot. RA/70608 del 20/06/2008, dell'Autorità di Gestione del DocUP e impegno con determinazione dirigenziale, n. DE3/40, del 24/07/2008, del Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali ed Intermodali.

(\$) finanziamento regionale DocUP 2000-2006: € 51.743.000,00

(&) ulteriore finanziamento regionale in conto DocUP 2000-2006: € 501.461,53
finanziamento privato su intervento pubblico: € 4.331.985,54

Totale disponibilità: € 56.576.447,07 per intervento cosiddetto pubblico.

6. **di dare atto**, pertanto che l'indicato costo pari a € 1.079.744,11, necessario per contemperare la perizia di variante tecnica de

qua, non rappresenta ulteriore maggiore costo a carico del bilancio regionale;

7. **che l'indicato previsto maggiore costo della perizia** pari a € 1.079.744,11 è da corrispondere:

- nel limite di € 961.501,74 (IVA compresa), per lavori, al Concessionario realizzatore Soc. Intermodale s.r.l.;
- nel limite di € 94.042,36 (IVA compresa), per spese tecniche (progettazione D.L., etc., etc.), al Concessionario Soc. Intermodale srl e per esso alla Soc. Proger spa;
- nel limite di € 24.200 (IVA compresa), per le attività di supporto dei tecnici ANAS, ad ANAS spa/"SdP spa";

8. **di dover tenere conto**, ai fini di completezza realizzativa e funzionale all'infrastruttura dell'Interporto Chieti-Pescara, dei maggiori costi derivanti dalle determinazioni assunte dall'Organismo di cui all'art. 21 del DPR 327/2001 in relazione alle attività di esproprio, dalle specifiche, osservazioni e richieste, poste dagli enti proprietari dei sottoservizi (Telecom, Strada dei Parchi, ENEL, SNAM, Consorzio Bonifica, Comune di Manoppello), ai fini di eliminazione delle interferenze degli stessi con la realizzanda opera dello svincolo, delle ulteriori quote IVA per effetto dei maggiori costi oltre che delle variazioni dell'aliquota IVA per effetto del D.L. 138/2011, ecc., da contemperare con le previste risorse del programma PAR-FAS 2007-2013 - linea d'azione III.2.2.a, di cui alla DGR n. 612 del 24/09/2012, ove è previsto, altresì, il progetto di completamento dell'Interporto Chieti-Pescara di Manoppello;

9. **di rimandare** per dette necessità (comportanti maggiori costi a carico del bilancio regionale) a successive attività delle fasi finali di assestamento definitivo, a chiusura degli interventi dell'Interporto Chieti-Pescara, susseguentemente alla formalizzazione del necessario strumento dell'APQ relativo, che disporrà per le modalità

di utilizzo/erogazione delle indicate previste risorse del PAR-FAS 2007-2013;

10. **di potersi procedere nella cessione e trasferimento** dei beni regionali viari, come segue:

- cessione in proprietà, con volturazione e trascrizione, delle aree, dell'intero svincolo autostradale, come delimitato e comprensivo di casello esazione pedaggio, piazzale e impianti, al Concessionario autostradale Soc. Strada dei Parchi S.p.A e per essa ad ANAS S.P.A, giusta la sottoscritta Convenzione del 03/03/2011;
- cessione in proprietà, con volturazione e trascrizione, delle aree dei camminamenti (stradine interpoderali) a "bord line" delle aree dello svincolo, al Comune di Manoppello e, per la quota parte delle aree di sedime di incidenza dei manufatti irrigui con larghezza della fascia di circa 3,00 m, al Consorzio di Bonifica Centro, secondo le previsioni delle sottoscritte Convenzioni del 07/04/2011;
- cessione in proprietà, con volturazione e trascrizione, delle aree della viabilità di innesto e raccordo dello svincolo alla viabilità ordinaria, per le aree non trasferite a Strada dei Parchi spa, e come delimitate, in favore del Comune di Manoppello;
- cessione in proprietà, con volturazione e trascrizione, del cosiddetto "Ramo 19" (titolato dal Comune di Manoppello via Tinozzi) e relative aree pertinenziali, realizzato con le risorse del programma POP Abruzzo 94-96, costituente arteria di collegamento dell'Interporto alla viabilità ordinaria del capoluogo, fino al limitare della stessa con l'area di pertinenza dell'Interporto, comprensivo del tratto del sottopasso all'autostrada A25, fino agli innesti di detta arteria sulla S.S. 5 Tiburtina Valeria, a favore del Comune di Manoppello, anche per consentire allo stesso di esprimere al meglio ogni necessario intervento di cui alle previste opere dell'APQ 7 per le quali risulta individuato come Ente attuatore;

11. **di specificare** che a fronte degli indicati trasferimenti/cessioni di beni immobiliari ai vari soggetti interessati, nessuno corrispettivo sarà richiesto dalla Regione e nessuno corrispettivo, onere o contributo accompagnerà dette cessioni/trasferimenti, né presenti né futuri, considerando a tal guisa chiusa ogni partita con l'avvenuto trasferimento dei beni stessi, nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni conseguente e susseguente onere e costo, discendente, a carico dell'Ente ricevente;

12. **di specificare**, altresì, che con il trasferimento in proprietà di detti beni, ciascun Ente ricevente assumerà ogni costo per le conseguente attività manutentive e di gestione nonché ogni ulteriore connesso onere sugli stessi gravanti;
13. **di disporre** che per i necessari atti di trasferimento per tutti gli indicati beni viari e relative aree pertinenziali, provvederanno, ognuno pe la parte di propria competenza, il Servizio regionale "Demanio e Patrimonio Immobiliare" con il supporto del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica;
14. **di potersi procedere**, in relazione alla nota prot. TE/TE/tp/DVG/72, del 13/11/2012 del Concessionario Soc. Intermodale srl, nell'acquisizione dei beni immobiliari di cui al fg. 1, porzioni part. 17, 60 e 62, in agro di Manoppello, per complessivi m² 572, della ditta catastale Del Rosso/ Ciammaichella, quale aree ricadenti in ambito dei camminamenti (stradine interpoderali) posti a "bord-line" delle aree dello svincolo autostradale, per essere ceduti in proprietà, con volturazione e trascrizione, al Comune di Manoppello e per la quota parte se interessata delle aree di sedime di incidenza dei manufatti irrigui con larghezza della fascia di circa 3,00 m, al Consorzio di Bonifica Centro, secondo le previsioni delle sottoscritte Convenzioni del 07/04/2011, Enti cui competerà ogni ulteriore onere per le necessarie conseguente attività manutentive e costi di gestione dei beni trasferiti. In tale ambito l'Ufficio Espropri del Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP. procederà nella quantificazione del valore della indennità di esproprio, sulla scorta di quelle già determinate per la fattispecie alla espropriata ditta catastale Del Rosso/Ciammaichella. La determinata somma costituisce importo da corrispondere (quale prezzo di esproprio) al Concessionario Soc. Intermodale, a valere sulle disponibilità di cui alle voci 17.01 e/o 16.01 del Q.E di spesa del progetto approvato;
15. **di autorizzare** il Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità a curare e svolgere ogni ulteriore azione, compito e adempimento, connessi all'adozione del presente provvedimento;

16. **di autorizzare** il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare a svolgere ogni attività e azione connessi con il trasferimento dei beni sopra citati agli aventi diritto secondo gli impegni assunti e secondo le presenti disposizioni;
17. **di individuare** parimenti nel Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare della Direzione Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali, la struttura competente, autorizzandola nel contempo, a svolgere ogni azione e attività per il ripristino della titolarità in capo alla Regione Abruzzo della ex part. 127 Fg. 4 (estensione di are 55 e ca 68) in agro Comune di Manoppello, sita in ambito dell'area interportuale dell'Interporto Chieti-Pescara;
18. **di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento (privo degli allegati progettuali) al Servizio Demanio e Patrimonio immobiliare della Direzione regionale Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali, per gli adempimenti di competenza;
19. **di disporre** che copia del presente provvedimento completa dei relativi elaborati progettuali venga prodotta al Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica e al Concessionario Soc. Intermodale s.r.l. di San Giovanni Teatino;
20. **di dare atto** che con la trasmissione di copia del presente provvedimento al Concessionario Soc. Intermodale Srl di San Giovanni Teatino risulta adempiuta l'autorizzazione allo stesso perché provveda con immediatezza nella conclusione dei lavori di cui alla perizia di variante tecnico-funzionale in parola;
21. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, sul BURA.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 06.05.2013, n. 337

Art. 12, comma 1, lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i. Previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico potabile di emergenza. Approvvigionamento idrico di emergenza, mediante utilizzo delle acque superficiali del fiume Trigno in località "Traversa di S.Giovanni Lipioni".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

1. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.Lgs 02.02.2001, n.31 e s.m.i., lo stato di emergenza idrica nel comprensorio dei comuni di Vasto e San Salvo dell'ATO Chetino, a causa del perdurare dei disagi per la carenza idrico-potabile, nonché dall'impossibilità di prelevare acqua per soccorso dal fiume Trigno in corrispondenza della traversa di Pietrafracida in comune di Lentella (CH);
 2. **di autorizzare** l'Ente d'Ambito Chietino per la durata del periodo estivo decorrente dalla data di scadenza del termine fissato dalla DGR n. 76 del 04.02.2013, senza soluzioni di continuità, e comunque fino alla data del 30 settembre 2013, alla captazione di acqua nella misura massima di 200 l/s dal fiume Trigno, in comune di San Giovanni Lipioni (CH), attraverso le opere di presa e di condotta del Consorzio di Bonifica Sud di Vasto, da avviare al trattamento ai fini del consumo umano presso l'impianto COASIV di San Salvo;
 3. **l'autorizzazione viene rilasciata** fatta salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni sanitarie per l'utilizzazione dell'acqua ad uso potabile rilasciate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASL competente e con l'obbligo che le acque all'uscita del potabilizzatore devono presentare i requisiti rispondenti a quelli previsti dall'Allegato I del D.Lgs. 31/2001;
 4. **che le derivazioni emergenziali** di cui alla presente deliberazione, dovranno rispettare l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale, ai sensi degli artt. 53 e 54 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Regione con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010;
 5. **di demandare** alla Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile l'esecutività del presente provvedimento;
 6. **di notificare** il presente provvedimento all'Ente d'Ambito del Chietino, al Consorzio COASIV di Vasto e al S.I.A.N. dell'ASL territorialmente competente;
- di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 06.05.2013, n. 341

D.G.R. 11.6.2012, n. 364 "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" - Piano Operativo 2012-2013:Approvazione" - Integrazione: Progetto Speciale "Alta Formazione, Lavoro e Ricerca in campo medico-veterinario".

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI**

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05-07-2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE), n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto concerne alcuni progetti generatori di entrate;
- la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- il Regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione europea del 4 dicembre 2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- il Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE), n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la

- semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture dell'3.11.2010, concernente "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2011";
 - il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 dell'8 novembre 2007;
 - la Delibera CIPE 15.6.2007, n. 36, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013";
 - il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 3.10.2008, n. 196, recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

RICHIAMATE

- la D.G.R. 1.8-2008, n. 718, recante «PO F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo del programma operativo - Approvazione del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e successive modificazioni ed integrazioni"»;
- la D.G.R. 4.12.2009, n. 740, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013 - Approvazione del Piano di Valutazione della programmazione unitaria della Regione Abruzzo";
- la D.G.R. 7.3.2011, n. 164, recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Manuale delle Procedure dell'Autorità di gestione". Modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato";

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 11.6.2012, n. 364, recante "PO F.S.E. Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano operativo 2012-2013 : Approvazione" e, in particolare, la previsione, ivi contenuta, di risorse finanziarie da finalizzare a progetti che realizzano azioni non trattate nel suddetto Piano, di cui si

dovesse rinvenire la necessità di realizzazione nel corso del periodo di attuazione del Piano stesso;

DATO ATTO

- che il citato Piano è articolato in 9 aree di intervento, alle quali si ricollegano gli obiettivi strategici indicati nel P.O. FSE Abruzzo 2007-2013, Ob. C.R.O.;
- che nell'ottava area d'intervento sono previsti progetti di rafforzamento e valorizzazione dell'istruzione terziaria, con particolare riferimento al sistema universitario regionale, in connessione con gli ambiti della ricerca e dello sviluppo del tessuto imprenditoriale;

TENUTO CONTO che

- il Componente la G.R. con delega alle Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali, con nota prot. n. 170/SEGR. del 12.4.2013, indirizzata all'Autorità di Gestione del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 - Ob. CRO, ha rilevato l'opportunità di potenziare la suddetta area d'intervento attraverso un'azione integrata di alta formazione/inserimento al lavoro/sviluppo della ricerca all'interno delle eccellenze universitarie attive nel territorio regionale, con specifico riferimento al campo medico-veterinario, nel cui ambito operano strutture in linea con gli standard europei, in grado di sviluppare un complesso di attività diversificate, tanto più rilevanti quanto più si evidenzia la sempre maggior correlazione esistente fra la sanità animale e la sanità umana;
- la citata Autorità di Gestione, con nota prot. n. RA/107392/DL del 23.4.2013, ha comunicato di condividere quanto sopra, rinviando al Servizio "Politiche per l'istruzione" per gli adempimenti successivi e conseguenti;

RITENUTO pertanto, di approvare il Progetto speciale "Alta Formazione, Lavoro e Ricerca in campo medico-veterinario", come illustrato in allegato alla presente deliberazione (Allegato "A"), con cui si intende integrato il richiamato Piano operativo 2012-2013 del P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 - Ob. C.R.O. e a cui sono destinate risorse finanziarie per un importo di € 300.000,00 (Asse 4 - Capitale umano, Obiettivo Specifico 4.1, Categoria di spesa n° 74);

DATO ATTO che agli adempimenti successivi e conseguenti all'approvazione del Progetto speciale in oggetto provvederà il Servizio "Politiche dell'Istruzione" della Direzione

“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”;

DATO ATTO altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell’Istruzione”, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate:

1. **Di approvare** il Progetto Speciale “Alta Formazione, Lavoro e Ricerca in campo medico-veterinario”, come illustrato in allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”), con cui si intende integrato il Piano operativo 2012-2013 del P.O. FSE Abruzzo

2007-2013 – Ob. C.R.O. e a cui sono destinate risorse finanziarie per un importo di € 300.000,00 (Asse 4 - Capitale umano, Obiettivo Specifico 4.1, Categoria di spesa n° 74.

2. **Di dare atto** che agli adempimenti successivi e conseguenti all’approvazione del suddetto Progetto provvederà il Servizio “Politiche dell’Istruzione” della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.
3. **Di prevedere** che eventuali rettifiche al presente provvedimento e all’Allegato “A”, concernenti meri errori materiali, potranno essere apportate con provvedimento della competente Direzione “Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”.
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it.

Segue allegato

ALLEGATO "A"

PROGETTO SPECIALE

"ALTA FORMAZIONE, LAVORO E RICERCA IN CAMPO MEDICO-VETERINARIO"

Nella "società della conoscenza" l'istruzione e la ricerca sono fattori determinanti per la competitività ed è, pertanto, indispensabile, perseguire un'elevata qualità della formazione terziaria, il che contribuisce al raggiungimento di adeguati livelli di sviluppo economico e sociale.

Tale assunto chiama in causa la necessità di promuovere, nella maggior misura possibile, azioni che consentano a coloro che sono già in possesso di titoli di istruzione superiore, di potenziare ulteriormente le competenze acquisite e di sperimentarle in contesti lavorativi di eccellenza. Meglio ancora se tali azioni fanno riferimento a risorse/opportunità di alto livello operanti in ambito regionale e inserite in reti di cooperazione e scambio a livello nazionale e internazionale, poiché, in tal modo, si persegue il duplice obiettivo di una maggiore qualificazione professionale e di un corrispondente sviluppo delle strutture interessate, attivando processi di crescita endogena che, in prospettiva, si riflettono positivamente sull'intero territorio.

Nel sistema universitario abruzzese, fra i settori di eccellenza, si segnala, in particolare, quello medico-veterinario, attualmente in fase di ulteriore potenziamento con l'attivazione di strutture in linea con gli standard europei, in grado di sviluppare un complesso di attività diversificate (da quelle correlate alla sanità pubblica veterinaria a quelle più prettamente cliniche, a quelle di emergenza in caso di calamità naturali, ecc.), tanto più rilevanti quanto più si evidenzia la sempre maggior correlazione esistente fra la sanità animale e la sanità umana.

In linea con le considerazioni sopra evidenziate, con il presente progetto si intende potenziare l'ottava linea d'intervento del Piano operativo 2012-2013 in raccordo con la strategia "Europa 2020", sviluppando un'azione integrata di alta formazione/inserimento al lavoro/sviluppo della ricerca all'interno delle eccellenze universitarie attive nel territorio regionale, con specifico riferimento al campo medico-veterinario.

In tale ambito l'azione è finalizzata a offrire ai laureati una concreta opportunità di conseguire una formazione specifica di alto livello, coniugata con un ampio tirocinio/stage, mediante un intervento, preferibilmente realizzato in concorso con altre istituzioni/organismi operanti in settori affini.

Si prevede, in particolare, l'attivazione di due percorsi integrati, ciascuno di 18 mesi, per un totale di 1.500 ore, destinati a inoccupati/disoccupati, di età non superiore a 45 anni, in possesso di laurea triennale e/o di laurea magistrale, diretti a qualificare figure professionali in grado di operare nelle emergenze veterinarie nell'accezione più comprensiva del termine.

Il tirocinio/stage è obbligatorio per almeno il 50% della durata del monte ore complessivo di ciascun percorso.

I partecipanti saranno selezionati con appositi bandi pubblici, a cura degli affidatari degli interventi, nei quali dovrà essere prevista anche l'assegnazione di assegni/borse di ricerca ai candidati risultati ai primi posti nelle due, distinte, graduatorie riferite ai percorsi suindicati.



Riferimenti P.O. F.S.E. Abruzzo 2007/2013:

Asse	Asse 4 - Capitale Umano
Azioni indicative	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Azioni volte a creare, sostenere e rafforzare reti e scambi cooperativi tra università, centri di ricerca, sistema delle imprese e soggetti della formazione e dell'istruzione (Ob. Sp.: 4.I). ◦ Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale, finalizzate alla promozione di azioni integrate (informazione, sensibilizzazione, orientamento, assegni di ricerca e borse di lavoro, etc.) per favorire l'ampliamento della partecipazione (in particolare della componente femminile) all'alta formazione tecnico-scientifica ed alla ricerca ed il trasferimento dei risultati al sistema produttivo (Ob. Sp.: 4.I).
Obiettivo Specifico e Categoria di spesa	<p>Obiettivo Specifico 4.I)</p> <p>Creazione di reti tra Università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione.</p> <p>Categoria di spesa</p> <p>n° 74: Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese.</p>
Modalità di attuazione (procedure)	Avviso Pubblico
Risorse finanziarie	€ 300.000,00



DECRETI

IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.05.2013, n. 32

Decreto Commissariale n. 13/2013 recante "Approvazione del tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012" - Rettifica ed integrazione allegato "A"

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell'11/12/2009)**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad Acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

ATTESO che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la *"collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro"*;

VISTO il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012, di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa*

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012, n. 135;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 13 del 20.02.2013 recante "Approvazione del Tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera D.M. 18.10.2012" che ha stabilito le tariffe applicabili nella Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera secondo lo schema allegato, parte integrante e sostanziale del citato decreto (Allegato "A");

ATTESO che, da una verifica dei dati contenuti nell'allegato "A" del decreto commissariale n. 13/2013 si sono rinvenuti errori materiali derivati dall'utilizzo di supporto elettronico (file .xls) in fase di elaborazione del citato decreto ministeriale;

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica del predetto allegato "A" esclusivamente nelle parti contenenti i predetti errori materiali, confermando per il resto l'integrale contenuto del decreto commissariale n. 13/2013 e relativi allegati "A" e "B";

PRECISATO che tali errori, di natura meramente materiale, sono stati rinvenuti, con riguardo agli specifici D.R.G. contenuti nella tabella di cui all'allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che in essa vengono riportati nella versione rettificata, nonché alle note in calce alla tabella delle tariffe afferenti alle tipologie di pazienti affetti da grave cerebro lesione acquisita, ai pazienti mielolesi e a quelli in stato vegetativo o in stato di minima coscienza, così come riportati nel medesimo allegato "1";

DATO ATTO della necessità di procedere tempestivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale si rettifica ed integra l'allegato "A" del decreto commissariale n. 13 del 20.02.2013;

RILEVATO pertanto che il presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- 1) **di rettificare** l'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del decreto commissariale n. 13 del 20.02.2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 serie speciale dell'8 marzo 2013, secondo quanto riportato nell'allegato "1" parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che le tariffe applicabili nella Regione Abruzzo per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera sono quelle di cui al tariffario del decreto commissariale n. 13/2013 e relativi allegati, così come rettificato ed integrato dal presente provvedimento;
- 3) **di precisare** che le rettifiche di cui al presente provvedimento, che costituiscono integrazioni al decreto commissariale n. 13/2013, sono efficaci a decorrere dal 28 gennaio 2013, data di entrata in vigore del D.M. 18.10.2012;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e

Finanze, per la relativa validazione, secondo quanto previsto dall'Accordo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;

- 5) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- 6) **di notificare**, mediante raccomandata A.R., copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e alle Case di Cura private, accreditate in via predefinitiva, che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO 1**Ricoveri Ordinari durata di degenza > 1 giorno e entro soglia (per episodio di ricovero)**

DRG	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
302	21.588,64	32.382,96
480	40.783,69	61.175,53

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA**Giornate Oltre Valore Soglia
(per giornata)**

DRG	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
103	363,44	588,29
302	206,82	567,59
480	356,26	648,04
495	246,06	313,12
513	237,50	263,98

n. 32 del 113 MAG. 2013

Ricoveri Ordinari con durata di degenza 0-1 giorno (Ricoveri Diurni)**(per epis. di ric.: DRG chir.co; per giornata / accesso: DRG medico)**

DRG	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
7	2.597,44	2.524,17
10	269,56	291,16
16	214,64	220,70
31	355,86	328,87
35	238,75	228,33
46	260,18	219,17
75		2.380,27
76		1.642,10
83	260,00	261,60
99	196,19	200,96
101	202,19	213,70
114		1.777,39
124	292,91	1.115,46
125	282,62	1.115,46
146		2.256,37
147		2.256,37
149		1.250,18
150		1.828,89
151		1.828,89
152		1.583,92
153		1.583,92
155		1.843,42
156		855,35
157	1.280,80	982,93
159		1.487,19
161	1.473,37	1.250,18
166		1.233,56
167		1.233,56
168	1.525,18	1.328,74
170		1.541,37
171		1.541,37
191		2.522,48
192		2.522,48
193		2.391,51

DRG	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
194		2.391,51
195		2.119,47
196		2.119,47
199		2.335,41
201		3.318,00
211		2.002,15
212		1.926,21
218		1.843,12
233		2.242,05
250	219,03	186,24
253	222,00	165,37
257		1.729,31
258		1.729,31
260	1.388,39	1.330,01
263		1.236,63
265	1.987,01	1.692,10
269	1.613,23	1.072,96
280	236,83	261,56
285		2.265,02
286		2.065,53
287		1.761,58
292		1.841,57
303		2.242,29
304		1.813,84
306		1.094,56
307		1.094,56
308		2.066,52
310		1.120,84
318	254,88	276,66
323	1.339,93	625,15
328	180,54	192,39
336		1.083,00
337		1.083,00
354		1.420,92

DRG	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
355		1.420,92
358		1.402,54
372		216,94
373		216,94
374		622,18
401		1.498,29
406		1.946,44
407		1.946,44
442	2.350,54	1.422,69
445	253,31	227,58
454	239,55	274,99
463	179,80	203,70
481		4.556,17
493		1.423,32
499		1.732,99
515		9.714,69
520		3.108,31
524		231,30
531		2.717,00
533		1.693,06
537	2.183,56	1.716,48
553		3.363,83
555		2.414,56
557		4.785,77
558		4.801,63
566		289,79
572		234,25
576		241,26
577		3.097,72
578		3.351,21
579		2.127,41

	tariffa Dec. Comm. 13/13	rettifica
Tariffa per soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita	470,00	458,96
Tariffa per pazienti mielolesi	470,00	458,96
Tariffa per pazienti in stato vegetativo o in stato di minima coscienza	262,00	255,84

 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/A.I.A. 16.05.2013, n. 238/12
**Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
ss.mm.ii. -Aggiornamento Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 14/12 del
07/07/2006, modificata dall'AIA n. 182/12
del 21/02/2011. DITTA: Ardagh Group Italy
s.r.l. ex Abruzzo Vetro s.r.l. Sede impianto:
Zona Industriale S.S. Trinità - Montorio al
Vomano (TE). Attività svolta: produzione di
bottiglie in vetro colorato;Codice IPPC: 3.3
"Impianti per la fabbricazione del vetro
compresi quelli destinati alla produzione di
fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre
20 tonnellate al giorno"**

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

VISTA la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell' Autorizzazione Integrata
Ambientale;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive
modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.
14 del 07/07/2006 rilasciata alla Ditta Abruzzo
Vetro s.r.l. ora Ardagh Group Italy s.r.l. per
l'esercizio dell'impianto di produzione di bottiglie
in vetro colorato, sito in Zona Industriale S.S.
trinità, 1 - Montorio al Vomano (TE);

VISTO il provvedimento n. 182/12 del
21/02/2011 avente in oggetto "Integrazione
Autorizzazione Integrata Ambientale n.14 del
07/07/2006 con piano controlli a tariffa ai sensi
del D.-Lgs. 152/2006 art. 29 decies c. 3";

VISTA la nota datata 15/01/2013, protocollo
regionale n. RA/24480 del 28/01/2013, con la
quale la ditta invia nuovo Q.R.E. datato
15/01/2013 relativo alla modifica delle portate

dei camini 6, 7, 8 ritenute non sostanziali dalla
ditta;

VISTA la nota prot. N. RA/64078 del 05/03/2013
con la quale il Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria e SINA ha richiesto all'ARTA
parere tecnico di competenza relativamente al
Q.R.E. datato 15/01/2013;

VISTO il parere tecnico del 21/03/2013
dell'ARTA Distretto Provinciale di Teramo, nel
quale si ritiene che i nuovi valori non
costituiscono modifica sostanziale dell'A.I.A. ma
solo un aggiornamento della stessa;

CONSIDERATO OPPORTUNO, ai sensi dell'art.
29- nonies del D.Lgs. 152/2006, di modificare
l'autorizzazione n.14/12 del 07/07/2006,
integrata con provvedimento n. 182/12 del
21/02/2011, approvando il nuovo Quadro
Riassuntivo delle Emissioni datato 15/01/2013,
facente parte integrante del presente atto;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita e valutata la legittimità
del presente provvedimento;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si
intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

**Di aggiornare a seguito di modifica non
sostanziale**

(comma 1, art 29-nonies, D.Lgs. 152/2006)

l'autorizzazione n.14/12 del 07/07/2006
rilasciata alla ditta Ardagh Glass s.r.l. ex Abruzzo
Vetro s.r.l, integrata con provvedimento n.
182/12 del 21/02/2011, approvando il nuovo
Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato
15/01/2013, acquisito agli atti della *Direzione
Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia* in data
28/01/2013 prot. N. RA/24480, facente parte
integrante del presente atto;

Art. 2

Il presente provvedimento aggiorna
l'autorizzazione n.14/12 del 07/07/2006,
integrata con provvedimento n. 182/12 del
21/02/2011, e ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

Art. 3

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariate le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n.14/12 del 07/07/2006, integrata con provvedimento n. 182/12 del 21/02/2011;

Art. 4

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla Ditta **Ardagh Group Italy s.r.l.**, con sede legale in Via Contrada Trinità n. 55 del Comune di Montorio al Vomano (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

Art. 5

- a) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e

copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater, c. 2 del D.Lgs. 152/2006;

- c) Il responsabile del Procedimento trasmette il presente provvedimento al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e all' art. 1 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'AUTORITÀ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi

Segue allegato

Ardagh

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Impianto: Ardaghgroup Italy Srl

data: 15 GENNAIO 2013

Nuova Numerazione	Numerazione ex DPR 203/88	Provenienza Impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento (*)	Sostanza inquinante	Concentrazione autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa (Kg/h)		Diametro e forma del punto di emissione		Solo se previsto tenore di	
					h/gg	gg/a					Kg/h	Kg/a	ossigeno	vapore acqueo		
1	1	Forno	36	30000	24	365	450	P.E.	Polveri SOx NOx Classe III Tab (SiO ₂ ecc)	40 950 1200 2,5	1,200 28,500 36,000 0,075	10512 249660 315360,000 657	m 1,6 circolare	8%	0	
3/4	3/4	Formatura	10	3800	24	365	100	Scrubber	Polveri Classe III Tab c (fci)	10 10	0,038 0,038	332,880 332,880	0,25 mt	-	-	
6	6	Saldatura	5	4000	4	365	35	F.T.	Polveri	12	0,048	70,080	0,5 m	-	-	
7	7	Preparazione stampi	5	4000	4	365	35	-	Polveri	5	0,002	2,920	Lato 1 m 0,3	-	-	
8	8	Magazzino materie prime	3,5	5000	1	365	35	F.T.	Polveri	5	0,0045	1,643	Lato 1 m 0,245	-	-	
Nuovo cammino per cui si chiede l'autorizzazione																
9	9	Lavaggio stampi	10	1500	4	365	amb	-	SOV classe II tab D SOV di classe III,IV,e V tab D NaOH	10 30 4	0,0150 0,0450 0,006	21,900 65,700 8,760	0,25 mt	-	-	

(*) C= ciclone; F.T.= filtro a tessuto; F.C. = filtro a cartucce in poliestere; V.A.= Velo ad acqua;
P.E.= precipitatore elettrostatico; A.U.= abbattitore a umido; F.V.=Filtri a secco in fibra di vetro;
A.U.T.= abbattitore a umido Venturi; AS.= assorbitore; AD.= adsorbitore; Altri = specificare

Timbro e firma del Legale Rappresentante della Società



Allegato n. 1
Parte integrante della
Determina n. 235/12
del 15 MAG 2013

ARDAGH GROUP ITALY S.R.L.
Zona Industriale S. Trinità
64046 Montorio al Vomano (PE)
P.IVA 00924450679

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DA13/80

Progetto Alterenergy Energy Sustainability for Adriatic Small Communities – Programma IPA Adriatico. Approvazione Bando pubblico per la presentazione di domande di partecipazione dei Comuni della Regione con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti per lo sviluppo di modelli di gestione sostenibile dell'energia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che alla Regione Abruzzo è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico nell'ambito della Componente Transfrontaliera dello Strumento Finanziario IPA 2007/2013, che interessa le 7 Regioni Adriatiche Italiane (RAI), Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia, Veneto ed alcuni territori degli Stati di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (1) del 11 luglio 2006 "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999" e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del 17 luglio 2006 "che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)" e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 718/2007 del 12 giugno 2007 "che attua il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)" e s.m.i.;
- il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25/06/2002, il Regolamento (CE, Euratom) n.2342/2002 del 23/12/2002 e la Decisione C(2006) 117 della Commissione del 24 gennaio 2006 (abrogata e sostituita dalla Decisione della Commissione C (2007) 2034) e s.m.i.;

DATO ATTO dell'approvazione del Programma Operativo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico da parte della Commissione Europea, giusta comunicazione della relativa Decisione in data 25 marzo 2008 C(2008)1073 e successive modifiche del 30 giugno 2010 Decisione C (2010) 3070 e Decisione C (2011) 3696 del 18 maggio 2011;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo CBC IPA Adriatico, nella seduta del 14 e 15 aprile 2011 in Venezia, ha approvato il Progetto ALTERENERGY e che a seguito dell'approvazione è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra Regione Puglia (Lead Partner) e il partenariato di Alterenergy, che è dotato di risorse finanziarie pari a € 12.499.600,00;

DATO ATTO che in data 05/09/2011 e 24/10/2011 è stato sottoscritto il Partnership Agreement (Accordo di partenariato) tra la Regione Puglia Servizio Mediterraneo e la Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, SINA;

VISTA

- la *Lettera di Intenti* firmata dal Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 30/11/2010 nella quale si dichiara che i budget totale assegnato alla Regione Abruzzo è pari ad € 371.000,00, di cui € 315.350,00 di fondi comunitari IPA e € 55.650,00 di cofinanziamento statale;
- la *Dichiarazione De Minimis* firmata dal Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 30/11/2010;
- il *Subsidy Contract* firmato dal Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia in data 11/11/2011;

ATTESO che tale Progetto ALTERENERGY ha come obiettivi il rafforzamento e la cooperazione territoriale tra Italia e Albania e altri Partners dell'area Adriatica riconosciuta dal Programma ed in particolare, come obiettivo specifico, lo sviluppo di piccole comunità sostenibili in riferimento alle energie rinnovabili;

CONSIDERATO che tale progetto, della durata di 48 mesi (dal 01.09.2011 al 01.08.2015) ricade nell'ambito della priorità 2 – Risorse naturali e culturali e prevenzione del rischio – Misura 2.3 Risparmio energetico e risorse energetiche rinnovabili ed è finalizzato alla promozione di iniziative, sul territorio regionale e in tutta l'area adriatica, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e lo sviluppo di modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle piccole comunità adriatiche, realizzati attraverso l'armonizzazione legislativa e l'ottimizzazione del mercato energetico dei Paesi e delle Regioni di intervento;

CONSIDERANDO inoltre che Alterenergy intende promuovere la sostenibilità nel Comuni della Regione Abruzzo aventi popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti attraverso un approccio integrato per l'uso efficiente dell'energia e la sua produzione da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di sviluppare modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle piccole comunità adriatiche, migliorando la loro capacità di pianificare e gestire azioni integrate di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso un approccio partecipato che coinvolga i cittadini e gli operatori economici locali;

ATTESO che il progetto si articola nei seguenti pacchetti di attività:

- Work Package 1 (WP1) –Gestione generale del progetto,
- Work Package 2 (WP2) –Comunicazione e disseminazione,
- Work Package 3 (WP3) –Modelli di gestione energetica integrata,
- Work Package 4 (WP4) –Piani di azione energetica sostenibile,
- Work Package 5 (WP5) –Supporto al business e agli investimenti,
- Work Package 6 (WP6) –Progetti pilota e azioni dimostrative;

CONSIDERATO che il WP4, che riguarda i “Piani di azione per l'energia sostenibile”, prevede la selezione, secondo dei criteri di valutazione condivisi tra i partners, di uno o più Comuni per i quali implementare delle azioni di sostenibilità energetica che si articolano in:

- azioni di formazione, informazione e *capacity building* rivolti a funzionari della pubblica amministrazione locale finalizzate ad un

efficace raggiungimento degli obiettivi di ALTERENERGY,

- elaborazione di studi di fattibilità per la realizzazione di specifici interventi individuati nel SEAP (Sustainable Energy Action Plan), già elaborato nell'ambito del Patto dei Sindaci, e per il monitoraggio dell'implementazione dei risultati,
- realizzazione di iniziative di formazione e informazione della popolazione nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse energetiche,
- realizzazione di modelli di investimento pubblico-privato per il finanziamento di operazioni previste nel suddetto SEAP e sperimentazione di *business cases* applicativi;

RITENUTO opportuno con il presente provvedimento:

- di dare attuazione a quanto previsto dal WP4 – Sustainable Energy Action Plans del progetto strategico Alterenergy che prevede sulla base di criteri comuni condivisi di individuare quattro Comuni uno per ogni Provincia del territorio regionale nei quali attuare le azioni di sostenibilità energetica sopra riportate;
- di invitare a tale fine i Comuni della Regione Abruzzo aventi una popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti (dati Istat al 1/1/2010) a presentare manifestazione di interesse per lo sviluppo di modelli di gestione sostenibile dell'energia;
- di demandare a successivi atti dirigenziali la individuazione di una Commissione Valutatrice che verrà istituita con le modalità previste dal bando ed ogni altro atto finalizzato al perseguimento delle finalità del bando stesso;

VISTO l'art. 5, comma 2a, della *Legge Regionale* n. 77 del 14 settembre 1999;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare**, per le motivazioni in premessa, l'allegato bando pubblico costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che regola la modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni della Regione Abruzzo aventi una popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti (dati Istat al 1/1/2010);

- **di approvare**, per le motivazioni parimenti indicate in premessa, i seguenti allegati al bando costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo:
 1. Allegato A "Schema di istanza di candidatura",
 2. Allegato B "Dossier di candidatura",
 3. Allegato C "Criteri, indicatori e punteggi attribuibili nella fase di valutazione delle candidature";
 - **di demandare** a successivi atti dirigenziali la individuazione di una Commissione Valutatrice che verrà istituita con le modalità previste dal bando ed ogni altro atto finalizzato al perseguimento delle finalità del bando stesso;
- **di disporre** la pubblicazione del bando pubblico e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito ufficiale della Regione www.regione.abruzzo.it, nella sezione "avvisi" e di darne avviso attraverso un evento pubblico di presentazione;
 - **di disporre** che le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del menzionato bando e dei relativi allegati sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris FLACCO

Seguono allegati



ALTERENERGY – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO AVENTI POPOLAZIONE COMPLESSIVA INFERIORE A 10.000 ABITANTI, AD OSPITARE SUL PROPRIO TERRITORIO LE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI SOSTENIBILI DI GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE ENERGETICHE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO CBC IPA-ADRIATICO "ALTERENERGY"



Alterenergy – Manifestazione di interesse**INDICE**

PREMESSA	pag 1
QUADRO NORMATIVO E DELIBERATIVO DI RIFERIMENTO	pag 1
Articolo 1: Obiettivi dell'Avviso	pag 2
Articolo 2: Destinatari dell'Avviso e Tempi dell'Intervento	pag 2
Articolo 3: Fasi e Contenuti dell'Avviso	pag 3
Articolo 4: Requisiti di Ammissibilità	pag 3
Articolo 5: Valutazione delle Candidature	pag 3
Articolo 6: Fase Negoziale	pag 3
Articolo 7: Termini e Documentazione	pag 4
Articolo 8: Responsabile del Procedimento	pag 4
Articolo 9: Informazioni sull'Avviso	pag 4
Articolo 10: Normativa	pag 5
ALLEGATO A: SCHEMA DI ISTANZA DI CANDIDATURA	pag 6
ALLEGATO B: DOSSIER DI CANDIDATURA	pag 7
ALLEGATO C: CRITERI INDICATORI E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI NELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE	pag 14

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

PREMESSA

Il Progetto Strategico ALTERENERGY, finanziato nell'ambito del Programma CBC IPA Adriatico, si propone di fornire un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo, ampiamente riconosciuto, di raggiungere un più alto livello di sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia nell'area adriatica. Tale obiettivo è strettamente connesso alla protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente naturale.

Nel perseguire questo obiettivo generale, il Progetto Strategico ALTERENERGY segue una visione molto specifica: quella di promuovere la sostenibilità nelle comunità adriatiche aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, attraverso un approccio integrato per l'uso efficiente dell'energia e la sua produzione da fonti rinnovabili.

L'obiettivo specifico di ALTERENERGY è dunque quello di sviluppare modelli replicabili di gestione sostenibile delle risorse energetiche nelle piccole comunità adriatiche, migliorando la loro capacità di pianificare e gestire azioni integrate di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso un approccio partecipato che coinvolga i cittadini e gli operatori economici locali.

Le attività di ALTERENERGY in Abruzzo vanno ad implementare il percorso già avviato con l'adesione dei 305 Comuni al Patto dei Sindaci che ha portato tutti i comuni a dotarsi di un SEAP (Sustainable Energy Action Plan).

QUADRO NORMATIVO E DELIBERATIVO DI RIFERIMENTO

1. Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e Paesi confinanti, candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione Europea, il quadro finanziario UE 2007/2013 fornisce un singolo mezzo di approccio attraverso il nuovo strumento per l'Assistenza alla Pre-Adesione (IPA nella sua sigla inglese).
2. Alla Regione Abruzzo è stato attribuito il ruolo di Autorità di Gestione del Programma CBC IPA Adriatico 2007-2013.
3. Il suddetto programma operativo ha inglobato il precedente Programma INTERREG Italia / Albania 2000 – 2006 che finanziava la cooperazione ed il partenariato tra la Regione Puglia e lo Stato Albanese.
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di cooperazione tra gli Enti Pugliesi e gli Enti Albanesi, il Programma Operativo CBC IPA Adriatico, ha previsto la realizzazione di un Progetto Strategico Puglia/Albania finanziato interamente da risorse del Piano Finanziario di Programma.
5. Data la valenza dell'attività e trattandosi del 1° Progetto Strategico nello spazio adriatico, la Regione Puglia e l'Albania hanno proposto di estendere le attività progettuali all'intera area Adriatica coinvolgendo non solo i territori albanese e pugliese ma anche tutte le altre Regioni adriatiche italiane: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Molise, al pari dei Paesi U.E.: Slovenia; Grecia; ed extra U.E.: Croazia; Bosnia Erzegovina; Serbia; Montenegro eleggibili al Programma Operativo.
6. Il Comitato di Sorveglianza del P.O. CBC IPA Adriatico, nella seduta del 14 e 15 aprile 2011 in Venezia, ha approvato il progetto strategico denominato ALTERENERGY. A seguito dell'approvazione è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra Regione Puglia, Servizio Mediterraneo (Lead Partner) e il Partenariato di ALTERENERGY e, successivamente, in data 7

1

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

novembre 2011 il Subsidy Contract (Contratto di Finanziamento) tra la Regione Puglia Servizio Mediterraneo e la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma.

7. Il Progetto Strategico ALTERENERGY è dotato di risorse finanziarie pari ad € 12.499.600,00. Di tale importo la quota di budget afferente le attività da porre in essere da parte della Regione Abruzzo ammonta ad € 371.000,00.
8. ALTERENERGY ha l'obiettivo di definire una strategia comune territoriale nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, che possa affrontare la sfida dei cambiamenti climatici ricercando un equilibrio tra gli obiettivi della salvaguardia ambientale, della competitività e della sicurezza nell'approvvigionamento energetico nell'Area Adriatica.
9. Obiettivo di ALTERENERGY sul territorio della Regione Abruzzo è lo sviluppo di iniziative volte all'applicazione e sperimentazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche nelle piccole comunità della Regione. Il costo massimo complessivo e cumulativo a carico della Regione Abruzzo per la messa in atto delle attività previste dal presente bando è di € 50.000,00.

Articolo 1: Obiettivi dell'Avviso

L'avviso ha l'obiettivo di selezionare un Comune per ogni provincia della Regione Abruzzo (di seguito chiamata Regione) che presenti le condizioni più idonee ad ospitare i seguenti interventi previsti dal progetto ALTERENERGY che la Regione stessa realizzerà nel corso del biennio 2013-2015:

- a) Azioni di formazione, informazione e *capacity building* rivolte a funzionari della Pubblica Amministrazione Locale e finalizzate ad un efficace raggiungimento degli obiettivi di ALTERENERGY.
- b) Elaborazione di studi di fattibilità per la realizzazione di specifici interventi individuati nel SEAP (Sustainable Energy Action Plan), già elaborato nell'ambito del Patto dei Sindaci, e per il monitoraggio dell'implementazione dei risultati.
- c) Realizzazione di iniziative di formazione e informazione della popolazione nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse energetiche.
- d) Realizzazione di modelli di investimento pubblico-privato per il finanziamento di operazioni previste nel suddetto SEAP e sperimentazione di *business cases* applicativi.

La realizzazione delle attività di cui ai punti a), b), c) e d) è a carico della Regione Abruzzo che fornirà un supporto tecnico presso ciascuno dei quattro Comuni selezionati.

L'avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna la Regione a dar seguito alle attività di cui in oggetto. La presentazione e la ricezione delle candidature, nonché la loro eventuale valutazione preliminare, pertanto, non possono costituire motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti della Regione anche nel caso in cui quest'ultima non dia alcun seguito al presente invito, lo sottoponga a successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi obiettivi.

Articolo 2: Destinatari dell'Avviso e Tempi dell'Intervento

Possono presentare istanza di candidatura i Comuni della Regione Abruzzo aventi una popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti (dati Istat al 1/1/2010).

2



Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Il supporto tecnico messo a disposizione dalla Regione Abruzzo si svolgerà nell'arco di tre mesi, dal momento in cui sia stata ultimata la fase negoziale (di cui all'art. 6) e sia avvenuta l'assegnazione al Comune del professionista responsabile del supporto tecnico.

Articolo 3: Fasi e Contenuti dell'Avviso

La presente selezione è basata sullo svolgimento di una procedura valutativa e negoziale, articolata nei momenti identificati e descritti in seguito. La procedura valutativa è finalizzata alla valutazione delle candidature sulla base dei criteri elencati nell'Allegato C, parte integrante del presente Avviso, e all'individuazione di quattro comuni, uno per ogni provincia. La procedura negoziale avverrà tra la Regione e i Comuni selezionati nelle modalità di seguito identificate.

Articolo 4: Requisiti di Ammissibilità

Costituiscono requisiti di ammissibilità per la candidatura alla procedura valutativa:

- a) Popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti (dati Istat al 1/1/2010).
- b) Presentazione di istanza di candidatura compilata secondo il modello riportato nell'Allegato A e corredata dalla documentazione ivi indicata, compreso il dossier di candidatura secondo il modello riportato nell'Allegato B. Ad essa dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del Legale Rappresentante del Comune.
- c) Presentazione delle candidature entro i termini e secondo le modalità indicati nell'articolo 7.

Articolo 5: Valutazione delle Candidature

Sulla base dei criteri elencati nell'Allegato C, una apposita Commissione Valutatrice attribuirà un punteggio a ciascuna candidatura ritenuta ammissibile ai sensi dell'Art. 4, costruendo una graduatoria delle candidature ammissibili.

La suddetta Commissione Valutatrice verrà istituita, con atto del Dirigente Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA, nel corso dei 10 giorni successivi la data di scadenza dei termini, di cui all'art. 7, previsti per la presentazione delle istanze di candidatura dei comuni.

Costituisce titolo di preferenza nella scelta del Comune:

1. l'eventuale utilizzo, da parte dell'Amministrazione Comunale, di fondi POR FESR insieme ad altri fondi per interventi di sostenibilità energetica a partire dal 2005;
2. la realizzazione di interventi messi in atto dal Comune, contenuti nel SEAP e finanziati con fondi diversi dal POR FESR 2007/2013;
3. la maggiore riduzione percentuale di emissioni di CO₂ realizzata dal Comune fino alla data di emissione del presente bando, calcolata rispetto al totale dichiarato nel BEI riferito all'anno 2005.

Successivamente (vedi Art. 6) sarà attivata una fase negoziale con i 4 Comuni che avranno ottenuto il punteggio massimo rispetto alla relativa provincia

Articolo 6: Fase Negoziale

1. La fase negoziale, condotta tra la Regione Abruzzo e i Comuni selezionati, ha per oggetto la definizione di un Protocollo di Intesa tra le due parti che impegna ogni Comune prescelto a rispettare le modalità, i criteri, le prescrizioni e i tempi stabiliti dalla Regione, in relazione alla realizzazione delle attività previste dal Progetto ALTERENERGY, di cui all'Art. 1. Il Protocollo di Intesa dovrà essere adottato anche internamente all'Amministrazione Comunale con proprio atto formale (Delibera di Giunta Comunale).

3

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

2. La fase negoziale si svolge attraverso tavoli tecnici a cui partecipano la Regione e il Comune risultato primo in graduatoria per ogni provincia. La Regione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria nel caso di mancato buon fine della fase negoziale con il Comune risultante primo in graduatoria per ogni provincia, ovvero nel caso in cui quest'ultimo non dovesse confermare le caratteristiche o gli impegni indicati nella candidatura al presente avviso.

3. Durante l'implementazione delle attività ALTERENERGY, verranno definiti i contenuti delle iniziative da realizzare in ogni Comune. Appositi Addendum al Protocollo di Intesa definiranno, nel rispetto della normativa italiana e delle Regole del Programma CBC IPA Adriatico 2007-2013, la disciplina relativa alla titolarità e alla gestione delle iniziative pilota durante e dopo il progetto.

Articolo 7: Termini e Documentazione

1. L'istanza di candidatura, corredata della relativa documentazione (compilata in ogni sua parte con i dati richiesti negli Allegati A e B) dovrà pervenire, in copia cartacea e in copia elettronica (file formato .doc) su supporto di memoria ottica, entro le ore 12 del trentesimo giorno a partire dalla pubblicazione sul BURA della Regione Abruzzo del presente avviso, al seguente indirizzo: Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Politica Energetica Qualità dell'Aria e SINA, Via Passolanciano n. 75, 65124 Pescara oppure via pec all'indirizzo au@pec.regione.abruzzo.it.

2. Il plico sigillato contenente l'istanza di candidatura e la documentazione allegata, deve essere consegnato a mano, ovvero inviato a mezzo raccomandata A/R. All'esterno del plico cartaceo e come oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura "Progetto Strategico ALTERENERGY - CBC IPA Adriatic Programme 2007-2013 – Invito a presentare candidature per le attività locali in tema di sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia".

3. La Regione provvederà a pubblicare la graduatoria delle candidature nel termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al punto 1 del presente articolo e, successivamente, avvierà la fase negoziale di cui all'art.6.

4. Successivamente all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Regionale, prima di sottoscrivere il protocollo di intesa, si riserva il diritto di procedere alla verifica della documentazione a supporto delle dichiarazioni rese in sede di domanda, richiedendo eventualmente evidenza di quanto dichiarato nel Dossier di Candidatura di cui all'Allegato B.

Articolo 8: Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento del presente avviso è l'Arch. Diana Melfi, del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA della Regione Abruzzo.

Articolo 9: Informazioni sull'Avviso

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul BURA e sul sito internet: www.regione.abruzzo.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: autorita.energia@regione.abruzzo.it.

4

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Articolo 10: Normativa

Per tutto quanto non regolato dal presente Avviso si applicherà la normativa vigente sul procedimento amministrativo, nonché la normativa comunitaria e regionale.

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Allegato A**Schema di Istanza di candidatura**

**Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione,
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia.
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Via Passolanciano n. 75
65124 Pescara (PE)**

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO AVENTI POPOLAZIONE COMPLESSIVA INFERIORE A 10.000 ABITANTI, AD OSPITARE SUL PROPRIO TERRITORIO LE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI SOSTENIBILI DI GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE ENERGETICHE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO CBC IPA-ADRIATICO "ALTERENERGY"

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, nella qualità di Rappresentante

Legale del Comune di _____

CHIEDE

Che la presente proposta sia candidata alla procedura valutativa-negoziabile di cui all'Avviso pubblico della Regione Abruzzo per l'attuazione delle attività volte all'applicazione e sperimentazione di modelli sostenibili di gestione e utilizzo delle risorse energetiche previste nell'ambito del progetto strategico CBC IPA-Adriatico ALTERENERGY

A tal fine si allega la seguente documentazione:
(*elencare la documentazione allegata alla presente istanza*)

<i>Documentazione</i>	<i>Contenuto</i>
Dossier di candidatura	Compilazione del Dossier di candidatura, conforme all'Allegato B.
Documento di identità	Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale del Comune.
Eventuali lettere di sostegno del partenariato economico-sociale locale*	Documento sottoscritto dal rappresentante legale di ciascuno dei soggetti del partenariato locale coinvolti, in cui si attesta la propria volontà a collaborare con le attività di ALTERENERGY sul territorio Comunale a titolo gratuito. <i>*Il partenariato locale può comprendere tutti gli eventuali soggetti istituzionali e operatori economici e sociali locali (es. enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, imprese, cittadini..) portatori di interesse con riferimento agli interventi previsti da ALTERENERGY</i>

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000, che quanto dichiarato negli Allegati del bando ALTERENERGY, corrisponde al vero.

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

6

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Allegato B**Dossier di candidatura****Sez. 0 – Anagrafica del Comune****0.1 Dati identificativi**

Comune di (indicare nome del Comune)		
Via	Provincia	Cap
Telefono	Fax	PEC
Numero di Abitanti (Istat 2010)		

0.2 Dati del legale rappresentante

Legale Rappresentante:	
Nome	Cognome
Tel.	E-mail

0.3 Dati della persona di contatto (se diversa dal Legale rappresentante)

Persona di contatto:	
Nome	Cognome
Tel.	E-mail

Sez. 1 – Competenza ed esperienza maturate dal Comune

Si prega di inserire la risposta pertinente e completare le parti descrittive laddove richiesto.

1.1 Adesione al Patto dei Sindaci ed esistenza di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP)- Punteggio Max attribuibile: 6

a) Il Comune ha ottemperato all'impegno di approvare il SEAP come previsto dall'adesione al Patto dei Sindaci?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
b) Se sì, il SEAP è stato adottato conformemente alle indicazioni fornite dall'iniziativa europea Patto dei Sindaci (www.pattodeisindaci.eu)?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
c) In caso di esistenza di un Piano Energetico Comunale o di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), indicare tipologia, riferimento e data di adozione del provvedimento;	Provvedimento: _____ n. _____ del _____	

7

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

1.2 Titoli di preferenza - Punteggio Max attribuibile: 12+12

a) Realizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di interventi di sostenibilità energetica mediante il contestuale utilizzo di fondi POR FESR insieme ad altri fondi a partire dal 2005;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
b) Realizzazione di interventi messi in atto dal Comune, contenuti nel SEAP e finanziati con fondi diversi dal POR FESR 2007/2013.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

A parità di punteggio sarà preferita la candidatura del Comune che avrà conseguito una maggiore riduzione percentuale di emissioni di CO₂, fino alla data di pubblicazione del presente bando, rispetto al totale dichiarato nel BEI (Inventario Base delle Emissioni) riferito al 2005. Per la valutazione dell'abbattimento delle emissioni di CO₂ verrà considerato sia il beneficio ottenuto nell'ambito del Patto dei Sindaci, sia quello conseguito con l'utilizzo di fondi diversi, come dichiarato nella seguente Tab. 1.2.A.

Tab 1.2.A: Riduzione emissioni

Comune di _____ Prov ____ Totale riportato su Inventario Base emissioni (BEI) al 2005: _____ (Tonnellate di CO ₂)			
Numero di interventi	Tipologia intervento <i>(per ogni tipologia specificare: - Titolo del progetto; - Data di inizio e fine; - Localizzazione - Programma/Fonte di Finanziamento)</i>	Intervento realizzato dal Comune mediante il contestuale utilizzo di fondi POR FESR insieme ad altri fondi a partire dal 2005 - Riduzione Emissioni CO ₂ (Tonnellate di CO ₂)	Intervento realizzato dal Comune mediante fondi diversi dal POR FESR 2007/2013 - Riduzione Emissioni CO ₂ (Tonnellate di CO ₂)
	Efficientamento degli impianti - Titolo : _____ - Date : _____ - Localizzazione _____ - Programma/Fonte di Finanziamento _____		
	Sostituzione degli impianti		
	Installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (specificarne la tipologia) <i>Elencare, inoltre, per ciascun impianto: la tipologia di fonte rinnovabile, i principali dati esistenti sulla capacità installata e sulla produzione energetica</i>		
	Installazione di impianti solari termodinamici per la produzione di energia termica ed elettrica ...		

8

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

	Installazione degli impianti per la cogenerazione elettrica e termica (sistemi di cogenerazione e rigenerazione ...		
	sostituzione caldaie ...		
	installazione di termoregolatori sui caloriferi ...		
	efficientamento dei sistemi per la pubblica illuminazione (per un totale di Km _____) ...		
	sostituzione dei corpi illuminanti ...		
	sostituzione di infissi e vetri ...		
	realizzazione di opere murarie di coibentazione ...		
	Altro ...		
TOTALI PARZIALI			
TOTALE			

1.3 Esistenza di studi di fattibilità - Punteggio Max attribuibile: 7

a) A partire dal 2005 il Comune ha realizzato studi di fattibilità su interventi in tema di sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia per interventi non ancora realizzati?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
b) Almeno in parte, gli studi di fattibilità realizzati, riguardano le azioni previste nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) approvato dal Comune?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No

1.4 Esistenza di progetti ed iniziative nel campo della sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia - Punteggio Max attribuibile: 7

a) A partire dal 2005 il Comune ha attuato progetti innovativi/significativi nel campo della mobilità sostenibile e/o ha partecipato a progetti comunitari/nazionali/regionali sul tema?	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<p><i>In caso di risposta affermativa, dettagliare i principali progetti realizzati indicando per ciascuno di essi i seguenti aspetti (nel caso di più progetti, è necessario duplicare il seguente elenco).</i></p> <p>Progetto 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo del progetto: • Data di inizio e fine: • Programma/Fonte di Finanziamento e % di cofinanziamento: • Partenariato: • Obiettivi (qualitativi): • Attività realizzate: • Risultati conseguiti (in termini quantitativi): • Il progetto è compreso tra le azioni previste nel Piano Energetico Comunale o nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP)? (sì o no): 		

9

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

1.5 Esistenza di importanti progetti in campo della sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia da parte del partenariato economico e sociale - Punteggio Max attribuibile: 7

<p>a) A partire dal 2005 sono stati attuati sul territorio comunale, altri progetti innovativi e significativi nel campo della sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia da parte del partenariato economico-sociale locale*</p> <p><i>*Il partenariato locale può comprendere tutti gli eventuali soggetti istituzionali e operatori economici e sociali locali (es. enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, imprese, cittadini..) portatori di interesse con riferimento agli interventi previsti dal progetto ALTERENERGY</i></p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p><i>In caso di risposta affermativa, fornire una descrizione delle principali iniziative realizzate (nel caso di più iniziative, è necessario duplicare il seguente elenco).</i></p> <p>Iniziativa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo • Soggetto/i attuatore/i • Date di inizio e fine • Descrizione • Target di utenza • Obiettivi (qualitativi) • Attività realizzate • Risultati conseguiti (in termini quantitativi) 		

1.6 Esistenza di un Energy Manager - Punteggio Max attribuibile: 7

<p>a) Il Comune ha nominato un Energy Manager?</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p><i>In caso di risposta affermativa, dettagliarne: la data di nomina, le principali competenze e responsabilità specificando se la figura è impiegata a tempo pieno nel Comune.</i></p>		

1.7 Esistenza di importanti progetti nell'ambito sociale e ambientale connessi al tema della sostenibilità - Punteggio Max attribuibile: 7

<p>b) A partire dal 2005 il Comune ha adottato iniziative significative e innovative in tema di sostenibilità ambientale in senso lato (es. uso delle risorse idriche, riduzione dell'inquinamento e dei rifiuti, utilizzo sostenibile dei terreni, turismo sostenibile)?</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p><i>In caso di risposta affermativa, dettagliare le principali iniziative realizzate indicando per ciascuna di esse i seguenti aspetti (nel caso di più iniziative, è necessario duplicare il seguente elenco).</i></p> <p>Iniziativa 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo dell'iniziativa: • Data di inizio e fine: 		

10

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

- Programma/Fonte di Finanziamento e % di cofinanziamento:
- Partenariato:
- Obiettivi qualitativi:
- Attività realizzate:
- Risultati conseguiti (in termini quantitativi):

Sez. 2 - Impegno del Comune a collaborare all'implementazione degli interventi previsti da ALTERENERGY (art. 1 di cui all'Avviso pubblico)

2.1 Sinergia con altre iniziative del Comune previste per il biennio 2013-2014 - Punteggio Max attribuibile: 6

a) Il Comune intende avviare o sviluppare nel corso del biennio 2013-2014 progetti coerenti e sinergici con le finalità degli interventi previsti da ALTERENERGY?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p><i>In caso di risposta affermativa, dettagliare i principali progetti che il Comune intende avviare o sviluppare indicando per ciascuno di essi i seguenti aspetti (nel caso di più progetti, è necessario duplicare il seguente elenco).</i></p> <p>Progetto 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo del progetto/iniziativa: • Budget complessivo e Budget stimato per il biennio 2013-2014 • Programma/Fonte di Finanziamento (specificare se relativa a fondi comunali, regionali, nazionali, europei) e % di cofinanziamento: • Date di inizio e fine: • Partenariato: • Obiettivi (qualitativi): • Risultati attesi per il biennio 2013-2014 (in termini quantitativi): • Descrizione delle sinergie con gli interventi previsti da ALTERENERGY: • Il progetto è compreso tra le azioni previste nel Piano Energetico Comunale o nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP)? (sì o no): 		

2.2 Volontà del Comune di coinvolgere risorse umane interne per l'attuazione delle attività ALTERENERGY - Punteggio Max attribuibile: 5

a) Livello di cooperazione all'implementazione degli interventi previsti da ALTERENERGY in termini di risorse umane dedicate
<p><i>Dettagliare in che modo il Comune intende contribuire alla realizzazione delle attività previste in termini di impegno di risorse umane dedicate (numero, mansioni, tempo, ecc). E' consentito inserire un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi.</i></p>

11

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

2.3 Disponibilità del Comune a contribuire in termini di risorse, di servizi e di attrezzature all'attuazione delle attività ALTERENERGY - Punteggio Max attribuibile: 5

- a) Livello di cooperazione all'implementazione degli interventi previsti da ALTERENERGY in termini di servizi e attrezzature

Dettagliare in che modo il Comune intende contribuire alla realizzazione delle attività previste in termini di servizi/attrezzature forniti a titolo gratuito (ad esempio l'utilizzo di locali comunali per l'ospitalità di attività di formazione / capacity building, oppure spazi pubblicitari, ecc.). E' consentito inserire un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi.

2.4 Disponibilità del partenariato economico e sociale a contribuire alla realizzazione delle attività ALTERENERGY - Punteggio Max attribuibile: 5

- a) Supporto del partenariato economico-sociale locale all'implementazione degli interventi previsti da ALTERENERGY a titolo gratuito

Nel caso di presentazione di lettere di supporto da parte del partenariato economico-sociale locale a corredo della istanza di candidatura (Allegato A), fornire una descrizione di ciascuno dei soggetti del partenariato economico-sociale locale coinvolto, della tipologia di sostegno (logistico, know-how, etc.) e delle modalità di tale apporto. E' consentito inserire un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi.

Sezione 3 – Elementi di contesto

3.1. Disponibilità di specifiche risorse energetiche e ambientali - Punteggio Max attribuibile: 7

Irraggiamento medio annuale (kWh/m ²)	
Ventosità media annuale (m/sec)	
Disponibilità di biomasse	<i>Indicare le principali biomasse locali esistenti, specificandone quantità e tipologia</i>
Risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica	<i>Indicare delle aste fluviali presenti sul territorio comunale le seguenti caratteristiche:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Dati di portata idrometrica - -Minimo Deflusso Vitale - Tratti destinabili alla produzione di energia elettrica

12

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

**3.2 Esistenza di specifiche e ben documentate sinergie intersettoriali - Punteggio
Max attribuibile: 7**

a) Opportunità socio-economiche locali.

Descrivere quali opportunità socio-economiche locali potrebbero essere valorizzate dalla realizzazione delle attività previste sul territorio da ALTERENERGY (es. turismo sostenibile, mobilità urbana etc). E' consentito inserire un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi

Data

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
(del quale si allega copia del documento di identità)

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Allegato C**Criteria, indicatori e punteggi attribuibili nella fase di valutazione delle candidature****Sezione 1) Competenza / esperienza**

L'esistenza di iniziative e progetti già realizzati potrebbe potenziare e rendere più ambiziosi i risultati di ALTERENERGY.

Criteria Sezione 1	Punteggio Max
1.1) Approvazione ultimata di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP).	6
1.2) Realizzazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di interventi di sostenibilità energetica mediante il contestuale utilizzo di fondi POR FESR insieme ad altri fondi a partire dal 2005.	12
1.3) Realizzazione di interventi, messi in atto dal Comune, contenuti nel SEAP e finanziati con fondi diversi dal POR FESR 2007/2013.	12
1.4) Esistenza di studi di fattibilità riguardanti interventi nel campo della gestione sostenibile delle risorse energetiche a partire dal 2005.	7
1.5) Attuazione da parte del Comune di progetti innovativi/significativi nel campo della mobilità sostenibile e/o partecipazione a progetti comunitari/nazionali/regionali sullo stesso tema, a partire dal 2005.	7
1.6) Esistenza di importanti progetti in campo della sostenibilità in tema di produzione e utilizzo di energia da parte del partenariato economico e sociale a partire dal 2005.	7
1.7) Esistenza di un Energy Manager	7
1.8) Esistenza, a partire dal 2005, di importanti progetti che investano contemporaneamente l'ambito sociale e quello ambientale e che siano connessi al tema della sostenibilità.	7
	65

Sezione 2) L'impegno a collaborare nel progetto ALTERENERGY

La volontà e l'impegno a collaborare al progetto ALTERENERGY, espressi dal Comune candidato, sono requisiti fondamentali per la migliore realizzazione del progetto.

Criteria Sezione 2	Punteggio Max
2.1) Sinergia con altre iniziative del Comune previste per il biennio 2013-2014	6
2.2) Volontà del Comune di coinvolgere risorse umane interne per l'attuazione delle attività ALTERENERGY	5
2.3) Disponibilità del Comune a contribuire in termini di servizi/attrezzature all'attuazione delle attività ALTERENERGY	5
2.4) Disponibilità del partenariato economico e sociale a contribuire alla realizzazione delle attività ALTERENERGY	5
	21

14

Alterenergy – Manifestazione di Interesse

Sezione 3) Contesto/vantaggi

Specifiche risorse ambientali, sociali ed economiche di un Comune potrebbero potenziare gli effetti degli interventi di ALTERENERGY.

Inoltre, ALTERENERGY mira a migliorare la qualità della vita del Comune target, integrando gli interventi nell'ambito della sostenibilità per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo di energia a soluzioni che abbiano un effetto nel più ampio contesto sociale ed economico.

Criteria Sezione 3	Punteggio Max
3.1) Disponibilità di specifiche risorse energetiche e ambientali	7
3.2) Esistenza di specifiche e ben documentate sinergie intersettoriali	7
	14

A parità di punteggio sarà individuata la candidatura del Comune che avrà conseguito una maggiore riduzione percentuale di emissioni di CO₂, fino alla data di pubblicazione del presente bando, rispetto al totale dichiarato nel BEI riferito al 2005. Per la valutazione dell'abbattimento delle emissioni di CO₂ verrà considerato sia il beneficio ottenuto nell'ambito del Patto dei Sindaci, sia quello conseguito con l'utilizzo di fondi diversi, come dichiarato in Tab. 1.2.A (riportata nell'allegato B del bando).

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DH36/117
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole". D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Fascia di Spesa "A". Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Domanda n. 94752007552. DITTA: SILVESTRI MATTEO nato il 06/05/1984 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via TIZIANO Comune di S. BENEDETTO DEL TRONTO Prov. AP Codice fiscale SLVMTT84E06L103N part. IVA 01736040674. Opere: ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURA . Liquidazione dell'anticipo del contributo in conto capitale concesso con D.D. n. DH25/53 del 30/05/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.1 "Ammodernamento nelle aziende agricole";

VISTA la D.G.R. n. 126 del 01/03/2010 che ha stabilito, tra l'altro, di definire l'istruttoria tecnico amministrativa di tutte le domande presentate sulla scorta del bando approvato con D.G.R. n. 751 del 07/08/2008 per la Misura 1.2.1, incaricando la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione a provvedere agli adempimenti necessari per assicurare l'esecuzione della D.G.R.;

VISTA la nota n. 45378 del 11/03/10 del Direttore della Direzione Politiche Agricole ed i Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, Autorità di Gestione, con la quale si da recepimento alle disposizioni per l'attuazione della D.G.R. n. 126 del 01/03/2010;

VISTA la D.D. DH25/53 del 30/05/2011 con la quale è stato concesso alla ditta SILVESTRI MATTEO con sede in Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) il contributo in conto capitale di € 116.200,00 pari al 50% dell'investimento ammesso di € 232.400,00;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 1.2.1 con la quale si propone, in favore della ditta SILVESTRI MATTEO, con sede in Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), la liquidazione dell'Anticipazione per un importo di € 58.100,00 pari al 50 % del contributo concesso di € 116.200,00;

VISTA la garanzia fidejussoria N° 5009022270662 in favore di A.G.E.A. emessa da FATA ASSICURAZIONI in data 05/04/2013 per un importo di 63.910,00;

VISTA la conferma di validità della garanzia fidejussoria;

VISTO la Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio rilasciata dalla Ditta SILVESTRI MATTEO in data 24/04/2013 con la quale dichiara che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di TERAMO con il numero REA 148371 e altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 in quanto l'atto di concessione (DH25/53 del 30/05/2011) è stato adottato in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo Decreto (26 giugno 2012);

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 58.100,00 quale anticipazione del contributo di € 116.200,00 concesso con D.D. n. DH25/53 del 30/05/2011;

VISTO l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di liquidare**, in favore della ditta: SILVESTRI MATTEO nato il 06/05/1984 in Comune di TERAMO Prov. TE residente in Via TIZIANO Comune di S. BENEDETTO DEL TRONTO Prov. AP Codice fiscale SLVMTT84E06L103N part. IVA 01736040674 il contributo in conto capitale di € 58.100,00 quale anticipazione del contributo di € 116.200,00 concesso con D.D. n. DH25/53 del 30/05/2011 ;
- **di autorizzare** l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 58.100,00 in favore della ditta SILVESTRI MATTEO , con sede in Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI, e nell'Elenco provinciale di Autorizzazione al Pagamento da inviare al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 in quanto l'atto di concessione (DH25/53 del 30/05/2011) è stato adottato in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo Decreto (26 giugno 2012);
- **di inviare** il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Garanzia fidejussoria formato da n. 07 facciate;
- Conferma di validità della garanzia fidejussoria formato da n. 01 facciate
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 02 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE PER
L'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 06.05.2013, n. DH36/118
P.S.R. 2007/2013 – Asse 4 (Approccio Leader)
– misura 4.3.1. Liquidazione 2° acconto del contributo in conto capitale concesso in favore del GAL “SOC. CONS. LEADER

TERAMANO SRL -” Partita IVA n. 01491620678, domanda pagamento n. 94751909030.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con DGR n. 670 del 15/10/2012 è stata approvata la rimodulazione del PSL del GAL “SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” per l'importo complessivo di € 4.215.792,76;
- che sulla base del nuovo PSL approvato con la suddetta DGR 670 del 15/10/2012 le risorse richieste per la misura 431 risultano complessivamente di € 720.670,75 e così ripartite:
- Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 600.000,00
- Azione 0002 (Animazione) € 120.670,72;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento è stato sottoscritto dal legale rappresentante del GAL SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL - ;

VISTA la determinazione dirigenziale. DH 28/112 del 19/10/2012 con la quale è stato concesso al GAL “SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” con sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) il contributo in conto capitale di € 720.670,75 per quanto sopra specificato;

VISTA la D.D. n. DH28/128 del 31/10/2012 con la quale è stata determinata la liquidazione al GAL “SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” con sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE) dell'anticipazione di € 144.134,15 pari al 20% del contributo concesso;

VISTA la nota prot. 25 del 06/02/2013 con la quale il GAL” SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -” ha inoltrato a Direzione Politiche Agricole (prot. RA/36292 del 07/02/2013) istanza di pagamento del 2° acconto per la misura 4.3.1. azione 001/002 con allegati i sotto elencati documenti:

- copia della domanda trasmessa al Sian per via telematica, debitamente sottoscritta (ai sensi del DPR 445/2000) dal legale rappresentante;
- indice di documenti trasmessi;
- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL;
- certificato camerale con dicitura antimafia in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- relazione sullo stato di attuazione della misura 431, a firma del legale rappresentante e del

Direttore Tecnico, con specifica delle spese sostenute per le singole tipologie di intervento;

- dichiarazione e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a firma del legale rappresentante e del Responsabile Amministrativo e Contabile (RAF);
- copia delle fatture quietanzate e dei relativi giustificativi di spesa nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

VISTA la determinazione dirigenziale. DH 192/2012 del 26/11/2012 con la quale è stato affidato al Dott. Giorgio Chiarini dirigente del SIPA di Teramo e ad interim del SIPA di Pescara le procedure relative all'attuazione delle attività a "regia diretta" e "regia in convenzione" - beneficiario il GAL;

VISTO il Manuale delle procedure Leader approvato con Determinazione DH n.70 del 23 aprile 2012 ed in particolare i punti 3.5 e 3.6 relativi rispettivamente alla presentazione e istruttoria delle domande di pagamento;

VISTA la comunicazione rilasciata dalla Prefettura di TERAMO in data 06/03/2013, prot. 6050, relativa alle informazioni previste dal D.P.R. 252/98 dalla quale risulta che nei confronti della ditta SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL - del Comune di MONTORIO AL VOMANO(TE) non sussistono cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 10 della Legge 575/65;

VISTA l'istruttoria positiva della domanda di pagamento dell'acconto n.94751909030 presentata dal Gal "SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -" per un importo di € 139.999,29;

VISTA la Scheda di Fine Istruttoria di Autorizzazione al Pagamento per la Misura 4.3.1 azione 01/02 con la quale si propone, in favore del GAL "SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -", con sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO(TE), la liquidazione dell'acconto per un importo di € 139.999,29;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per la presente liquidazione del contributo in conto capitale di € 139.999,29 quale acconto del contributo di € 720.670,75 concesso con D.D. n. DH/28/112 del 19/10/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

RITENUTO altresì di autorizzare la predisposizione del relativo elenco di liquidazione;

VISTO l'art. 5 della legge Regionale 14/09/99 n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di liquidare, in favore del GAL "SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -", Partita IVA n. 01491620678, con sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO(TE), il contributo in conto capitale complessivamente di € 139.999,29 così ripartito:
 - Azione 0001 (Funzionamento GAL) € 105.908,29
 - Azione 0002 (Animazione) € 34.091,00;quale 2° acconto del contributo complessivo di € 720.670,75 concesso con D.D. n. DH28/112 del 19/10/2012 per la realizzazione di interventi previsti dalla misura 4.3.1. azione 0001 e 0002;
- di autorizzare la predisposizione del relativo elenco di liquidazione da inviare all'Organismo Pagatore AGEA;
- di autorizzare l'inserimento sul portale SIAN per la liquidazione di € 139.999,29 in favore della ditta SOC. CONS. LEADER TERAMANO SRL -, con sede nel Comune di MONTORIO AL VOMANO (TE);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Scheda di Fine istruttoria di Autorizzazione al Pagamento formato da n. 02facciate;
- Certificato della Prefettura formato da n. 01 facciate;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 15.05.2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/120
**Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della
Regione Abruzzo. Misura 3.1.1
Diversificazione verso attività non agricole -
Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività
agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010,
D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del
20/06/2011. Ditta D'ADDAZIO GINO residente
a CASTILENTI (TE) - CUA DDDGNI68A17Z133Y
Domanda n. 94750851621. Concessione
contributo in conto capitale**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001)

successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 1 "Investimenti in azienda per l'attività agrituristica";

VISTI i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1 Azione 1;

VISTA la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto ad approvare le modifiche al bando approvato con D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 e a dare mandato al Dirigente competente per misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 420 del 20/06/2011 con la quale si è proceduto ad approvare rettifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011;

VISTA la D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 con la quale, tra l'altro è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili per le Macroaree C e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B";

- di individuare ed approvare l' "Elenco delle domande finanziabili" in funzione delle risorse disponibili;
- di prendere atto che il paragrafo 7, art. 10 del bando dispone che i Servizi Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) provvedono alla concessione definitiva del sostegno in favore le ditte inserite nell'"Elenco domande finanziabili" previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale unitamente alla documentazione integrativa prevista dall'art. 11 del bando concorsuale;

VISTA la D.G.R. n. 517 del con la quale sono state approvate, tra l'altro, per la Misura 3.1.1 - Azione 1, le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che alla ditta D'ADDAZIO GINO, nato a BURGDORF (SVIZZERA) () il 17/01/1968 e residente a CASTILENTI (TE) in Via/Loc. CUPELLO, 5 - CUA DDDGNI68A17Z133Y, è stato attribuito il punteggio di n. 54 punti e che la stessa è inserita nell' "Elenco domande finanziabili" con posizione n. 41 di cui alla D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 per un contributo di € 132.035,03 e per un investimento ammissibile di € 220.058,39;

VISTO il "Verbale istruttorio per la concessione definitiva del contributo" redatto in data 28/02/2013 dal tecnico incaricato con il quale si propone, in favore della ditta D'ADDAZIO GINO - CUA DDDGNI68A17Z133Y, la concessione del contributo in capitale di € 132.035,03 (132.035,03 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 132.035,03 pari al 60% di € 220.058,39;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .

RITENUTO opportuno concedere alla ditta D'ADDAZIO GINO nato a BURGDORF (SVIZZERA) () il 17/01/1968 e residente a CASTILENTI (TE) in Via/Loc. CUPELLO, 5 - CUA DDDGNI68A17Z133Y, il contributo in capitale di € 132.035,03 per l'investimento di € 220.058,39 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla Camera di Commercio di TERAMO resa in data 28/02/2013 con la quale il titolare della ditta D'ADDAZIO GINO dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art.38 del d. lgs. N. 163/2006;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di concedere** alla ditta D'ADDAZIO GINO nato a BURGDORF (SVIZZERA) () il 17/01/1968 e residente a CASTILENTI (TE) in Via/Loc. CUPELLO, 5 - CUA DDDGNI68A17Z133Y, il contributo in capitale di € 132.035,03 (132.035,03 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:
 - Investimento di agriturismo contributo di € 132.035,03 pari al 60% di € 220.058,39;
 - Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .
- **di convocare** il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma e accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- **di inviare** il presente provvedimento al Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
 - nel Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 6 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 11 facciate;
- Dichiarazione sostitutiva di regolare iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 14/05/2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/121
Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta FLARA' MONICA residente a CASTEL CASTAGNA (TE) - CUA FLRMNC72R42L103Q Domanda n. 94750847835. Concessione contributo in conto capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 1 "Investimenti in azienda per l'attività agrituristica";

VISTI i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1 Azione 1;

VISTA la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto ad approvare le modifiche al bando approvato con D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 e a dare mandato al Dirigente competente per misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la

modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 420 del 20/06/2011 con la quale si è proceduto ad approvare rettifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011;

VISTA la D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 con la quale, tra l'altro è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili per le Macroaree C e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B";
- di individuare ed approvare l' "Elenco delle domande finanziabili" in funzione delle risorse disponibili;
- di prendere atto che il paragrafo 7, art. 10 del bando dispone che i Servizi Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) provvedono alla concessione definitiva del sostegno in favore delle ditte inserite nell'"Elenco domande finanziabili" previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale unitamente alla documentazione integrativa prevista dall'art. 11 del bando concorsuale;

VISTA la D.G.R. n. 517 del con la quale sono state approvate, tra l'altro, per la Misura 3.1.1 - Azione 1, le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che alla ditta FLARA' MONICA, nata a TERAMO (TE) il 02/10/1972 e residente a CASTEL CASTAGNA (TE) in Via/Loc. VILLA RUZZI - CUA FLR MNC72R42L103Q, è stato attribuito il punteggio di n. 57 punti e che la stessa è inserita nell' "Elenco domande finanziabili" con posizione n. 32 di cui alla D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 per un contributo di € 150.000,00 e per un investimento ammissibile di € 250.000,00;

VISTO il "Verbale istruttorio per la concessione definitiva del contributo" redatto in data 02/04/2013 dal tecnico incaricato con il quale si propone, in favore della ditta FLARA' MONICA - CUA FLR MNC72R42L103Q, la concessione del

contributo in capitale di € 150.000,00 (+) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 150.000,00 pari al 60% di € 250.000,00;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .

RITENUTO opportuno concedere alla ditta FLARA' MONICA nata a TERAMO (TE) il 02/10/1972 e residente a CASTEL CASTAGNA (TE) in Via/Loc. VILLA RUZZI - CUA FLRMNC72R42L103Q, il contributo in capitale di € 150.000,00 per l'investimento di € 250.000,00 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di TERAMO resa in data 04/03/2013 con la quale il titolare della ditta FLARA' MONICA dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art.38 del d. lgs. N. 163/2006;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di concedere** alla ditta FLARA' MONICA nata a TERAMO (TE) il 02/10/1972 e residente a CASTEL CASTAGNA (TE) in Via/Loc. VILLA RUZZI - CUA FLRMNC72R42L103Q, il contributo in capitale di € 150.000,00 (150.000,00 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:
 - Investimento di agriturismo contributo di € 150.000,00 pari al 60% di € 250.000,00;
 - Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .
- **di convocare** il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma e accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;

- **di inviare** il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
 - nel Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 6 fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 11 fasciate;
- Dichiarazione sostitutiva di regolare iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 1 fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 14/05/2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/122
Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta GASPERI SANDRA residente a ASCOLI PICENO (AP) - CUA GSPDR73D46A4620 Domanda n. 94750846878. Concessione contributo in conto capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 1 "Investimenti in azienda per l'attività agrituristica";

VISTI i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1 Azione 1;

VISTA la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto ad approvare le modifiche al bando approvato con D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 e a dare mandato al Dirigente competente per misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 420 del 20/06/2011 con la quale si è proceduto ad approvare rettifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011;

VISTA la D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 con la quale, tra l'altro è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili per le Macroaree C e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B";
- di individuare ed approvare l' "Elenco delle domande finanziabili" in funzione delle risorse disponibili;
- di prendere atto che il paragrafo 7, art. 10 del bando dispone che i Servizi Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) provvedono alla concessione definitiva del sostegno in favore le ditte inserite nell'"Elenco domande finanziabili" previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale unitamente alla documentazione integrativa prevista dall'art. 11 del bando concorsuale;

VISTA la D.G.R. n. 517 del con la quale sono state approvate, tra l'altro, per la Misura 3.1.1 - Azione 1, le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che alla ditta GASPERI SANDRA, nata a ASCOLI PICENO (AP) il 06/04/1973 e residente a FOLIGNANO (AP) in Via/Loc. ROCCA

DI MORRO, 24 - CUA GSPSDR73D46A4620, è stato attribuito il punteggio di n. 57 punti e che la stessa è inserita nell' "Elenco domande finanziabili" con posizione n. 31 di cui alla D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 per un contributo di € 150.000,00 e per un investimento ammissibile di € 250.000,00;

VISTO il "Verbale istruttorio per la concessione definitiva del contributo" redatto in data 09/05/2013 dal tecnico incaricato con il quale si propone, in favore della ditta GASPERI SANDRA - CUA GSPSDR73D46A4620, la concessione del contributo in capitale di € 150.000,00 (150.000,00 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 150.000,00 pari al 60% di € 250.000,00;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .

RITENUTO opportuno concedere alla ditta GASPERI SANDRA nata a ASCOLI PICENO (AP) il 06/04/1973 e residente a FOLIGNANO (AP) in Via/Loc. ROCCA DI MORRO, 24 - CUA GSPSDR73D46A4620, il contributo in capitale di € 150.000,00 per l'investimento di € 250.000,00 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di ASCOLI PICENO resa in data 04/03/2013 con la quale il titolare della ditta GASPERI SANDRA dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art.38 del d. lgs. N. 163/2006;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di concedere** alla ditta GASPERI SANDRA nata a ASCOLI PICENO (AP) il 06/04/1973 e residente a FOLIGNANO (AP) in Via/Loc.

ROCCA DI MORRO, 24 - CUA GSPDR73D46A4620, il contributo in capitale di € 150.000,00 (150.000,00 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 150.000,00 pari al 60% di € 250.000,00;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .
- **di convocare** il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma e accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- **di inviare** il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
 - nel Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 6 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 11 facciate;
- Dichiarazione sostitutiva di regolare iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISPETTORATO

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 14/05/2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/123

Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta SANSONETTI ANTONIETTA residente a MONTORIO V. (TE) - CUA SNSNNT63A56L103Q Domanda n. 94750854609. Concessione contributo in conto capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 1 "Investimenti in azienda per l'attività agrituristica";

VISTI i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1 Azione 1;

VISTA la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto ad approvare le modifiche al bando approvato con D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 e a dare mandato al Dirigente competente per misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 420 del 20/06/2011 con la quale si è proceduto ad approvare rettifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011;

VISTA la D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 con la quale, tra l'altro è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili per le Macroaree C e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B";
- di individuare ed approvare l' "Elenco delle domande finanziabili" in funzione delle risorse disponibili;
- di prendere atto che il paragrafo 7, art. 10 del bando dispone che i Servizi Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) provvedono alla concessione definitiva del sostegno in favore le ditte inserite nell'"Elenco domande finanziabili" previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale unitamente alla documentazione integrativa prevista dall'art. 11 del bando concorsuale;

VISTA la D.G.R. n. 517 del con la quale sono state approvate, tra l'altro, per la Misura 3.1.1 - Azione 1, le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che alla ditta SANSONETTI ANTONIETTA, nata a TERAMO (TE) il 16/01/1963 e residente a MONTORIO V. (TE) in Via/Loc. VALLE CUPA - CUA SNSNNT63A56L103Q, è stato attribuito il punteggio di n. 52 punti e che la stessa è inserita nell' "Elenco domande finanziabili" con posizione n. 58 di cui alla D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 per un contributo di € 149.673,96 e per un investimento ammissibile di € 249.456,61;

VISTO il "Verbale istruttorio per la concessione definitiva del contributo" redatto in data 07/05/2013 dal tecnico incaricato con il quale si propone, in favore della ditta SANSONETTI ANTONIETTA - CUA SNSNNT63A56L103Q, la concessione del contributo in capitale di € 149.546,32 (149.546,32 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 149.546,32 pari al 60% di € 249.243,87;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .

RITENUTO opportuno concedere alla ditta SANSONETTI ANTONIETTA nata a TERAMO (TE) il 16/01/1963 e residente a MONTORIO V. (TE) in Via/Loc. VALLE CUPA - CUA SNSNNT63A56L103Q, il contributo in capitale di € 149.546,32 per l'investimento di € 249.243,87 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di TERAMO resa in data 25/03/2013 con la quale il titolare della ditta SANSONETTI ANTONIETTA dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.

67 del d.lgs. n. 159/2011 e che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art.38 del d. lgs. N. 163/2006;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di concedere** alla ditta SANSONETTI ANTONIETTA nata a TERAMO (TE) il 16/01/1963 e residente a MONTORIO V. (TE) in Via/Loc. VALLE CUPA - CUA SNSNNT63A56L103Q, il contributo in capitale di € 149.546,32 (149.546,32 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:
 - Investimento di agriturismo contributo di € 149.546,32 pari al 60% di € 249.243,87;
 - Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .
- **di convocare** il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma e accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- **di inviare** il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
 - nel Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 6 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 11 facciate;
- Dichiarazione sostitutiva di regolare iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 14/05/2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicazione del presente atto

nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DH36/124
Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 3.1.1 Diversificazione verso attività non agricole - Azione 1 Investimenti in azienda per l'attività agrituristica - D.G.R. n. 438 del 31/05/2010, D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 e D.G.R. n. 420 del 20/06/2011. Ditta TARABORRELLI LORENZO residente a PESCARA (PE) - CUA TRBLNZ78H06G482Q Domanda n. 94750849625. Concessione contributo in conto capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008) 701 del 15 febbraio 2008, ha approvato il Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo (CCI2007IT06RPO001) successivamente modificato ed approvato con Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTA la successiva D.G.R. n. 787 del 21 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2009) 10341 del 17 dicembre 2010 con la quale sono state approvate le variazioni apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

VISTO il documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 di approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 3.1.1 "Diversificazione verso attività non agricole" Azione 1 "Investimenti in azienda per l'attività agrituristica";

VISTI i nuovi Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 21/12/2010 per la Misura 3.1.1 Azione 1;

VISTA la D.G.R. n. 68 del 07/02/2011 con la quale si è proceduto ad approvare le modifiche al bando approvato con D.G.R. n. 438 del 31/05/2010 e a dare mandato al Dirigente competente per misura di provvedere con propri successivi provvedimenti, a definire, in esecuzione del suddetto bando, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto e la modulistica per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari;

VISTA, inoltre, la D.G.R. n. 420 del 20/06/2011 con la quale si è proceduto ad approvare rettifiche ed integrazioni all'Allegato 1 della D.G.R. n. 68 del 07/02/2011;

VISTA la D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 con la quale, tra l'altro è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili per le Macroaree C e D e delle imprese che hanno dimostrato di aver coltivato tabacco nel triennio 2007/2009 e che si sono impegnate a non coltivarlo più, anche se ubicate in zona B";

- di individuare ed approvare l' "Elenco delle domande finanziabili" in funzione delle risorse disponibili;
- di prendere atto che il paragrafo 7, art. 10 del bando dispone che i Servizi Provinciali dell'Agricoltura (SIPA) provvedono alla concessione definitiva del sostegno in favore le ditte inserite nell'"Elenco domande finanziabili" previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni o permessi per la realizzazione dell'iniziativa progettuale unitamente alla documentazione integrativa prevista dall'art. 11 del bando concorsuale;

VISTA la D.G.R. n. 517 del con la quale sono state approvate, tra l'altro, per la Misura 3.1.1 - Azione 1, le disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che alla ditta TARABORRELLI LORENZO, nato a PESCARA (PE) il 06/06/1978 e residente a PESCARA (PE) in Via/Loc. TEOFILO PATINI, 5 - CUA TRBLNZ78H06G482Q, è stato attribuito il punteggio di n. 59 punti e che la stessa è inserita nell' "Elenco domande finanziabili" con posizione n. 27 di cui alla D.D. n. DH26/39 del 13/11/12 per un contributo di € 150.000,00 e per un investimento ammissibile di € 250.000,00;

VISTO il "Verbale istruttorio per la concessione definitiva del contributo" redatto in data 06/05/2013 dal tecnico incaricato con il quale si propone, in favore della ditta TARABORRELLI LORENZO - CUA TRBLNZ78H06G482Q, la concessione del contributo in capitale di € 149.995,99 (149.995,99 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:

- Investimento di agriturismo contributo di € 149.995,99 pari al 60% di € 249.993,31;
- Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .

RITENUTO opportuno concedere alla ditta TARABORRELLI LORENZO nato a PESCARA (PE) il 06/06/1978 e residente a PESCARA (PE) in Via/Loc. TEOFILO PATINI, 5 - CUA TRBLNZ78H06G482Q, il contributo in capitale di € 149.995,99 per l'investimento di € 220.058,39 come sopra specificato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla Camera di Commercio di PESCARA resa in data 18/04/2013 con la quale il titolare della ditta TARABORRELLI LORENZO dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art.38 del d. lgs. N. 163/2006;

VISTO l'art. 5 della L.R. 14/09/1999, n. 77;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- **di concedere** alla ditta TARABORRELLI LORENZO nato a PESCARA (PE) il 06/06/1978 e residente a PESCARA (PE) in Via/Loc. TEOFILO PATINI, 5 - CUA TRBLNZ78H06G482Q, il contributo in capitale di € 149.995,99 (149.995,99 + 0,00) per gli investimenti di seguito riportati:
 - Investimento di agriturismo contributo di € 149.995,99 pari al 60% di € 249.993,31;
 - Investimento di risparmio energetico contributo di € pari al 20% di € .
- **di convocare** il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma e accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- **di inviare** il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali per gli adempimenti di competenza;
- **avverso il presente provvedimento** è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento
 - nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;
 - nel Bollettino Ufficiale Regionale;

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 6 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 11 facciate;
- Dichiarazione sostitutiva di regolare iscrizione alla Camera di Commercio formato da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Si da atto che in data 14/05/2013 è stata effettuata, ai sensi dall'art. 26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione " Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E
SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE 24.04.2013, n. DL30/24
Autorizzazione di concessione e pagamento del trattamento di mobilità in deroga in favore dei lavoratori interessati - CICAS 20 marzo 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la normativa di riferimento:

- l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata: "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità);
- il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;
- il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante disposizioni in materia di mercato del lavoro, di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione;

RICHIAMATI

- l'Intesa Stato/Regioni del 22 novembre 2012 in materia di Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2013;

- l'Accordo Quadro del 28 dicembre 2012 che detta le regole per l'accesso agli Ammortizzatori in deroga nella Regione Abruzzo, specificando che la concessione e l'erogazione dei relativi trattamenti sarà effettuata nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo;
- l'Accordo del 14 febbraio 2013 fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo che ha destinato 14.560.283,61 euro a valere sui fondi nazionali, per la concessione e la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente;
- la nota prot. 7471 del 27 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si trasmettono alla Direzione Generale Inps gli Accordi Stato /Regioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013 per gli ammortizzatori sociali in deroga e si comunica all'Istituto di procedere all'utilizzo delle risorse finanziarie, per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga, con decorrenza dal 1 gennaio 2013;
- la nota prot. n. 7788 del 4 marzo 2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che "gli accordi da stipularsi in sede istituzionale, e i provvedimenti regionali per l'assegnazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, dovranno essere contenuti entro il limite complessivo delle risorse assegnate";
- l'Accordo del 19 marzo 2013 fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, che, in considerazione delle problematiche occupazionali dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei Comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, ha destinato ulteriori 5.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo di rotazione, per la concessione in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga.
- il Verbale CICAS del 20 marzo 2013, che integra e modifica l'Accordo Quadro del 28 dicembre 2012.

CONSIDERATO che il verbale CICAS del 20 marzo 2013 dispone di:

1. accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga AREA ABRUZZO presentate entro il 28.02.2013, istruite positivamente dalle Province Abruzzesi, nel limite complessivo di

spesa di € 4.000.000,00, come precisato ai punti di seguito riportati:

- 1.1. "Fino ad un periodo massimo di mesi uno alle istanze di cui al Punto 3 lettere d, e, f, k, l, m, n, o, s, del verbale CICAS del 28/12/2012 ed interventi assimilati di cui ai verbali CICAS dell'anno 2012;"
- 1.2. "Fino ad un periodo massimo di 13 settimane alle istanze di cui al Punto 3 lettere g, h, i, j, p, q, r, t, del verbale CICAS del 28/12/2012 ed interventi assimilati di cui ai verbali CICAS dell'anno 2012. Per la lettera "t" del verbale CICAS del 28/12/2012 non oltre il 31/03/2013".
2. accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga AREA SISMA presentate entro il 28.02.2013, istruite positivamente dalle rispettive Province, nel limite complessivo di spesa di € 2.000.000,00, come precisato ai punti di seguito riportati:
 - 2.1 "Fino ad un periodo massimo di mesi uno alle istanze di cui al Punto 4 lettere d), e), f), j), m), o), p), q), del verbale CICAS del 28/12/2012 ed interventi assimilati di cui ai verbali CICAS dell'anno 2012."
 - 2.2 "Fino ad un periodo massimo di 13 settimane alle istanze di cui al Punto 4 lettere g), h), i), k), n), r), s), t), del verbale CICAS del 28/12/2012 ed interventi assimilati di cui ai verbali CICAS dell'anno 2012. Per la lettera "n" del verbale CICAS del 28/12/2012 non oltre il 31/03/2013."

Con riferimento ai punti "1.1" e "2.1", in favore dei lavoratori utilizzati ex art. 7, D.Lgs. 468/97, il periodo di mobilità in deroga viene riconosciuto sino alla data del 31/03/2013.

In funzione delle risorse disponibili, assicurare la prosecuzione dell'intervento di cui al punto 3 lett."u" e punto 4 lett. "v" dell'Accordo Quadro 2013;

VISTA la DGR n. 288 del 16 aprile 2013 che, al punto 10), prevede: "La competenza per la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga e di Mobilità in deroga, conseguenti alle disposizioni CICAS, è assegnata al Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per L'Occupazione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali che, con Determina Dirigen-ziale, provvede altresì ad autorizzare l'Inps alla liquidazione delle relative indennità" e che le relative autorizzazioni ed erogazioni saranno effettuate subordinatamente all'esito positivo dell'attività istruttoria posta in essere dalla DRL Abruzzo, alla disponibilità finanziaria delle risorse assegnate

dal Governo alla Regione Abruzzo e al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative

PRESO ATTO

- delle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Chieti:
 - D.D. n. 96 del 05.02.2013 e n. 138 del 22.02.2013;
- delle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di L'Aquila:
 - D. D. n. 16 del 16.1.13, n. 28 e 29 del 29.01.13, n. 31 -32-33 del 30.01.13, n. 35 del 1.02.13, n. 36-37-38 del 4.02.13, n. 48 del 6.02.13, n. 51 del 7.02.13, n.55- 56-57-58 del 13.02.13n. 59- 60 del 19.02.13, n. 62 del 21.02.13, n. 68-69 del 27.02.13, n. 76 e 77 del 5.03.13
- delle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Pescara:
 - D.D. n. 1 del 31.01.13, n. 2 e 3 del 19.02.13.
- delle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Teramo:
 - D.D. n. 11 del 22.01.2013, prot. n. 61 del 30.01.2013, prot. n. 64 del 30.01. 2013, prot. n. 74 del 20.02.2013.

RITENUTO di autorizzare, in favore dei lavoratori che hanno presentato istanza entro il 28 febbraio 2013, in coerenza con gli Accordi Quadro sottoscritti tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, con il verbale CICAS del 20 marzo 2013 e nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo, le istanze di mobilità in deroga Area Abruzzo come da Allegato "A", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo massimo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), e le istanze di mobilità in deroga Area Sisma come da Allegato "B", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Il trattamento di mobilità in deroga ingloba la quota di trattamento di sostegno al reddito ed il riconoscimento della contribuzione figurativa;

RITENUTO di autorizzare, altresì, la struttura Inps competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo.

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte di:

1. **Autorizzare** le istanze di mobilità in deroga Area Abruzzo come da Allegato "A", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo massimo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), e le istanze di mobilità in deroga Area Sisma come da Allegato "B", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00). Il trattamento di mobilità in deroga ingloba la quota di trattamento di sostegno al reddito ed il riconoscimento della contribuzione figurativa.
2. **Autorizzare** la struttura Inps competente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari, ad erogare i trattamenti di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo.
3. **Trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Regionale INPS per gli adempimenti di competenza;
 - alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo - loro sedi.
 - al proprio Direttore Regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigen-ziali.
4. **Disporre** la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, ad esclusione degli allegati "A" e "B" in quanto contenenti dati sensibili e riservati dei lavoratori.
5. **Precisare** che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche per il lavoro e Servizi per l'occupazione, Ufficio Programmazione e Gestione degli interventi di sostegno al reddito e misure di contrasto delle crisi economico-sociali della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali - DL - Viale Bovio, 425 - Pescara, fax 085/7672098, mail renzo.iride@regione.abruzzo.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Sciuolo

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E SERVIZI
PER L'OCCUPAZIONE

DETERMINAZIONE 24.04.2013, n. DL30/25

**Autorizzazione di concessione e pagamento
del trattamento di cassa integrazione in
deroga in favore delle aziende interessate -
CICAS 20 marzo 2013**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la normativa di riferimento:

- l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata: "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità);
- il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;
- il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;
- la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante disposizioni in materia di mercato del lavoro, di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione;

RICHIAMATI

- l'Intesa Stato/Regioni del 22 novembre 2012 in materia di Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2013;
- l'Accordo Quadro del 28 dicembre 2012 che detta le regole per l'accesso agli Ammortizzatori in deroga nella Regione Abruzzo, specificando che la concessione e l'erogazione dei relativi trattamenti sarà effettuata nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo;
- l'Accordo del 14 febbraio 2013 fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo che ha destinato 14.560.283,61 euro a valere sui fondi nazionali, per la concessione e la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente;
- la nota prot. 7471 del 27 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si trasmettono alla Direzione Generale Inps gli Accordi Stato /Regioni per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013 per gli ammortizzatori sociali in deroga e si comunica all'Istituto di procedere

- all'utilizzo delle risorse finanziarie, per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga, con decorrenza dal 1 gennaio 2013;
- la nota prot. n. 7788 del 4 marzo 2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che "gli accordi da stipularsi in sede istituzionale, e i provvedimenti regionali per l'assegnazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, dovranno essere contenuti entro il limite complessivo delle risorse assegnate";
- l'Accordo del 19 marzo 2013 fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, che, in considerazione delle problematiche occupazionali dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei Comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, ha destinato ulteriori 5.000.000,00 di euro, a valere sul Fondo di rotazione, per la concessione in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga.
- il Verbale CICAS del 20 marzo 2013, che integra e modifica l'Accordo Quadro del 28 dicembre 2012.

CONSIDERATO che:

- Il verbale CICAS del 20 marzo 2013 dispone di accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga AREA ABRUZZO, presentate entro il 28.02.2013, istruite positivamente dalla DRL, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01.01.2013 al 28.02.2013 e nel limite complessivo di spesa di € 10.560.283,61;
- Il verbale CICAS del 20 marzo 2013 dispone e di accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga AREA SISMA presentate entro il 28.02.2013, istruite positivamente dalla DRL, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01.01.2013 al 31.03.2013, nel limite di spesa di € 3.000.000,00;

VISTA la DGR n. 288 del 16 aprile 2013 che, al punto 10), prevede "La competenza per la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione in deroga e di Mobilità in deroga, conseguenti alle disposizioni CICAS, è assegnata al Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per L'Occupazione della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali che, con Determina Dirigenziale, provvede altresì ad autorizzare l'Inps alla liquidazione delle relative indennità" e che le relative autorizzazioni

ed erogazioni saranno effettuate subordinatamente all'esito positivo dell'attività istruttoria posta in essere dalla DRL Abruzzo, alla disponibilità finanziaria delle risorse assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo e al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative

PRESO ATTO delle note a firma del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro per l'Abruzzo, prot. n. 3013 del 18.04.2013 e prot. n. 3175 del 24.04.2013 limitatamente alle istanze, di Cassa integrazione in deroga Area Sisma e Abruzzo presentate entro il 28 febbraio 2013 e istruite positivamente dalla DRL.

RITENUTO di autorizzare, in favore delle aziende che hanno presentato istanza entro il 28 febbraio 2013, in coerenza con gli Accordi Quadro sottoscritti tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, con il verbale CICAS del 20 marzo 2013 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo, le istanze di Cassa integrazione in deroga Area Abruzzo, come da Allegato "1", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, nel limite complessivo di spesa di € 10.560.283,61

(diecimilionicinquecentosessantamila duecentottantatre/61), e le istanze di cassa integrazione in deroga Area Sisma come da Allegato "2", da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, nel limite complessivo di spesa di € 3.000.000,00 (tre milioni/00).

RITENUTO altresì di autorizzare le strutture INPS competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari di cui agli Allegati "1" e "2", ad erogare i trattamenti di Cassa integrazione in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo.

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77

DETERMINA

per le motivazioni adottate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte di:

1. **Autorizzare**, in favore delle aziende che hanno presentato istanza entro il 28 febbraio 2013, le istanze di Cassa integrazione in deroga Area Abruzzo come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente

atto, nel limite complessivo di spesa di € 10.560.283,61

(diecimilionicinquecentosessantamila duecentottantatre/61), e di Cassa integrazione in deroga Area Sisma come da all'Allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel limite complessivo di spesa di € 3.000.000,00 (tre milioni/00).

2. **Autorizzare** le strutture INPS competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti previdenziali in capo ai medesimi beneficiari di cui agli allegati "1" e "2", ad erogare i trattamenti di Cassa integrazione in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo.
3. **Trasmettere** il presente atto:
 - alla Direzione Regionale INPS per gli adempimenti di competenza;
 - alle Amministrazioni Provinciali di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo - loro sedi;
 - alla Direzione Regionale Lavoro per l'Abruzzo;
 - al proprio Direttore Regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.
4. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it.
5. **Precisare** che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche per il lavoro e Servizi per l'occupazione, Ufficio Programmazione e gestione degli interventi di sostegno al reddito e misure di contrasto delle crisi economico-sociali della Direzione Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali - DL - Viale Bovio, 425 - Pescara, fax 085/7672098, mail renzo.iride@regione.abruzzo.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Sciuolo

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DL33/110

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "VOLONTARI DEL SOCCORSO S.FILIPPO NERI ONLUS" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

PRESO ATTO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell'imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2;*

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2,* il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione

n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. 101148 del 17/04/13, presentata, in carta libera ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97, dall'associazione di promozione sociale denominata "**VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, articolazione a);

RILEVATO che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione "**VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS**", alla Sezione Prima, articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. 101148 del 17/04/13 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS**", con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) alla via Follani n. 1, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **di prendere inoltre atto** che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97 l'associazione gode dell'esenzione dall'imposta di bollo;
- **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione "*de qua*", alla Sezione Prima, nell'articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "**VOLONTARI DEL SOCCORSO S. FILIPPO NERI ONLUS**", con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) alla via Follani n. 1, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente articolazione a) **socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale** esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/97;
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'Associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 15.05.2013, n. DG21/97

**Legge Regionale 21 settembre 1999 n. 86.
Assegnazione della qualifica di Guardia
Zoofila Volontaria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art.20 della Legge Regionale n.86 del 21 settembre 1999 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

VISTO l'art.23 comma 3 della Legge Regionale predetta;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo DG21/141 del 04 dicembre 2012, che autorizza l'Associazione Protezionistica "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" Sezione di Pescara, allo svolgimento di un corso di formazione per Guardie Zoofile;

VISTA la comunicazione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane del 18 marzo 2013 con la quale sono stati resi noti l'ora, la data ed il luogo di convocazione della Commissione, per l'esame finale del Corso per Guardie Zoofile;

VISTA la nota della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo-Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare - prot.RA/86559/DG21/SA.19 del 29 marzo 2013 - che istituisce di fatto la Commissione d'esame del Corso in parola;

VISTO il Verbale degli esami finali del Corso per Guardie Zoofile, trasmesso dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda S.L. di Pescara con nota prot. n.1665 del 08 aprile 2013 a firma del Dr. Lucio Di Tommaso, Presidente della richiamata Commissione d'esame - che viene allegato al presente Atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che tra gli iscritti al Corso i seguenti candidati hanno superato gli esami finali,

risultando idonei ad assumere la qualifica di Guardia Zoofila Volontaria ed hanno presentato regolare istanza di nomina alla Giunta Regionale d'Abruzzo:

1. AQUILINI Carmela nata il 30/01/1974 ad Atri (TE) e residente a Silvi (TE) in C.da Santo Stefano n.11
2. BETTO Francesco nato il 10/02/1982 a Pescara e ivi residente in Via Luigi Marchetti n. 3
3. BETTO Maura nata il 07/09/1951 a Verona e residente a Pescara in Via Silvio Spaventa n.4
4. CANONICO Paola nata il 22/06/1980 a Chieri (TO) e residente a Pescara in Strada Vicinale del Trappeto n.21
5. CAPONE Michele nato il 25/12/1992 a Trani (BT) e residente a Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944 n.47
6. CERASA Enio nato il 22/02/1965 a Pescara e residente a Spoltore (PE) in Via Giuseppe Garibaldi n.51
7. DE SIMONE Angela nata il 20/08/1971 a Pescara e residente a Montesilvano (PE) in Corso Umberto I n.56
8. DI FIORE Stefania nata il 04/01/1968 a Pescara e residente a Montesilvano (PE) in Via Fosso Foreste n.3
9. DI LEONE Annamaria nata il 21/02/1966 a Napoli e residente a Montesilvano (PE) in Via Colle Portone n. 3/A
10. DI SANTO Umberto nato il 02/01/1955 a Chieti e ivi residente in Via dei Peligni n.30
11. GUIDI Pierluigi nato il 15/10/1973 a Pescara e ivi residente in Via Caravaggio n. 279
12. LAVELLI Antonio nato il 14/01/1958 a Monza (MI) e residente a Spoltore (PE) in Via Avvenire n.12
13. LOMBARDI Laura nata il 12/01/1982 a Foggia e residente a Pescara in Via Palermo n.129
14. MARIANO Gabriele nato il 26/08/1955 ad Avezzano (AQ) e residente a Pianella (PE) in Via Firenze n. 2/8
15. MARZOCCO Franca nata il 11/12/1965 a Milano e residente a Silvi Marina (TE) in Via Piave n.40
16. MENNELLA OTTAVIO nato il 21/06/1948 a Torre Annunziata (NA) e residente a Silvi Marina (TE) in Via Garibaldi n.248
17. PALOMBARO MariaTeresa nata il 25/02/1985 a Chieti e ivi residente in Via Nicola Cavorso n.2
18. PALUMBO Marta nata il 25/08/1966 a Pescara e ivi residente in Via F. De Sanctis n.56
19. PAOLETTI Valentina nata il 14/02/1968 a Penne (PE) e residente a Montesilvano (PE) in Via Galilei n.4

20. PECA Martina nata il 08/08/1989 a Chieti e ivi residente in Via Montegrappa n.161
21. PUCCI Giorgia nata il 16/11/1983 a Pescara e ivi residente in Via Raffaello Sanzio n.59
22. RENZELLA Marika nata il 10/11/1992 a Sulmona (AQ) e residente a Tocco Da Casauria (PE) in Via Palombara n.3
23. ZULLI Valeria nata il 25/03/1981 a Guardiagrele (CH) e residente a Montesilvano (PE) in Via Lago di Carezza n.5

PRESO ATTO che con nota prot. n. RA/63543 del 13.06.2007 la Direzione Affari della Presidenza ha comunicato alla Direzione Sanità Servizio Veterinario che l'assegnazione della qualifica di guardia zoofila volontaria non è di competenza del Presidente della Giunta Regionale in quanto non espressamente prevista dalla L.R.86/99 e che il provvedimento di assegnazione di tale qualifica, classificandosi come atto che presuppone una valutazione di natura tecnica, debba essere riservato alla competenza dirigenziale;

POSTO che le Guardie Zoofile Volontarie svolgeranno i loro compiti a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di

competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e dovranno essere munite di apposito tesserino di riconoscimento;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTO l'art.5 della L.R. del 14 settembre 1999 n.77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per le ragioni riportate in premessa

1. **l'assegnazione** della qualifica di Guardia Zoofila Volontaria, ai sensi dell'art.23 comma 4 della Legge Regionale n. 86 del 21 settembre 1999, ai sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	N° tessera
1) AQUILINI Carmela nata il 30/01/1974 ad Atri (TE) e residente a Silvi (TE) in C.da Santo Stefano n.11	110
2) BETTO Francesco nato il 10/02/1982 a Pescara e ivi residente in Via Luigi Marchetti n.3	111
3) BETTO Maura nata il 07/09/1951 a Verona e residente a Pescara in Via Silvio Spaventa n.4	112
4) CANONICO Paola nata il 22/06/1980 a Chieri (TO) e residente a Pescara in Strada Vicinale del Trappeto n.21	113
5) CAPONE Michele nato il 25/12/1992 a Trani (BT) e residente a Città Sant'Angelo (PE) in Via XXII Maggio 1944 n.47	114
6) CERASA Enio nato il 22/02/1965 a Pescara e residente a Spoltore (PE) in Via Giuseppe Garibaldi n.51	115
7) DE SIMONE Angela nata il 20/08/1971 a Pescara e residente a Montesilvano (PE) in Corso Umberto I n.56	116
8) DI FIORE Stefania nata il 04/01/1968 a Pescara e residente a Montesilvano (PE) in Via Fosso Foreste n.3	117
9) DI LEONE Annamaria nata il 21/02/1966 a Napoli e residente a Montesilvano (PE) in Via Colle Portone n. 3/A	118
10) DI SANTO Umberto nato il 02/01/1955 a Chieti e ivi residente in Via dei Peligni n.30	119
11) GUIDI Pierluigi nato il 15/10/1973 a Pescara e ivi residente in Via Caravaggio n. 279	120
12) LAVELLI Antonio nato il 14/01/1958 a Monza (MI) e residente a Spoltore (PE) in Via Avvenire n.12	121
13) LOMBARDI Laura nata il 12/01/1982 a Foggia e residente a Pescara in Via Palermo n.129	122
14) MARIANO Gabriele nato il 26/08/1955 ad Avezzano (AQ) e residente a Pianella	123

(PE) in Via Firenze n. 2/8	
15) MARZOCCO Franca nata il 11/12/1965 a Milano e residente a Silvi Marina (TE) in Via Piave n.40	124
16) MENNELLA OTTAVIO nato il 21/06/1948 a Torre Annunziata (NA) e residente a Silvi Marina (TE) in Via Garibaldi n.248	125
17) PALOMBARO MariaTeresa nata il 25/02/1985 a Chieti e ivi residente in Via Nicola Cavorso n.2	126
18) PALUMBO Marta nata il 25/08/1966 a Pescara e ivi residente in Via F. De Sanctis n.56	127
19) PAOLETTI Valentina nata il 14/02/1968 a Penne (PE) e residente a Montesilvano (PE) in Via Galilei n.4	128
20) PECA Martina nata il 08/08/1989 a Chieti e ivi residente in Via Montegrappa n.161	129
21) PUCCI Giorgia nata il 16/11/1983 a Pescara e ivi residente in Via Raffaello Sanzio n.59	130
22) RENZELLA Marika nata il 10/11/1992 a Sulmona (AQ) e residente a Tocco Da Casauria (PE) in Via Palombara n.3	131
23) ZULLI Valeria nata il 25/03/1981 a Guardiagrele (CH) e residente a Montesilvano (PE) in Via Lago di Carezza n.5	132

2. **il rilascio** alla predette Guardie Zoofile, di un tesserino di riconoscimento che avverrà a cura del Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo;
3. **di dare atto** che il tesserino di riconoscimento sarà sottoscritto dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo il quale, all'atto del rilascio, è tenuto:
 - a verificare la corrispondenza delle generalità e della fotografia del titolare;
 - ad accertare che il titolare apponga anche la propria firma sul tesserino stesso;
4. **che le stesse svolgeranno i loro compiti** a titolo volontario e gratuito nell'ambito territoriale della provincia di competenza, ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi nazionali e locali in materia di protezione degli

- animali e tutela del patrimonio zootecnico, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente, con i Comuni, le Province e le Associazioni Protezionistiche e che, nell'assolvimento dei propri compiti, se necessario, potranno richiedere l'intervento della Forza Pubblica;
5. **di trasmettere** una copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell'art.16 della L.R. n.7 del 10/05/2002;
6. **di pubblicare** il presente Provvedimento sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato



ASL DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UFFICIO DI SANITA' ANIMALE

Prot 1665/vet/p

Pescara, lì 8 aprile 2013

Alla Direzione Politiche della Salute
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE – DG21
Ufficio Affari Amministrativi Veterinari
Via Conte di Ruvo n. 72 – 65100 Pescara

Oggetto: verbale d'esame di fine corso per la formazione di Guardie Zoofile Volontarie della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

In data 6 aprile 2013, alle ore 15.30, presso la Sala Consiliare della Circoscrizione Porta Nuova del Comune di Pescara, in Piazza dei Grue n.1, si è svolto l'esame finale del Corso per Guardie Zoofile Volontarie approvato con Determinazione Dirigenziale n. DG21/141 del 4 dicembre 2012.

La Commissione d'esame è risultata così composta:

1. Dott. Lucio Di Tommaso – Dirigente Veterinario del Servizio di Sanità Animale della ASL di Pescara – Presidente;
2. Dott.ssa Graziana Moretti – Coordinatrice nazionale Guardie Zoofile Volontarie LNDC;
3. Avv. Michele Pezone – Docente del corso;
4. Dott. Luca Piscione – Docente del corso;
5. Sig.ra Giorgia Cipollone – Assistente con funzioni di segretario.

L'esame si è svolto regolarmente tramite la somministrazione di un test contenente 50 (cinquanta) domande. Tutti gli esaminandi hanno superato la prova. All'esame ha partecipato anche la Sig.ra Carmela Aquilini, proveniente dal corso di formazione per Guardie Zoofile Volontarie organizzato nel 2012 dalla LNDC – Sezione di Teramo, come da Attestato allegato.

Si allega l'elenco completo degli idonei per la successiva iscrizione all'Albo Regionale delle Guardie Zoofile.

In fede,

Dott. Lucio Di Tommaso
Dirigente Veterinario ASL PE

Cognome e Nome	Indirizzo	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale
Aquilini Carmela	C.da Santo Stefano 11 - 64028 Silvi (TE)	30/01/1974	Atri (TE)	QLNCML74A70A488E
Betto Francesco	Via Marchetti 13 - 65129 Pescara	10/02/1982	Pescara	BTTFNC82B10G482H
Betto Maura	Via S. Campana 34 - 65125 Pescara	07/09/1951	Verona	BTTMRA51P47L781X
Canonico Paola	Strada Vicinale del Trappeto 21 - 65129 Pescara	22/06/1980	Chieri (TO)	CNNPLA80H62C627K
Capone Michele	Viale XXII maggio 1945, 47 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)	25/12/1992	Trani (BT)	CPNMHL92T25L328P
Cerasa Enio	Via Garibaldi 51 - 65010 Spoltore (PE)	22/02/1965	Pescara	CRSNEI65B22G482P
De Simone Angela	Corso Umberto 56 - 65015 Montesilvano (PE)	20/08/1971	Pescara	DSMNGL71M60G482X
Di Fiore Stefania	Via Fosso Foreste 3 - 65015 Montesilvano (PE)	04/01/1968	Pescara	DFRSFN68A44G482Z
Di Leone Annamaria	Via Colle Portone 3/A - 65015 Montesilvano (PE)	21/02/1966	Napoli	DLNNMR66B61F839F
Di Santo Umberto	Via dei Peligni 30 - 66100 Chieti	02/01/1955	Chieti	DSNMRT55A02C632D
Guidi Pierluigi	Via Caravaggio 279 - 65125 Pescara	15/10/1973	Pescara	GDUPLG73R15G482Z
Lavelli Antonio	Via Avvenire 12 - 65010 Spoltore (PE)	14/01/1958	Monza	LVLNTN58A14F704C
Lombardi Laura	Via Palermo 129 - 65122 Pescara	12/01/1982	Foggia	LMBLRA82A52D643S
Mariano Gabriele	Via Firenze 2/8 - 65019 Pianella (PE)	26/08/1955	Avezzano (AQ)	MRNGRL55M26A515E
Marzocco Franca	Via Piave 40 - 64028 Silvi Marina (TE)	11/12/1965	Milano	MRZFNC65T51F205R
Mennella Ottavio	Via Garibaldi 268 - 64028	21/06/1948	Torre Annunziata	MNNTTV48H21L245S

	Silvi (TE)		(NA)	
Palombaro Mariateresa	Via N. Cavorso 2 - 66100 Chieti	25/02/1985	Chieti	PLMMTR85B65C632N
Palumbo Marta	Via F. De Sanctis 56 - 65122 Pescara	25/08/1965	Pescara	PLMMRT66M65G482B
Paoletti Valentina	Via Galilei 4 - 65015 Montesilvano (PE)	14/02/1968	Penne (PE)	PLTVNT68B54G438G
Peca Martina	Via Montegrappa 161 - 66100 Chieti	08/08/1989	Chieti	PCEMTN89M48C632R
Pucci Giorgia	Via Raffaello 59 - 65124 Pescara	16/11/1983	Pescara	PCCGRG83S56G482I
Renzella Marika	Via Palombara 13 - 65028 Tocco Da Casauria (PE)	10/11/1992	Sulmona (AQ)	RNZMRK92S50I804V
Zulli Valeria	Via Lago di Carezza 5 - 65015 Montesilvano (PE)	25/03/1981	Guardiagrele (CH)	ZLLVLR81C65E243O



LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
SEZIONE DI TERAMO

Via Mancini Sbraccio n. 11 - 64100 Teramo
C/C postale n. 13569645 - P.IVA 01645500677 - IBAN: IT88076011530000013569645
info: tel. 340 1482084 e-mail: legadelcane.teramo@hotmail.it
GUARDIE ZOOFILE: tel. 345 7882393 e-mail: gz.legadelcane.te@gmail.com

LA SOTTOSCRITTA CATIA DURANTE, PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI TERAMO
DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE

ATTESTA

CHE LA SIG.RA CARMELA AQUILINI, NATA AD ATRI (TE) IL 30.1.1974 E
RESIDENTE IN SILVI (TE) IN C.DA S. STEFANO N.11, C.F. QLNCML74A70A488E,
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA SEZIONE DI SILVI DELLA LEGA NAZIONALE PER
LA DIFESA DEL CANE, HA FREQUENTATO IL CORSO PER GUARDIE ZOOFILE
VOLONTARIE, ORGANIZZATO DALLA SEZIONE DI TERAMO, PARTECIPANDO A
TUTTE LE LEZIONI CHE SI SONO TENUTE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012
E CHE, PER SERI PROBLEMI DI LAVORO, NON HA POTUTO PRENDERE PARTE
ALL'ESAME FINALE TENUTOSI IL 30.6.2012.
IN FEDE.

CATIA DURANTE

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DB8/68

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

VISTE le note:

- della Direzione LL.PP., Servizio Difesa del Suolo n. 98482 del 15.4.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale n. 104069 del 19.4.2013 e n. 109127 del 24.4.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Prevenzione e Prevenzione dei Rischi n. 114640 del 3.05.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Politiche Turistiche n. 109678 del 26.4.2013;

- della Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio n. 108330 del 24.4.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico, Servizio Programmi Intersettoriali n. 104809 del 19.4.2013;

VALUTATO che gli importi da reiscrivere costituiscono risorse relative ad assegnazioni con vincolo di destinazione;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 2

Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Data Atto	14/05/2013	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
										COMPETENZA		CASSA	
										IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	02.01.015	11043	1	DI.00.00					FINANZIAMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO OTREMED -	32.175,00		32.175,00	
S	02.01.015	11070	1	DI.00.00					FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO OTREMED - PROGRAMMA MED	10.725,00		10.725,00	
S	05.02.001	12344	4	DC.30.00					INTERVENTI PER IL SECONDO PROGRAMMA DI VERIFICHE TECNICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO SU INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - MEZZI DELLO STATO: OPCM N. 3505/06	1.380.786,63		1.380.786,63	
S	05.02.012	152100	1	DC.00.00					RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.500.000,00		1.500.000,00	
S	09.01.001	241560	1	DI.12.00					SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE AI COMUNI PER LE AREE DEMANIALI MARITTIME CHE ABBIANO FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE - L.R.17.12.	39.900,00		39.900,00	
S	09.02.004	241561	1	DI.12.00					INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	2.100,00		2.100,00	
S	03.02.004	262411	1	DC.07.00					CONTRIBUTI "UNA TANTUM" SU MUTUI AGEVOLATI PER EDILIZIA RURALE - ART. 26 L.5.8.1978, N. 457 E ART. 21 QUINQUIES L. 25.3.1982, N. 94 -	117.872,72		117.872,72	
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00					PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	202.118,56		202.118,56	
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00					FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/1998 -	50.000,00		50.000,00	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00					FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	3.335.677,91		3.335.677,91	





Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 2 di 2

N° Atto	68	Data Atto	14/05/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
TOTALI SPESA						3.335.677,91	3.335.677,91	3.335.677,91	3.335.677,91
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 20.05.2013, n. DB8/70

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

VISTE le note:

- della Direzione Affari della Presidenza, Ufficio Conservazione della Natura n. 2527 del 13.5.2013;
- della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo n. 123178 del 13.5.2013;
- della Direzione LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale n. 120353 del 9.5.2013 e n. 125006 e 124990 del 14.5.2013;

- della Direzione LL.PP., Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile n. 125608 del 15.05.2013;

VALUTATO che gli importi da riscrivere costituiscono risorse relative ad assegnazioni con vincolo di destinazione;

VISTO l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77;

DETERMINA

3. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	70	Data Atto	20/05/2013	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.005	11062	2	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE 03/2006	90.198,48		90.198,48	
S	05.02.002	12346	2	DC.28.00	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTIDI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA COLLINA DI CHIETI - OPCM N. 2816/98 E 3121/01 - MEZZI STATALI	6.480,84		6.480,84	
S	03.02.004	262411	1	DC.07.00	CONTRIBUTI "UNA TANTUM" SU MUTUI AGEVOLATI PER EDILIZIA RURALE - ART. 26 L.5.8.1978, N. 457 E ART. 21 QUINQUIES L. 25.3.1982, N. 94 -	231.956,15		231.956,15	
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	36.400,00		36.400,00	
S	05.02.005	272347	1	DA.00.00	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N. 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALI PROTETTE - D.P.C.M. 22.12.2000 -	8.700,00		8.700,00	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	373.735,47		373.735,47	
TOTALI SPESA						373.735,47		373.735,47	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	
								373.735,47	
								0,00	
								0,00	



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13.05.2013, n. DI8/30

Cava di gesso in località "Colle Dello Zingaro" dei Comuni di Scafa e Abbatteggio(Provincia di Pescara). Ditta: FASSA SPA. (Partita Iva 02015890268). Autorizzazione subingresso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **E' autorizzato** il trasferimento del titolo minerario, rilasciato alla ditta Addario Camillo con il Provvedimento Regionale n.1020 in data 07.09.1989 e successivi di proroga n.DI3/87 in data 24.11.2005 e n.DI8/69 in data 06.10.2010, alla ditta FASSA SPA. (Partita Iva 02015890268), con sede legale in Via Via Lazzaris n.3 di Spresiano(TV), per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di gesso in località "Colle Dello Zingaro" dei Comuni di Scafa e Abbatteggio(PE) alle ulteriori seguenti condizioni:
 1. Entro 30(trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento devono essere presentati gli atti di voltura delle rispettive Convenzioni stipulate con le Amministrazioni Comunali di Scafa e Abbatteggio(PE). Trascorso infruttuosamente tale termine le operazioni estrattive sono sospese;
 2. La denuncia di ripresa dei lavori deve essere presentata, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n.128/1959, completa di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art.6 del D.L.gs. n.624/1996 e con l'esatta individuazione del percorso utilizzato dai mezzi di trasporto;
 3. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere mantenuta costantemente segnalata, mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del

cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

4. Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono.
- **Restano fermi** ed invariati tutti gli altri obblighi dei predetti Provvedimenti Regionali n.1020 in data 07.09.1989, n.DI3/87 in data 24.11.2005, n.DI8/69 in data 06.10.2010 e relativi allegati, nonché quelli delle eventuali prescrizioni o diffide impartite dal Servizio Risorse del Territorio, ad eccezione del nuovo deposito cauzionale, di Euro 220.000,00(duecentoventimila/00), ora garantito con la polizza fidejussoria n.393062 emessa in data 12.07.2012 dalla Società Elba Assicurazioni spa. di Milano, la quale potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Attività Estrattive.
 - **Il presente Provvedimento** deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge e trasmesso:
 - a) al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pescara;
 - b) all'Amministrazione Comunale di Scafa(PE);
 - c) all'Amministrazione Comunale di Abbatteggio(PE);
 - d) alla Società Elba Assicurazioni spa. di Milano.
 - **Avverso il presente provvedimento** è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Ing.Ezio Faieta

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

N. 117 Reg. Ordinanze 2013

Ordinanza del 19 Marzo 2013 emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile promosso da Angelone Giuliana c/ Regione Abruzzo

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87

N. 117 Reg. ordinanze 2013

Ordinanza del 19 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile promosso da Angelone Giuliana c/Regione Abruzzo



Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva, letti gli atti della causa civile iscritta al n°621/2011

R.G.A.C.C. promossa con ricorso depositato il 13 aprile 2011

da

Angelone Giuliana, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Bravi

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Massacesi e Alessia Frattale

Premesse di fatto

Con ricorso depositato il 20.7.2011 Angelone Giuliana, premesso di essere stata immessa, a seguito di superamento di concorso pubblico, nel ruolo del personale della Regione Abruzzo con decorrenza giuridica dal 3 marzo 1981 e di appartenere alla categoria B, posizione economica B3, richiede il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), corrispostale in ragione di € 44,74 mensili, nel maggior importo, pari a € 637,50 mensili, percepito, a parità di anzianità di servizio, da altro impiegato appartenente a tale qualifica e proveniente dall'ANAS, come tale ammesso al beneficio, previsto nell'art.1 della legge regionale 13 ottobre 1998, n.118, del mantenimento del trattamento economico individuale di anzianità maturato presso l'amministrazione di provenienza. La norma citata stabilisce infatti che "Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di mobilità, è riconosciuto il trattamento dell'anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato, ente pubblico o ente locale o altra Regione.

2. Il trattamento di cui al precedente comma viene riconosciuto anche




nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data di inquadramento dello stesso”.

La ricorrente invoca, a sostegno della domanda di riliquidazione della R.I.A., l'applicazione dell'art.43 della legge regionale n.6 del 2005, che ha aggiunto all'art.1 L.R. n.118 cit. il comma 2 bis, del seguente tenore:

“Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1, quantificata tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento dell'inquadramento nella qualifica regionale ricoperta”.

La Regione Abruzzo contesta la fondatezza della domanda, ricordando come la retribuzione individuale di anzianità, introdotta negli anni 80 quale voce retributiva per la generalità degli impiegati dello Stato, sia stata progressivamente incrementata di determinati importi lordi annui fin a quando, nel 1986, tale voce retributiva è stata mantenuta in cifra fissa da parte dei dipendenti che l'avevano maturata; precisa che il d.P.R. n.44/90, che ha recepito l'accordo per il personale dei Ministeri per il triennio 1988/1990, ha dettato all'art.9 la disciplina di tale istituto, prevedendone la corresponsione, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, limitatamente al personale che avesse prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 – 31 dicembre 1988 (proporzionalmente per gli assunti in un data intermedia), con riassorbimento delle anticipazioni eventualmente corrisposte a tale titolo a partire dal 1° gennaio 1989,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "SM".



riconoscendo, altresì, maggiorazioni (di minore o maggiore entità a seconda dell'anzianità di servizio assunta a parametro di esperienza professionale) e relativi riassorbimenti, nell'arco di vigenza contrattuale. La Regione specifica che l'art.51, comma 3, della legge n.388 del 2000 ha stabilito che le anzianità di servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990 non potessero comportare un aumento della R.I.A. e segnala che nel comparto regioni - autonomie locali la R.I.A. ha rilevato le classi e gli scatti maturati fino alla stipula del CCNL 1994/1997, ossia maturati fino al 26 novembre 1996, data da cui la detta voce è congelata. Nel far presente che gli aumenti periodici di anzianità vanno a costituire nello stipendio dei lavoratori quella retribuzione individuale, che risente esattamente anche di vicende particolari del rapporto di lavoro relative sia alle posizioni di lavoro ricoperte nel tempo (gli inquadramenti), sia di aspetti inerenti alla prestazione resa, come l'esistenza di periodi di aspettativa non retribuita durante i quali gli scatti non maturano, la Regione considera ingiustificata la pretesa di livellamento delle entità delle diverse retribuzioni d'anzianità dei dipendenti, con un'operazione di parificazione a quella di importo maggiore che, in un dato momento, in relazione all'incarico di riferimento, risultava essere corrisposta; esclude l'utilizzabilità - quale termine di paragone per l'adeguamento della R.I.A. percepita dalla ricorrente, che era commisurata agli anni di competenza ed agli importi stabiliti dalle disposizioni in materia - del trattamento riservato al personale trasferito alla Regione dall'ANAS, il cui inquadramento retributivo era disciplinato espressamente e solo dal titolo II del CCNL 5/10/2001.



Quanto alla previsione di cui all'art.1, comma 2 bis, L.118/98, invocata dalla ricorrente a sostegno della domanda, la Regione ne rileva la difformità rispetto sia all'art.36, sia all'art.3 Cost.; indicata la ratio dell'art.43 della legge regionale n.6 del 2005 (con cui è stato introdotto il citato comma 2 bis nell'art.1 L.118/98) nella finalità di eliminare le sperequazioni (secondo la Regione, giustificabili differenze) retributive fra dipendenti con pari anzianità di servizio, ritiene che la norma importi violazione dei principi di giustizia retributiva individuale e uguaglianza sostanziale; la Regione deduce, in base a tali premesse, violazione anche dei principi di ragionevolezza e di imparzialità ai sensi dell'art.97 Cost. La resistente ricorda che la retribuzione individuale di anzianità, quale elemento costitutivo, ove acquisita, del trattamento economico fondamentale previsto dai contratti collettivi di comparto, consiste in una voce retributiva squisitamente individuale, donde il suo nomen, riconosciuta a coloro che siano stati assunti prima del 1990 e comprende il salario di anzianità maturato dal singolo dipendente in relazione al proprio specifico percorso lavorativo, fino a quella data. Nel segnalare che la R.I.A. esprime in sostanza il valore economico del maturato per anzianità (o per classi o scatti, se superiore) acquisito dal dipendente e congelato alla data del 31 dicembre 1982, oltre alle integrazioni previste dagli accordi nazionali fino al 1° gennaio 1989, la Regione fa presente che, dalla privatizzazione del pubblico impiego, i contratti collettivi nazionali di lavoro, cui il d.lgs. 29/93 prima ed il d.lgs. 165/2001 poi hanno demandato in via esclusiva la definizione e l'attribuzione dei trattamenti economici del personale alle dipendenze delle pubbliche




amministrazioni, non prevedono più gli avanzamenti economici per scatti di anzianità, avendoli sostituiti con sistemi incentivanti ancorati non già sulla mera anzianità di servizio, bensì su istituti meritocratici quali le progressioni economiche orizzontali. Dal ricostruito quadro ordinamentale la resistente reputa emergere indici di incostituzionalità della legge regionale n.118 del 1998 anche in relazione all'art.117, comma 2, lett. l), della Costituzione. La legge in esame disciplina con intenti "perequativi" il trattamento economico del personale della Regione, riconoscendo un meccanismo di adeguamento automatico, per tutti i dipendenti con una certa anzianità di servizio, al valore più alto percepito da chi per soggettivi percorsi lavorativi benefici di un'elevata retribuzione di anzianità. L'art.2, comma 3, d.lgs. n.165 del 2001 (che riproduce l'art.2, comma 3, del d.lgs. n.29 del 1993), osserva la Regione, recita invece che "L'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi [...], o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale [...]". Ancora, l'art.45, comma 1, del medesimo d.lgs. n.165 del 2001 dispone che il trattamento economico dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi; segue, a parere della resistente, che la Regione, munita di limitati poteri di intervento legislativo in materia di personale, che sicuramente non possono investire la regolamentazione del rapporto di lavoro, era priva del potere di incidere sulle scelte rimesse alla contrattazione collettiva,



in quanto tali rapporti sono privatizzati ed appartiene al legislatore statale, in modo esclusivo, la disciplina dell'ordinamento civile, per come chiarito dalla Corte costituzionale, che ha avuto modo di precisare: "l'art.117, secondo comma, lett. l), Cost. [...] riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali certamente rientra la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi (Corte Cost., sent. n.7/2011)".

La resistente si appella anche al disposto dell'art.2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.421 (Delega al Governo per razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza regionale), il quale stabilisce che "i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n.93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi", per desumerne che è in ragione di ciò che la Corte costituzionale (sentt. 324/2010, 332/2010, 69/2011, 108/2011) ha più volte riaffermato il principio che il rapporto di lavoro alle dipendenze di regioni ed enti locali, in virtù della norma citata e dei decreti legislativi emanati in attuazione di essa, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è perciò soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tal tipo di rapporti, regole costituenti l'assetto dell'ordinamento civile. La Regione deduce, infine, la violazione dell'art.81, comma 4, Cost., per mancata previsione di copertura finanziaria nell'art.43 L.R. n.6 del 2005.



Rilevanza della questione d'illegittimità costituzionale

Va premesso che l'art.43 della legge n.6 del 2005 della Regione Abruzzo è stato sostituito dalla legge regionale n.16 del 2008 e recita ora (comma 2 bis della legge regionale 13 ottobre 1998, n.118, inserito dal tal art.43): “Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n°165 [...], è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1 quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell'inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta”.

La stessa legge regionale n.16 del 2008 ha sostituito il comma 2 ter: “Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2 bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24./01/1998, presuntivamente quantificate per l'esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell'ambito della UPB 02.01.2005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci”.

Mentre nella dizione originaria della norma il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della R.I.A. in favore del personale regionale era volto a realizzare i fini perequativi in essa dichiarati tra il trattamento dei dipendenti “inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico” ed il trattamento riservato ai “vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato



il comma 1", il testo attuale si riferisce ai "dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165".

La modifica della disposizione, quanto all'individuazione dei dipendenti aventi diritto alla riliquidazione del trattamento economico d'anzianità, potrebbe indurre a ritenere che il diritto alla riliquidazione della R.I.A. sia stato riconosciuto solo in favore dei dipendenti regionali che alla data del 1989 prestassero servizio presso amministrazioni diverse da quella regionale e che, pur beneficiando, una volta transitati a questa, della conservazione della R.I.A. pregressa, vedessero tale voce retributiva riconosciuta in misura inferiore, a parità di anzianità di servizio, rispetto a quella percepita da altri dipendenti regionali, del pari provenienti da altre amministrazioni, che erogavano l'emolumento in misura superiore.

Che, tuttavia, il contenuto della disposizione, sia nella dizione originaria sia in quella introdotta con la legge regionale n°16 del 2008, sia quello di norma perequativa del trattamento individuale di anzianità a favore di tutti i dipendenti regionali, a parità di anzianità di servizio, anziché solo a favore di quelli immessi nei ruoli del personale regionale provenienti da altra amministrazione, è reso palese dalla circostanza dell'esser stata proprio la legislazione vigente nella Regione Abruzzo prima della "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti ad aver causato, per ragioni che si passa sinteticamente ad illustrare, quella disparità di trattamento economico di anzianità a cui la legge regionale n°43 del 2005, prima, e, poi, la riformulazione dell'art.43 della stessa (dovuta a ragioni di coordinamento normativo, come si dirà) hanno inteso ovviare.

A handwritten signature or set of initials in black ink, appearing to be "SM" or similar, located in the bottom right corner of the page.



Come è noto, sino all'entrata in vigore della legge n°93 del 1983, il sistema di progressione economica nell'ambito di ciascuna categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalità e dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici di anzianità e gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare dei relativi periodi) riconosciuti a tutti i dipendenti, sulla base del mero riscontro dell'inesistenza di assenze dal servizio per motivi implicanti la mancata progressione dell'anzianità.

Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti "a pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R. ed in leggi regionali, quanto al persona delle regioni) furono introdotte norme apposite per disciplinare il regime transitorio.

In particolare, nel d.P.R. n.347 del 1983, contenente le norme del CCNL per il personale dipendente degli enti locali valevole nel biennio economico 1983 -- 1984, all'art.40 ed all'art.41, rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n°83 del 1983, in luogo che vecchio sistema di classificazione, con l'inerente previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale in servizio al 1° gennaio 1983 derivante dalla valutazione dell'anzianità pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982 - e vennero previsti il "riequilibrio dell'anzianità ed il nuovo salario individuale di anzianità", ossia venne disposto, con norma di congiunzione tra il sistema di classificazione precedente ed il nuovo, che, per i lavoratori degli enti locali il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica venisse effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo



1979/81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982 (segue, nell'art.41, l'indicazione dei valori economici, tratti da apposite tabelle, in base ai quali procedere all'operazione di riequilibrio dell'anzianità, nonché dei criteri con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti nell'indicare il peso specifico (cd. valutazione dell'anzianità pregressa), "in mesi, in termini di classi e scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso gli enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o trasferimenti d'ufficio".

L'importo complessivo derivante dalla detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definiva compiutamente e definitivamente il "salario individuale di anzianità"; veniva poi prevista, a fronte della cessazione della progressione economica per scatti e classi al 31 dicembre 1982 (cfr. lett. B dell'art.41 d.P.R. n°347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco di vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, di una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle misure indicate nella norma (con erogazione in ragione di ventiquattresimi, per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi efficacia alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio, seppur col relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento del personale).



Anche per il biennio successivo era confermata la disciplina in materia di retribuzione individuale di anzianità, con il d.P.R. n.268 del 1987 (che recepiva il successivo contratto collettivo). Identica previsione è stata infine posta nel d.P.R. n.333 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire dal 1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio nel periodo 1° gennaio 87 – 31 dicembre 88. Nella Regione Abruzzo la trasposizione del sistema in precedenza ricordato, peraltro, avveniva a mezzo di leggi regionali (come previsto per le regioni dalla legge n.83 del 1983); nella legislazione così prodotta, come si è anticipato, è stata operata una semplificazione del meccanismo di determinazione della retribuzione individuale di anzianità, rinviando l'art.34 della legge regionale n.35 del 1984, corrispondente al d.P.R. n.347 del 1983, anziché ai valori economici espressi nella tabella ripresa nell'art.41 di tale d.P.R., ai valori contenuti nella tabella riportata nell'art. 16 della legge regionale n.15 del 1981, recante importi inferiori (tutte queste indicazioni sono tratte dalla consultazione delle disposizioni richiamate ed allegate ad un ricorso avente analogo oggetto di quello promosso da Angelone Giuliana e con il quale è stato introdotto davanti a questo Ufficio un giudizio che viene sospeso, in attesa della decisione in merito alla questione d'incostituzionalità sollevata con la presente ordinanza, in considerazione del carattere pregiudiziale di tal decisione). Tornando alla rilevanza della questione d'incostituzionalità, si conclude che la norma dell'art.43 della L.R. n.6 del 2005, sostituita dalla L.16/08 (sostituzione operata al fine di tener conto del fatto che la R.I.A è riferita


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



al personale già in servizio al 1988) persegue finalità perequative del trattamento retributivo erogato nella Regione Abruzzo ai dipendenti già appartenenti al ruolo regionale rispetto a quelli transitivi da altre P.A.

Nella specie la comparazione tra il trattamento riservato ai dipendenti della Regione Abruzzo e quello del personale ANAS, con riferimento al rispettivo importo percepito a titolo di R.I.A. nel mese di febbraio 2011, pone in evidenza che la ricorrente, dipendente della Regione Abruzzo dal 1981, percepiva a titolo di R.I.A. la somma di € 44,74 mensili, a fronte di € 637,50 mensili erogati ad un collega trasferitovi dall'ANAS.

L'interpretazione, a mente della quale la spettanza della riliquidazione (come è del resto pacifico in causa) non è subordinata alla condizione dell'esser stato anche il personale regionale avente diritto ad essa assunto a seguito di procedure selettive (o di mobilità) con provenienza da altri enti, appare, in definitiva, quella conforme alla finalità perequativa proclamata dalla disposizione, determinatasi a causa del fatto che la legislazione della Regione Abruzzo di recepimento dei CCNL stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.29 del 1993 aveva creato una situazione di squilibrio tra il trattamento economico di anzianità del personale regionale e quello del personale di altre amministrazioni, squilibri che avrebbero potuto distogliere il personale di tali diverse amministrazioni dall'accedere alle procedure selettive per l'assunzione alle dipendenze della Regione ed indotto il Legislatore regionale ad emanare la legge n°118 del 1998 (il comma 2 dell'art.1 di essa estende il beneficio della conservazione della R.I.A. al personale assunto alle dipendenze della Regione dopo il 1982, con decorrenza dall'assunzione).



La questione d'illegittimità della norma parificatrice dei trattamenti, che la Regione ha prospettato nella memoria difensiva, è pertanto rilevante.

Per mera completezza vanno svolte due brevi osservazioni ulteriori.

La prima osservazione è quella dell'essere stato il comma 2 bis della legge regionale n.118 del 1998, unitamente al comma 2 ter (copertura finanziaria), abrogato dall'art.6 della legge regionale 3 agosto 2011, n.24 (recante intervento di adeguamento normativo in materia di personale), pubblicata sul B.U.R.A. 12 agosto 2011, con decorrenza 13 agosto 2011.

Giusta quanto ricordato dalla Regione nelle note autorizzate, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale è perfettamente ammissibile giudicare su una questione di legittimità di una norma abrogata, quando questa continui a produrre la propria efficacia. Nella specie tale efficacia si rileva configurabile con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento economico di anzianità percepito dalla ricorrente, invocata per il periodo compreso fra il 1° luglio 1998 (data di decorrenza della giurisdizione dell'a.g.o. in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ed il febbraio 2011, oltre che per il periodo successivo, da intendersi limitato a quello di produzione degli effetti della norma, ossia fino al 13 agosto 2011.

La seconda osservazione da farsi è quella dell'aver l'art.4 del d.P.C.M. 22 dicembre 2000, n.448, con disposizione analoga a quella dell'art.1, 1° comma, L.R. n°118 del 1998, riconosciuto al personale ANAS trasferito alla regione il beneficio della conservazione della R.I.A. già maturata: "Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: [...] (stipendio,



indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità) ...”.

Tale circostanza è inidonea a far ritenere che la Regione Abruzzo abbia riconosciuto al personale ANAS il trattamento economico di anzianità già maturato ai sensi della norma sopra indicata, anziché ai sensi dell'art. 1 della propria legge n.118 del 1998, e, conseguentemente, che non fosse tenuta a procedere alla riliquidazione della r.i.a. in favore del personale già in servizio al momento di tale trasferimento di personale, non ricorrendo la condizione di cui al comma 2 bis della norma, per cui “Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo [...] è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1 [...]”.

Sarebbe, del resto, contrario alla ratio perequativa perseguita dal comma 2 bis ritenere che il relativo meccanismo debba trovare applicazione solo in quanto la sperequazione, che esso è volto ad eliminare, dipenda dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, escludendosi da esso i casi in cui la sperequazione derivi dall'applicazione di disciplina di fonte nazionale di contenuto identico a quello della norma regionale.

Deve, in altri termini, ritenersi che l'identità di ratio della norma di cui al comma 1 della legge regionale n.118 del 1998 e di quella del d.P.C.M. 448/2000 (incentivare la mobilità verso la regione del personale di altri enti garantendo la conservazione della R.I.A.) giustifichi l'applicazione in ogni caso analogica del comma 2 bis dell'art.1 L.R. n.118 del 1998 in casi in cui la disparità nell'importo della R.I.A. dipenda dall'applicazione di norma di contenuto identico al comma 1 dell'art.1 L.R. 118 del 1988.



Non manifesta infondatezza della questione

La Regione Abruzzo ha chiesto sollevarsi la questione d'illegittimità del disposto dell'art.1, comma 2 bis, della legge regionale 13 ottobre 1998, n.118, come aggiunto dall'art.43 della legge regionale n°6 del 2005, sotto vari profili, in particolare denunciando la violazione degli artt.3, 36, 81, 4° comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., siccome risultante quest'ultimo a seguito la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3.

Ricordato che la questione di incostituzionalità deve intendersi riferita al disposto dell'art.1, comma 2 bis, della legge della Regione Abruzzo n.118 del 1998 come risulta a seguito della modifica apportata con l'art.1 della legge regionale n.16 del 2008, in precedenza riportato, si procede, per economia di motivazione, alla verifica della non manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'ultimo degli enunciati parametri di legittimità costituzionale, restando devoluta al Giudice delle leggi l'individuazione comunque del parametro pertinente. L'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva statale della materia dell'ordinamento civile assume, infatti, rilievo centrale ed assorbente, stante la riferibilità di tal riserva all'esigenza, comune agli altri evocati precetti degli artt.3 e 97 Cost., di assicurare che la disciplina dei rapporti rientranti nell'ambito dell'ordinamento civile, anche se attuata con leggi regionali, rispetti i criteri d'eguaglianza, imparzialità e buon andamento. La Corte costituzionale, investita dello scrutinio di legittimità di norme di legge regionali intervenute sulla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente, ha chiarito il senso del limite imposto alla potestà



legislativa regionale dalla riserva alla legge statale della competenza esclusiva in tema d'ordinamento civile ex art.117, comma 2, lett.l), Cost. Tra le altre, la sentenza 11 marzo 2011, n°77, ha motivato l'appartenenza alla materia dell'ordinamento civile della disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici, in ragione della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A.; l'attribuzione alla leggi statali del valore di fonti esclusive di disciplina, ovviamente in concorso con i CCNL, risponde all'esigenza d'uniformità in ambito nazionale della materia del trattamento economico principale dei pubblici dipendenti. Ritenuta la questione, pertanto, non manifestamente infondata, sospeso il giudizio, per la risoluzione di essa va investita la Corte costituzionale.

P.Q.M.

Promuove il giudizio d'illegittimità costituzionale in ordine all'art.43, primo comma, della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n°6, come sostituito dall'art.1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2008, n°16, con riguardo all'art.117, comma 2, lett.l), Cost. Dispone la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale con gli atti processuali e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui al punto che segue. Dispone la notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo e la sua comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Sospende il giudizio in attesa della decisione della questione sollevata. Teramo 15 marzo 2013

Il G.L.

16. *Giuseppe Unghetto*
 19 MAR 2013
 OPERATORE GIUDIZIARIO
 Rita Tommarrelli

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Roma,

16 MAG 2013

IL CANCELLIERE

Rob



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
28.02.2013, N.8**Approvazione variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore territoriale del nucleo di sviluppo industriale di Sulmona - Piano d'area di attuazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. Esame osservazioni e controdeduzioni.****IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Vista la proposta, relativa all' "APPROVAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA - PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI" (all. B), corredata dai pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dai Responsabili dei Settori interessati (all. A), alla quale è altresì allegato il Parere espresso dalla Commissione Consiliare competente (all. C);

Visto l'emendamento (all. D) alla suddetta proposta, presentato ed illustrato dal Presidente della Commissione "Interventi sul Territorio", Pasqualino Di Cristofano, corredata a sua volta dai Pareri di Regolarità Tecnica e Contabile;

*Omissis***DELIBERA**

di approvare l'emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto;

*Omissis***DELIBERA**

Di approvare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo Industriale di Sulmona, qualificato come Piano d'Area di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

modificato a seguito delle osservazioni accolte, come riportate nella tabella che segue:

Omissis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Filippo Santilli**F.to**

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

AVVISO DI PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**Avviso al pubblico****Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione impianto fotovoltaico da 1,29850 MWp alla località "Piana del Cerreto" in agro del Comune di Carpineto Sinello (CH).

PROPONENTE

Amministrazione Comunale di Carpineto Sinello (CH), Via Rotabile Provinciale, 11, Tel./Fax 0872-869135/0872-869951, comunedicarpinetosinello@tin.it .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV D.Lgs. 152/2006 e smi "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità non ricadenti in aree naturali protette, punto 2) "Industria energetica ed estrattiva" comma c) "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area oggetto del presente progetto è ubicata nel territorio del Comune di CARPINETO SINELLO in provincia di Chieti alla loc. "Piana del Cerreto". La superficie totale del lotto interessato è di circa Ha 2.33.80; il terreno è riportato in catasto al foglio n. 4 particelle nn. 32,107,73,128.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1,29850 MWp di produzione di energia elettrica e la sua connessione alla rete elettrica di media tensione di ENEL Distribuzione. L'impianto sarà realizzato su un terreno in leggera pendenza nella parte Sud pari a circa il 2% e con orizzonte libero, nel Comune di CARPINETO SINELLO in provincia di Chieti, e sarà installato su strutture direttamente fissate al terreno, disposte lungo file distanziate fra loro ad una distanza media di mt. 3.50 in modo da evitare l'ombreggiamento. L'impianto sarà composto da 5300 pannelli fotovoltaici da 245 Wp di potenza raggruppati in n. 530 stringhe composte di 10 moduli ciascuna.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo:

<http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

IL SINDACO
Antonio Colonna
F.to

COMUNE DI PIANELLA

Regolamento edilizio comunale . modifiche ed integrazioni per recepimento disposizioni legislative. conclusione del procedimento approvativo. art.16 l.u.r. 18/83 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA

Visto l'art. 16 della L.U.R. 18/83 e s.m.i

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 28/03/2013, esecutiva nei modi di Legge, ha assunto i provvedimenti conseguenti il disposto del comma 6 dell'art. 16 L.U.R. per le Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, approvate con delibera di C.C. n. 71 del 30/11/2012 e n. 79 del 19/12/2012 che pertanto il nuovo testo del R.E.C., con le modifiche apportate, ai sensi dell'art. 7 del medesimo art. 16 L.U.R. è efficace a tutti gli effetti.

Pianella, li 15/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. Loredana Scotolati

COMUNE DI PIANELLA

Proposta di progetto d'area ad iniziativa privata localita' capoluogo - via aldo moro - ditta di gregorio vittorio. pratica v 192/2011. approvazione. variante al p.r.g. - art.21 l.u.r. 18/83 e s.m.i. approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA

Viste la L.U.R. 18/83 e s.m.i e la L.R. 03/03/1999 n.11 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/03/2013, esecutiva nei modi di Legge, è stato approvato il Programma Integrato di cui in oggetto, in Variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. 18/83 e s.m.i.

Pianella, li 17/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Loredana Scotolati

COMUNE DI PIETRANICO

Avviso riferito alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N° 3 del 06.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale N° 3 del 06.05.2013, avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE PREVIA DEMOLIZIONE DI ALCUNI MANUFATTI ESISTENTI IN VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO EDILIZIO AI SENSI DELL'art. 5 DEL D.P.R. N° 447/98 NEL TESTO IN VIGORE. PRATICA SUAP N° 138/2011",

RENDE NOTO

- che presso la Segreteria Comunale sono depositati, a libera visione del pubblico, durante le ore d'Ufficio, gli atti relativi alla variazione del vigente strumento urbanistico comunale, per la "REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE PREVIA DEMOLIZIONE DI ALCUNI MANUFATTI ESISTENTI " da parte della Ditta "EDIL PIETRA di DI NICOLA RICCARDO", con sede a Pietranico in Via Vasca, nel terreno catastalmente individuato al Foglio di mappa N° 7, part.lle NN° 340, 350, 351, 1068, 360, 782, 784, 783, 1067, 336, 907 che, pertanto, viene destinato a zona produttiva, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 del testo in vigore, approvati con l'anzidetto atto deliberativo.

Pietranico, lì 16 maggio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Antonella Palombo
F.to

COMUNE DI SILVI

AVVISO DI DEPOSITO

Piano di recupero per la riqualificazione dell'area occupata dall'ex segheria dei f.lli vallescura sita in SILVI alla Via Roma, incrocio Via Totaro.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi degli Art. 19, 27 e 28 della Legge regionale n. 18/83 nel testo vigente

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli Atti ed Elaborati relativi all'Adozione del PIANO di RECUPERO per la RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OCCUPATA DALL'EX SEGHERIA DEI F.LLI VALLESCURA sita in SILVI alla Via Roma, incrocio Via Totaro, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 29.04.2013, esecutiva a termini di legge;

AVVERTE

- Che durante il periodo di Deposito, della durata di giorni 30 (trenta) interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e che nei successivi 30 (trenta) giorni chiunque abbia interesse può presentare Osservazioni in merito;
- Le Osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, saranno dichiarate improcedibili dal Consiglio Comunale.
- Silvi 05/06/2013.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Ing. Nazzareno FERRANTE

DITTA MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO & C. S.N.C.

Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Avviso al pubblico

Art. 20 del D.Lgs. 412008 e s.m. ed i.

DITTA MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO & C. S.N.C.

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 56 LOCALITA' FONTE S. GIOVANNI 67030 PACENTRO (AQ)

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s.m. ed i.

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia -- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

PROPONENTE

DITTA MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO & C. S.N.C. Via Madonna delle Grazie, 56 Località Fonte San Giovanni – 67030 Pacentro (AQ) Tel. 0864/50407 – Fax 0864/210577 e-mail: maiascavi@virgilio.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attività di recupero e le relative opere da realizzare sono sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008, Allegato IV – punto 7. Progetti di infrastrutture, lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Località Fonte San Giovanni – nel Comune di Pacentro

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni, dall'attività estrattiva e di scavo, dall'industria della lavorazione dei materiali lapidei, ecc., finalizzata a produrre, con semplici lavorazioni di selezione, frantumazione, macinazione e vagliatura, materiali per rilevati e sottofondi (R5) e per effettuare il ripristino ambientale della cava (R10); è prevista anche l'operazione di messa in riserva (R13) di talune tipologie di rifiuti inerti.

Il quantitativo annuo recuperabile per l'operazione R5 è stimato in 6000 t/anno, per l'operazione R10 in 17000 t/anno e per l'operazione R13 in 1000 t/anno.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare in forma scritta al predetto Servizio istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

DITTA MAIA SCAVI DI FACCIA GAETANO & C. S.N.C.

VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 56 LOCALITA' FONTE S. GIOVANNI 67030 PACENTRO (AQ)

Firma e Timbro



RICICLO S.R.L.
VIA PROVINCIALE PER ATRI, LOTTO 28
FRAZ. BORGO SANTA MARIA
64025 PINETO (TE)

**AVVISO DI PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ**

**Richiesta di autorizzazione per un impianto di
recupero e messa in riserva di rifiuti speciali
non pericolosi**

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo Da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione per un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, di cui alle lettere R13, R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06, sito in Pineto (TE) - Via Provinciale per Atri, Fraz. Borgo Santa Maria.

PROPONENTE

RICICLO S.r.l., Via Provinciale per Atri, lotto 28 - fraz. Borgo Santa Maria - Pineto (TE). Tel.: 085/9493381 - fax.: 085/9156164 - cell.: 347.9045348 - 335.6103161

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Allegato IV, del D.Lgs. 04/2008:

- **Punto 7 lettera z.b)** - Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto sarà localizzato in Via Provinciale per Atri, lotto 28 - fraz. Borgo Santa Maria - Pineto (TE).

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede l'autorizzazione al R.I.P. di un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi, in particolare di rifiuti di natura inerte, all'interno della proprietà della Ditta RICICLO S.r.l. in località Borgo Santa Maria - Pineto (TE).

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

RICICLO S.r.l
F.to

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. SVILUPPO RETE
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE UNITÀ
PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

**Costruzione di un tratto di linea elettrica in
media tensione a 20 KV in doppio cavo
interrato della lunghezza complessiva di circa
m. 280 e cabina elettrica di trasformazione
MT/BT per alimentazione cliente La Collina
S.n.c. nel Comune di Loreto Aprutino (PE).**

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in doppio cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 280 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente La Collina nel Comune di Loreto Aprutino (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina "La Fornace" sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente denominata autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/07 del 25.01.2002.

La costruzione interesserà la Strada Comunale denominata (Via Roma) in Comune di Loreto Aprutino.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2-65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

IL RESPONSABILE
Vincenzo Autiero

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. SVILUPPO RETE
LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
UNITÀ PROGETTAZIONE, LAVORI E
AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in cavo interrato ed aereo della lunghezza complessiva di circa m. 200 e cabina elettrica di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente G.G. S.r.l. nel Comune di Pianella (PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato ed aereo in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 200 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente G.G. S.r.l. nel Comune di Pianella (PE).

Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina "Via Foro" sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente denominata autorizzata

dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/46 del 26.03.2002.

La costruzione interesserà la Strada Comunale denominata (Via Foro) in Comune di Pianella.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara – Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2-65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

IL RESPONSABILE
Vincenzo Autiero

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it**